RAGIONAMENTI STORICI
DI DRITTO

DEL PROF.

F. C. SAVIGNY

TRADOTTI DALL'ORIGINALE TEDESCO

E PRECEDUTI DA UN DISCORSO

DA

A. TURCHIARULO

PARTE II.

NAPOLI

TIPOGRAFIA ALL' INSEGNA DEL DIOGENE

Strada Montesanto num. 14.

1852

Sul Patrocinio dei minori per dritto romano, ed in ispecie secondo la *lex Plaetoria* *.

Quante volte si pon mente allo svolgimento ed ai cambiamenti, che intervengono nel dritto civile dei popoli, trovasi ch'essi succedonsi in doppio modo; parte invisibilmente per forza di vita informatrice del dritto istesso, il che addimandasi communemente dritto consuetudinario, e parte per fatti visibili, avvisatamente e con coscienza, cioè a dire per legislazione. Sebbene ogni sinero pensatore riconosca il primo modo come predominante, non può sconoscersi però in molti casi l'importanza, o meglio l'indispensabilità del secondo. Ma se il legislatore col suo fatto o colla sua negligenza svolga il vero dritto, o non piuttosto sia questo falsato o interrotto da lui, dipenderà dalla retta intelligenza, ch'egli avrà della sua missione, e lo addimostrerà col tenersi lontano da due opposti errori, che sono o una male avvisata immobilità, o uno sconsiderato progresso. Avviene sovente, che per nuovi costumi e rapporti si manifesti anche il bisogno d'un novello principio di dritto, e quando questo resti inosservato e non soddisfatto, una grave disarmonia ne seguirà fra la condizione reale del popolo e la forma del dritto immutabilmente la medesima. Ma dall'altra parte un simigliante bisogno, sia vero o supposto, può essere oc-

* Il presente trattato fu letto all'Accademia delle scienze di Berlin il 27 Ottobre 1834, ed il 25 Maggio 1835.

casione di novità, che appaghino la necessità del momento, senza riguardo all'intima e grande connessione coll'insieme del dritto, ed in particolare col passato, nel quale soltanto può mettere il presente ed il futuro feconde radici. Chi in tal modo si consiglia nella tacita supposizione, che così facendo gli riuscisse innovare il mondo, avvilisce e snerva il dritto, giacchè toglie ad esso le fonti vere della vita. Ad evitare un tale errore il legislatore abbisogna d'un criterio speciale, che non è facile acquistare. Ed a ciò l'esperienza propria può certo eccellentemente giovare, ma è questa una maestra comprata a caro prezzo, e molto può esser distrutto o falsato, pria che si acquisti una intelligenza vera del dritto. Meno pericoloso è l'insegnamento che ci viene per esperienza altrui, e particolarmente utile torna sempre una profonda considerazione di quegli esempi, nei quali è riuscito di evitare simiglianti errori. Ed in ciò specialmente ci si porgono i Romani come grandi modelli da imitare, giacchè nelle loro istituzioni è visibile costantemente la doppia tendenza di onorare il passato e di appagare i giusti bisogni del presente. Un tale carattere si appalesa anche nei cambiamenti della costituzione politica, sebbene in essa sovente la lotta ed il trionfo dei partiti generi la violenza. Ma nel dritto civile il lavoro d'un tale spirito giuridico si è pacatamente attuato, e potè educarsi a vero criterio del dritto.

Tali generali considerazioni additano il principio, dal quale l'obbietto proprio di questo trattato ripete un interesse speciale. La ricerca storica istessa addiviene molto più difficile, perchè delle due leggi, le quali hanno a tal proposito determinato il processo del dritto, (*L. Plaetoria*, ed una disposizione di Marco) non abbiamo nè il testo, nè un documento, che ci desse l'insieme, e non ci rimane che il mezzo della combinazione di notizie sconnesse e sparse. I più moderni scrittori in questa come in altre occasioni incorsero sovente nell'errore di ridurre ciascuna di queste notizie ad un fatto isolato, senza dimandare di qualche cosa di

più vivo, dell'insieme di essi, che dee necessariamente esservi stato ([1]).

([1]) Credo utile riportare in un insieme le monografie da me consultate a tale obbietto, sì perchè si avesse una conoscenza più commoda di esse, come pure perchè in seguito di questo trattato potessi ad esse accennare con più brevità. 1) (*Crugius*, ad const. D. Marci de cur. min. L. B. 1812 2) Hertoghe, *Tribonianus circa L. Laetoriam non errans. Iena*, 1720 (*opusc. Hamburg*. 1768. 8. p. 1. sq.) 3) Hetzer, *ad L. Laetoriam. Lips*. 1749. 4) Seger, *brevis curarum historia. Lips*. 1763 (*opusc. Erlang*. 1788. p. 111.) 5) Breitsprecher, *de origine curationis minorum*. 1764. 6) Höpfner *de L. Laetoria*. 1778. 7) Fea, *vindiciae*. 1782. 8. *cap*. 6 p. 122. 8) S. E. Nykerk, *de praecipuis modis prospiciendi minoribus apud Romanos*. 1823. 8. 9). Chr. H. S. Boelens *de L. Laetoria et const*. D. *Marci de cura minorum*. 1828. 8. A questo è da aggiungere il più lavoro importante di Rudorff sulla tutela in generale, *dritto* di *tutela* v. I. Berlino 1832. 8. §. 13. 14. 16. e §. 56. p. 408.

PARTE PRIMA

CONDIZIONE PRIMITIVA DEL DRITTO.

Avanti tutto fa mestieri determinare, come nei tempi primitivi di Roma i periodi dell' età influissero sulla capacità giuridica di operare, per l' esercizio della quale era momento decisivo la sola pubertà. Pria di questa era ciascuno assolutamente incapace a tutte le azioni, che gli si potessero volgere a proprio danno: le sue vendite, come i debiti da lui contratti, erano interamente nulli, senza che a ciò ottenere gli abbisognassero altri mezzi. Ma una tale incapacità importava una necessaria rappresentazione da parte d'un tutore per ciascuno che non si trovasse in potere altrui, e con gran cura si provvedeva, che di questa in alcun caso non si mancasse. Una tale incapacità finiva alla pubertà, e vi succedeva la più illimitata capacità, che per età potesse acquistarsi, sicchè la tutela fino allora esistente necessariamente cessava.

L' influenza però d' un tale principio operava differentemente per entrambi i sessi. Per il sesso maschile la libertà di disporre dei propri beni era interminata: per il femminile al contrario prendeva le veci della prima una nuova ragione di tutela, alla quale era soggetta per la vita intera ogni donna o donzella, che non si trovasse in estraneo potere, ed era questa una tutela non istituita come la prima a difesa della persona tutelata, ma piuttosto a vantaggio proprio del tutore. In tal caso erano certo più limitati i dritti di questo, giacchè la donna amministrava da per se stessa i propri beni, e solamente nelle operazioni più importanti e difficili abbisognava del consenso del tutore. Senza che questi vi assentisse, non le era dato vendere le terre o simiglianti *res mancipi*, non contrarre debiti, non intraprendere alcuna cosa di solenne, (*legis actio et civile negotium*), non testare ecc.

Le si concedeva d'altronde esigere validamente i crediti, o alienare tutte le *res nec mancipi*, come per esempio, il denaro contante.

Un tal principio, secondo il quale la libera amministrazione dei beni doveva cominciare dalla pubertà, presentava una non leggiera difficoltà, giacchè in sì giovine età è ben rara a trovare una prudenza ed esperienza necessaria a bene amministrare. Per le donne invero provvedevasi in gran parte al pericolo colla tutela del sesso, alla quale soggiacevano indipendentemente da ogni età; per il sesso maschile per contrario non ammettevasi un simigliante provvedimento contro il medesimo pericolo. Una tale condizione di cose fu possibile solamente in tempi, nei quali la semplicità e la probità dei costumi non era insidiata dalla grande ricchezza dei privati: ma di buon'ora si fece manifesto, quanto pericolo vi era, e le forme a provvedervi sono l'obbietto del presente trattato.

Secondo l'opinione tanto generalmente diffusa tra noi sulla onnipotenza della legislazione, un tale quesito sarebbe molto facile a risolvere. Trovatosi pericoloso abbandonare le giovani persone a loro stesse, a provvedervi non si avea che a ritardare la minorità ad un periodo posteriore a quello della pubertà, a venti o venticinque anni. Con ciò si protraeva per altrettanti anni l'incapacità di operare del giovine, ponevasi quindi la possibilità e la necessità della tutela; e raggiungevasi perfettamente lo scopo. Ma non è possibile, che un tal modo di cambiare il dritto esistente cadesse in mente ai Romani; sarebbe stato bastante ad arrestarli il pensiero di dichiarare subitamente per minori e di privare del godimento della libertà una classe numerosa, che per dritto primitivo trovavasi di essere già maggiore; ed anche alcune esterne ed importanti ragioni aggiungevansi a rafforzare un tale pensiero. Il rispetto in prima per il dritto di famiglia. Dalla pubertà cominciava immediatamente la possibilità giuridica del matrimonio; ed è a notizia di tutti quanto grande fosse il prestigio e la potestà del padre di famiglia. E certo sarebbe sembrato assai strano secon-

ed i costumi romani, ed una tale potestà ne sarebbe stata al tutto affievolita, quando colui, che dominava con arbitrio illimitato in casa, fosse stato soggetto alla vigilanza limitativa d'un tutore. Queste considerazioni erano afforzate vie maggiormente da una altra dettata da un rapporto del dritto pubblico. Immediatamente dopo la pubertà lo Stato poteva protendere al servizio militare del giovine cittadino ([1]): e questi nel medesimo tempo esercitava il dritto del voto nell'adunanza popolare. Anche per i publici impieghi non era indicata pria della *Lex Villia* (an. 574) alcuna determinata età, e quando una tale Legge l'ebbe fissata, intervennero non di rado le dispense ([2]). Doveva dunque colui, al quale la vita publica assicurava dritti o doveri sì importanti, essere pareggiato al fanciullo nei suoi rapporti privati? Per queste considerazioni è chiaro, che quel quesito doveva riuscire abbastanza difficile ai Romani, e ch'essi l'avrebbero risoluto per modi indiretti, ed accuratamente risparmiando tutti gli altri rapporti. Io intendo qui accennare i tentativi che a tale obbietto furono fatti.

Furono in prima minacciati di pena coloro, che traevano in inganno il maggiore, che non aveva ancora venticinque anni.

In seguito il Pretore promise di venire in soccorso in alcuni casi speciali al minore di venticinque anni in tutti i casi nei quali operasse a proprio danno, facendo che non fosse perduto tutto quanto lo era già per lui, e dichiarando per non avvenuto tutto quanto gli fosse dannoso.

Fu ordinamento di Marco Aurelio infine, che fosse concesso a questi minori dimandare volontariamente un curatore, che amministrasse i loro beni, non altrimenti che faceva per essi il tutore negli anni più giovani.

Ma per concepire una idea vera di tutti questi svariati provvedimenti, è della più alta importanza rappresentarsi costantemente la già accennata connessio-

([1]) Niebuhr, *Storia romana* v. I. ediz. terza p. 490—492.
([2]) *Heinnecius ad* L. *Jul. et Pap. Pop. lib.* II. c. 7.

ne, cioè, che l'incapacità di operare dei minori era indivisibilmente annessa colla tutela per essi istituita, come pure al contrario la capacità dei maggiori ad operare si accompagnava inseparabilmente all'esenzione da una tale tutela. L'intima necessità d'una tale connessione non di rado fu inosservata dai più moderni scrittori a grande discapito delle investigazioni su questa materia.



PARTE SECONDA

LEX PLAETORIA.

La diversità delle opinioni in proposito di questa Legge comincia da un obbietto, che è al tutto indubitato per i più degli scrittori, dal nome. In un luogo di Cicerone (*de natura deorum*), in Capitolino, in Prisciano, e nel Codice Teodosiano, leggesi nei manoscritti, per quanto è a nostra notizia, solamente *Laetoria* [1]. In un altro luogo di Cicerone (*de officiis*) è scritto *Laetoria* e *Plaetoria*. Leggesi infine nelle Tavole di Eraclea *Plaetoria*. Per quest'ultima lezione decide non solamente la maggior fede, che meritano queste Tavole più che semplici manoscritti, ma anche la riflessione, che il falso nome di *Laetoria* potè facilmente originarsi dal suono di un' altra parola latina molto comune, mentre per il nome *Plaetoria* una simigliante origine non sarebbe possibile. A conferma d' una tale retta lezione osserva Mazocchi, che nelle iscrizioni e monete trovasi ripetuta la parola *Plaetoria* molto più frequentemente che *Laetoria*. Sicchè non è dubbio che in tutti i citati e differenti luoghi deesi leggere *Plaetoria*.

Non ci riesce indicare con certezza il tempo di questa Legge, se non che già vi doveva essere nella metà del sesto secolo, giacchè è menzione di essa in Plauto. È certo, che non ha nulla di comune con un' altra Legge relativa all' attività dell' ufficio del Pretore [2].

Sul contenuto della Legge, convengono gli scrittori, che per essa i maggiori furono distinti in due categorie, secondo che avevano più o meno di venticinque anni. Mentre sino a questo tempo l' età di

(1) Le differenze fra *Letoria* e *Lectoria* come fra *Pletoria* e *Plectoria* non meritano di esser prese in considerazione.

(2) *Varro*, *De lingua Latina lib.* VI. c. 2. (dove è da leggere *Plaetoria* in vece di *Praetoria*) *Censorinus*, DE DIE NAT. C. 24.

venticinque anni non si differenziava da quelle di venti o trenta, originossi allora in prima il nome ed il concetto d'un minore di XXV anni, che addivenne in seguito sì importante e comune, che il più delle volte con esso non più si accennò al numero primitivo degli anni, e fu inteso per minore solo quegli che aveva meno di venticinque anni. Che un tale nuovo concetto provenisse realmente dalla *Lex Plaetoria*, ci è pruovato da una Costituzione di Constantino ([1]). A ciò si accenna pure direttamente in un luogo di Plauto, in cui un giovine si duole di non trovare alcuno, che volesse dargli denaro a prestito per timore della Legge sui venticinque anni ([2]). Il medesimo è confermato dall'uso molto comune del linguaggio, secondo il quale per *legitima aetas* intendevasi non la maggiore età, (sebbene un tale concetto fosse molto più antico ed importante), ma gli anni venticinque, giacchè a questi e non a quella è relativa una tale Legge. Un tal modo di esprimersi è molto comune presso gli antichi giuristi, e gli scrittori non giuristi usarono anche la medesima espressione, ma in tutt'altro significato, ed in ispecie in rapporto dell'età legalmente fissata per la magistratura ([3]).

Ma quale era il dritto particolare da valere per questi nuovi minori, o a quale scopo in generale ammettevasi questo novello concetto? S'intendeva garantirli dai contratti fraudolenti, nei quali potevano essere facilmente abusati per difetto di età e di esperienza; ed un tale patrocinio era afforzato da pene publiche e criminali, delle quali minacciavasi l'ingannatore.

Cade quì in acconcio di raccoglierne le pruove, che trovansi sparse negli antichi scrittori.

Potrebbesi in prima pensare, che giacchè in tal

([1]) L. 2. C. *Th. de don.* (8. 12) *donec is . . . annos Lætoriae (Plaetoriae) legis egressus, legitimam compleverit aetatem* ».

([2]) *Plauti*, *Pseudolus* l. 3. 69. « *Lex me perdit quinavicenaria: metuunt credere omnes.* Al che risponde il *lenone*: « *eadem est mihi lex, metuo credere* ».

([3]) Z. B. *Livius*, *lib.* 25. C. 2. « *quod nondum ad petendum legitima actas esset* ».

caso era al più il dritto privato e non il pubblico, che poteva essere violato, come per il furto e simiglianti casi, spettasse alla sola parte offesa dimandarne la pena per processo civile. Che tutt'altro avvenisse, e che fosse ciò riconosciuto come una eccezione dalla regola, lo dice chiaramente Cicerone nelle seguenti parole [1]: « *inde judicium publicum rei privatae lege Plaetoria* »: e non è difficile dar ragione d'una tale differenza; giacchè rimettendo la dimanda della pena allo stesso minore, era sempre a temere, che la medesima leggerezza, per la quale avea dato nel laccio, facesse pure che inpunita rimanesse la frode. La *Lex Plaetoria* accordava perciò l'azione pubblica per una simigliante ragione, per la quale le XII Tavole l'ammettevano contro il tutore negligente [2], benchè si trattasse anche in questo caso d'un interesse al tutto privato.

Un altro luogo di Cicerone accenna molto più da vicino alla natura dell'azione, che avevasi a punire [3]: « *Quod si Aquilliana definitio vera est, ex omni vita simulatio dissimulatioque tollenda est: ita nec, ut emat melius, nec ut vendat, quidquam simulabit vir bonus. Atque iste dolus malus etiam legibus erat vindicatus, ut tutela* XII *tabulis, et circumscriptio adolescentium lege Plaetoria* »: Minacciavasi con una tale pena ogni frode, quando ne seguisse un danno al minore. L'accennato caso della tutela deesi indubitatamente riportare alla già indicata *accusatio suspecti*, benchè non si limitasse questa particolarmente alla frode, ma fosse ancora e più immediatamente relativa all'*actio rationibus distrahendis* [4].

Un frammento infine della *Tabula Heracleensis* ci fa meglio comprendere la natura e la conseguenza d'una

(1) *De natura deorum lib.* III. c. 30.
(2) *Pr.* §. 3. 1. *de suspectis* (1. 26). Una tale simiglianza è espressa nelle parole di Cicerone, che saranno qui appresso riportate.
(3) *De officiis lib.* III. c. 15.
(4) (L. 55. §. 1. *de admin.* (26 1.) *ea actione, quae proponitur ex lege* XII *tab. adversus tutorem in duplum* »).

tale pena. La Legge, che vi si contiene, novera una lunga serie di persone, che sarebbero incapaci a fare da decurioni nei municipi e nelle colonie, ed una tale indicazione si accorda in gran parte con quella contenuta nell'Editto Pretorio delle persone notate d'infamia. Fra gli altri casi trovansi noverati anche i seguenti.

Lin. 111. *quive lege*

Lin. 112. *Plaetoria ob eamve rem, quod adversus eam legem fecit fecerit, condemnatus erit.* Seguita poi una interruzione per casi di tutt'altra natura:

Lin. 117. *quive judicio publico Romae.*

Lin. 118. *condemnatus est erit, quocirca cum in Italia esse non liceat, neque in integrum restitutus est erit; quive in eo.*

Lin. 119. *municipio, colonia, praefectura, foro, conciliabulo, cujus erit, judicio publico condemnatus est erit.*

Nell'espressione: « *ex lege Plaetoria ob eamve rem, quod adversus eam legem fecit* » molti si avvisarono trovare due casi distinti: io non veggo, che una comprensiva e prudente precisione sì consueta nelle antiche determinazioni popolari. Molto più importante si è, che il *judicium publicum legis Plaetoriae* è distinto dagli altri *judiciis publicis*, e prende un posto al tutto diverso da questi. Vollero alcuni ciò spiegare col disordine dominante in questa Legge; ma io penso, che fosse stato ciò fatto avvisatamente e nell'ordine seguente. Incapaci a qualunque *ordo* d'ogni italiana città erano:

1) coloro, che fossero stati in questa città condannati per *judicium publicum*, senza alcuna differenza di pena:

2) quelli giudicati in Roma, ma solo quando il giudizio importasse bando dall'Italia, con eccezione però delle pene in semplice denaro ([1]).

([1]) Così per esempio, il giudizio a cagione *Repetundae* pria della Legge *Servilia* importava un semplice ristoro dei danni, secondo questa del doppio, e nei tempi posteriori del quadruplo. A questa pena aggiungeasi il bando solamente per colui, che si sottraeva al giudizio. L. *Servilia cap.* XI. XVIII. Klenze *ad* L. *Serviliam*

3) i condannati in generale per *Lex Plaetoria*, in qualunque luogo il giudizio venga pronunziato. Donde conseguono due cose, che la pena per *lex Plaetoria* non consisteva nel bando, (chè altrimenti una menzione speciale di essa sarebbe stata al tutto oziosa), ma in denaro, forse in una somma stabilmente determinata, e forse pure nel valore doppio di quello per il quale fu usata la frode: in secondo luogo, che quest'azione fu tenuta per molto più pericolosa e vituperevole, che qualunque altro delitto minacciato delle medesime pene. Questa opinione è meglio spiegata e giustificata osservando che nel fatto la frode usata contro un minore fa pruova d'un sentimento molto più infamante ed abbietto, che la violazione di molti altri rapporti pubblici. Che una tale cosa fosse realmente così considerata, ci si fa intendere dal luogo, in cui è riportata la *Lex Plaetoria*, cioè immediatamente dopo il furto, la tutela inonestamente amministrata, ed altri simiglianti bassissimi delitti contro le persone private. Potrebbesi invero elevare un dubbio contro l'espressa opinione, osservando che per regola generale ogni condanna in un *judicium publicum* importava infamia senza distinzione di delitto o di pene [1]. Ma che questa regola fosse di origine posteriore, rilevasi dal riportato frammento della *Tabula Heracleensis*, e può ritenersi per certo anche per altre ragioni [2].

Un tal fatto era dunque minacciato di semplice pena in denaro: ma la conseguenza di questa era l'infamia,

p. 49. 70. Nelle Pandette trovansi le seguenti pene in denaro nei *publicis judiciis*: ***Residuum***, una terza parte del valore, come diminuzione della pena (L. 4. §. 5. *ad* L. I. *pecul*. 48. 13.) *vis privata*, una terza parte dei beni (L. I. *pr*. L. 8. *ad* L. I. *de vi priv*. 48. 7.) *annona*, 20 *aurei* (L. 2. §. 2. *de* L. I. *de ann*. 48. 12) *plagium*. multa. L. 9. *de* L. *Fabia* 48. 15.)

(1) L. 7. D. *de publicis. judiciis* (48. 1) da *Macer*.

(2) Nell' indicazione fatta nell'Editto Pretorio di quelli che erano notati d' infamia (L. I. D. *de his qui not*. 3. 2) non sono annoverati questi tali condannati, ed il condannato per *vis privata* era particolarmente mediante un Senato Consulto dichiarato incapace al Senato etc. *quasi infamis* (L. I. *pr*. *ad* L. I. *de vi priv*. 48. 7.) che stante la regola generale sarebbe stato al tutto ozioso.

che, secondo che la intendevano i Romani, consisteva nella perdita irreparabile di tutti i dritti politici. Ed appunto perchè tanto grave erane la pena, è indubitato, che applicavasi nel solo caso del *dolus*, come lo dice Cicerone; giacchè fuori d' un tal caso non colpivasi d' infamia alcun altro delitto.

Ma al medesimo tempo che ordinavasi una tal pena, provvedevasi pure al minore contro l'obbligazione contratta fraudolentemente. Finchè durò l' antica procedura civile sul sistema delle *legis actiones*, nel quale tempo non si conobbero eccezioni (¹), un tale scopo fu indubitatamente raggiunto per via di *sospensiones*. A ciò accenna chiaramente un luogo di Planto con menzione espressa dei venticinque anni e del *dolus* (²). « *Cedo quicum habeam judicem ni dolo malo instipulatus sis, nive etiam dum sim quinque et viginti natus annos* ». Ma poichè le *legis actiones* furono abolite, e le *formulae* ne presero le veci, fu aggiunta alla *formula* per contratto una *exceptio legis Plaetoriae*. Potrebbesi in vero di ciò dubitare, giacchè non è parola d'una tale *exceptio* nelle nostre fonti di dritto, considerando che questa una volta espressa non più sarebbe mancata. Ma non è difficile dare una soddisfacente ragione d' un sì celere dileguarsi di essa. Quando il sistema dell'eccezioni ebbe preso un pieno svolgimento nel processo civile, v' introdussero i Pretori una generale *exceptio doli*, per mezzo della quale ogni persona che si tenesse ingannata, avrebbe potuto sottrarsi alla dimanda proveniente da un contratto fraudolento. Nel fatto la *exceptio Legis Plaetoriae* estendevasi in tal modo a tutti Romani in generale senza differenza di età, e da questo tempo l' eccezione particolare dei minori addivenne al tutto inutile stante la *exceptio doli* generale. E pure della *exceptio legis Plaetoriae* si è conservata una molto chiara traccia in un luogo delle Pandette, che noi possiamo considerare come l' unico

(¹) *Cajus Lib.* 4. §. 108.
(²) *Rudens* 5. 3. 24. (Giunta 1849. è da leggere: *nive etiam dum haud siem quinque etc.* e così pure trovansi stampate queste parole da *Rudens*. Berlino 1846 p. 154.)

testimonio dell' esistenza reale di essa [1]. In questo luogo risponde Paolo alla quistione, se il garante potesse valersi dell'eccezioni, che garantivano l'istesso debitore principale contro un reclamo. Alcune eccezioni, dic' egli, hanno delle ragioni al tutto individuali *(personae cohaerent)*, e di queste non è dato al garante potersi giovare; le rimanenti, che sono più importanti e numerose *(rei cohaerentes)* si appartengono sì bene al garante, che al debitore principale. Egli chiarisce un tale principio coi seguenti esempi « *ut rei judicatae, doli mali, jurisjurandi, quod metus causa factum est.... Idem dicitur et si pro filiofamilias contra Senatusconsultum quis fidejusserit*, AUT PRO MINORE VIGINTI *quinque annis* CIRCUMSCRIPTO. *Quod si deceptus sit in re, tum nec ipse ante habet auxilium, quam restitutus fuerit, nec fidejussori danda est exceptio* » La *exceptio* del minore non può essere altra di quella della *Lex Plaetoria* giacchè fin dal principio si accenna alla generale *doli exceptio*, e la *Restituzione Praetoria* è ricordata solo in seguito, ed avvisatamente in opposizione della prima. Che quì una tale *exceptio* sia ricordata da Paolo, non contradice in menomo modo alla nostra opinione sul subito dileguarsi di essa. Giacchè egli non avea altro obbietto che chiarire con esempi il suo principio sul dritto dei garanti, ed a ciò fare poteva avvalersi anche d' una *exceptio* fuori uso: ed egli la sceglieva a proposito, giacchè gli porgeva occasione di lasciare osservare quanto diverso era il dritto dei garanti nella sua applicazione, secondo che una *restituzione* fosse necessaria o inutile. L'ultima parte di tutto il frammento ha il seguente significato: « *L'exceptio legis Plaetoriae* è data anche al garante d'un minore contro il creditore, che avesse usata la frode: ma quando senza di questa seguiva un danno al minore dal contratto, nessuna *exceptio* spettava al minore istesso, ed in conseguenza nè anche al garante sino alla

(1) L. 7. §. I. D. *de except.* (44. 1) (Giunta 1849. su questo luogo è da vedere, *Sistema del dritto romano moderno* v. VII. §. 375.

pronunziata *restituzione* (¹). In questa parte del frammento il giurista indica il caso della frode colla espressione « *circumscripto* », che è certamente vaga o dubbia; ma probabilmente in questa applicazione è generalmente riconosciuta, per il linguaggio usato nella *Lex Plaetoria*, come indicaziono del *dolus*: il contrario, o pure il difetto del *dolus*, è espresso da lui con le parole « *deceptus in re* », che significano, che il minore non fu tratto in inganno per mala fede dell'altro contraente (per cagioni personali), ma per imprudenza propria, o per condizioni esterne e casuali (²). Non ci è dato però di poter determinare con certezza, se un tale provvedimento per i minori contro l'azione per contratto fosse espressamente pronunziato nella Legge, o meglio se si avesse a considerarlo come conseguento della pena. L'ultimo caso è il più probabile, giacchè per esso non abbisognava una disposizione particolare della *Lex*, come pure la *exceptio* posteriormente applicata non fu un ritrovato speciale, ma un' applicazione particolare della *exceptio* generale: « *quod contra legem senatusve consultum factum sit* ». (E da vedere *Cajus* IV. §. 121. o L. 3. *de except.* (44. 1.).

L'ultima parte infine, che per pruove sicure può assegnarsi alla *Lex Plaetoria*, è il ritrovato dei curatori. Quel poco, che su di ciò è a nostra notizia, si contiene in un luogo di Capitolino, che soltanto in seguito potrà essere compiutamente riportato e chiarito. Ma potrebbero essere quì bastanti i due seguenti principii. Furonvi dei curatori per *Lex Plaetoria*, e questi non erano altrimenti nominati e scelti che per il ministero speciale di speciali bisogni. Che si ponga di accordo il contenuto di questa pruova colle riportate determinazioni della *Lex Plaetoria*, o ci si porgerà come

(¹) Nella *Restituzione* determinavasi il Pretore secondo le particolari condizioni, se dovesse o non dovesse includerne il garante. L. 13. pr. D. *de minor.* (4. 4.)

(²) Questa spiegazione delle parole *in re* è perfettamente confermata dalle seguenti parole di Ulpiano (L. 36 *de* V. O. 45. 1) « *Idem est et si nullus dolus intercessit stipulantis, ut ipsa res in se dolum habet* ».

molto probabile la seguente spiegazione dei curatori. Per timore dell'azione forse non fondata di questa Legge, era possibile, che le persone onorevoli si astenessero dal contrarre rapporti coi minori, sicchè ne sarebbero stati questi necessitati a volgersi con grave danno ad uomini di dubbia fede. Ad evitare una tanto dannosa conseguenza, può essersi aggiunta la determinazione, che il minore potesse dimandare dal Pretore un curatore, che lo giovasse del suo consiglio, ed il cui intervento assicurasse l'altro contraente contro ogni azione criminale, e forse anche contro l'*Eccezione*.

Gli effetti della Legge furono probabilmente limitati al primo anno della cominciata maggiore età, e questa determinazione di tempo fu in seguito applicata alla *restituzione* a favore dei minori. A così opinare ci persuade la considerazione, che nella L. 19. *de minor.* (4. 4) il termine Pretorio della *restituzione* è detto *legitimum tempus;* la quale espressione si può spiegare in un modo soddisfacente in quella sola maniera, che fu da noi intesa ([1]).

(Giunta. 1849. — *Sistema del dritto romano moderno*, §. 7. §. 340).

Se noi volessimo ridurre ad un insieme il risultato delle nostre ricerche, le determinazioni e conseguenze certe della *Lex Plaetoria* sarebbero le seguenti: In primo luogo, la frode usata contro il minore era punita di querela criminale, di una multa, e d'infamia. Era in secondo luogo assicurato il minore mediante una *exceptio* contro l'azione proveniente da contratto fraudolento. In terzo luogo si prevenivano le conseguenze della *Lex Plaetoria* coll'intervento del curatore in ogni particolare negozio.

Ma i più dei moderni scrittori non si accontentano d'una tale interpretazione della Legge. Essi vi aggiungono ancora due altre determinazioni, per le quali essa prenderebbe un significato interamente diverso, giac-

([1]) Forse richiedevasi per il contratto il consenso del curatore, forse la sola presenza di questo, perchè il minore non rimanesse al tutto privo di consigli.

chè affermano, che tutte le *stipulazioni*, e che tutti i prestiti in denaro, nei quali il minore contraesse un debito, sarebbero inefficaci. Non si creda, che una tale opinione si limitasse al solo caso della esistenza dell'inganno negl'indicati contratti, nel quale caso sarebbe identica alla nostra, o almeno simigliante. Giacchè i propugnatori di essa affermano in generale la nullità di quei due contratti, come pure quella di tutti gli altri contratti fraudolenti, e considerano queste determinazioni come al tutto distinte ed indipendenti ([1]). Se per poco si consideri, quanto le *stipulazioni* fossero state particolarmente frequenti ed importanti nella vita civile dei Romani, vedrebbesi, che secondo una tale opinione i minori sarebbero divenuti *per la Lex Plaetoria* al tutto senza credito, e quasi simiglianti agl' impuberi.

A questa opinione contradicono le seguenti decisive ragioni. La politica considerazione, di cui facemmo parola, sarebbe stata per se sola bastante a rendere al tutto inammissibile una tanto forte limitazione per i minori. Ed una tale determinazione così limitata, com'è voluta dai propri difensori, riuscirebbe pure al tutto inconcepibile. Se incapaci erano i puberi a contrarre *stipulazioni*, avrebbero dovuto essi pure come gl' impuberi avere necessariamente tutori, della cui *auctoritas* si compiesse la loro capacità: ma di tali tutori non si ha notizia alcuna; che anzi la loro possibilità istessa è negata in tutti i tempi dal riconosciuto principio generale, che la tutela generalmente e necessariamente cessava al momento della pubertà. E sarebbe pure stato molto strano dichiarar nulle le loro *stipulazioni*, quando riconoscevasi loro il dritto molto più pericoloso di vendere la proprietà: giacchè niuno afferma, che un tal dritto sia stato loro negato. Che anzi, così opinando, la

([1]) Così per esempio Heinneccius, *Hist. Juris* P. I. §. 99. e *Antiqu. Lib.* I. T. 23. §. 6. il quale ammette cinque capitoli della *Lex Plaetoria*; ed i più lo hanno seguito. Naturalmente egli eleva da ogni singolo luogo degli antichi scrittori un principio isolato, e ne forma un capitolo a parte, il quale difetto di critica non è raro nel mentovato scrittore.

pena della *Lex Plaetoria* riuscirebbe al tutto oziosa, e quindi senza ragione. Se tutte le *stipulazioni* dei minori fossero state nulle, non sarebbesi creduto in alcun modo necessario minacciare di pena i contratti, nei quali erano tratti in inganno, ed anche quelli, che non potevano loro nuocere. Egualmente nulle erano le promesse degl'impuberi, ed a nessuno venne mai in pensiero di minacciare di pena coloro, dai quali fossero stati a ciò indotti, e forse anche tratti in inganno. Tutt'altro è della nullità dei contratti fraudolenti in quel modo che da me è stata intesa, ed alla quale poteva anche aggiungersi la minaccia della pena espressa nella Legge. Giacchè in questo caso ben potea l'ingannatore lasciarsi lusingare dalla speranza, che la frode non sarebbe venuta a luce o almeno non sarebbe stato possibile pruovarla, o pure che ne verrebbe garantito dalla prescrizione d'un anno. Sicchè era ben fatto prevenire una tale speranza col timore di severissima pena. Contradice pure a quella opinione tutto quanto di più certo è a nostra notizia sul dritto dei tempi posteriori, del pari che il dritto della *restituzione Pretoria*, con cui garantivansi i minori in tutte le loro azioni ed in ispecie nelle *stipulazioni* e prestiti ([1]), la quale sarebbe stata non solo oziosa, ma anche impossibile per le operazioni per loro stesse nulle ([2]). Una tale opinione è pure contraddetta dal fatto indubitato, che nel dritto posteriore questa pretesa nullità di tutte le *stipulazioni* dei minori non trovasi in menomo modo mentovata; che anzi sono questi nel godimento della più estesa capacità di azione. Può appena pensarsi, come mai la nullità delle loro *stipulazioni* una volta legalmente pronunziata, avesse potuto inosservata mancare. Perchè tante sì forti e generali ragioni combattono una tale opinione, era da aspettarsi, che si apportassero pruove più speciali ed evidenti a sostegno di essa. Ma molto deboli sono anche queste. La prima pruo-

([1]) L. 34. §. I. L. 27. §. I. D. *de minoribus* (4. 4.)
([2]) L. 16. *pr.* §. I. 3. D. *de minoribus* (4. 4.). « *Et generaliter probandum est, ubi contractus non valet, pro certo Praetorem se non debere interponere* ».

va si conterrebbe nel già citato luogo di Plauto, nel quale il minore si duole, che la *Lex quinavicenaria* lo porti a rovina, e vi si aggiunge come ragione: *metuunt credere omnes*. Pruoverebbero queste parole la nullità del prestito in denaro fatto ad un minore. Avea certo il creditore a temere della nullità del prestito, e quindi della perdita del danaro; se non che la pena della *Lex Plactoria*, (come anche la *exceptio* conseguente da essa), sarebbe pure bastante ragione per un tale timore. Non era forse facile querelare i creditori d'aver tratto in inganno il minore con denaro falsamente pesato o pagato, sicchè questi credessero molto più sicuro prestare il loro denaro a persone di maggiore età? sicchè quelle parole non pruovano in menomo modo la nullità del prestito. La seconda pruova, della quale si avvalgono a dimostrare la nullità delle *stipulazioni*, è tratta da un libro già perduto di Svetonio, e che è riprodotta da Prisciano in due luoghi diversi e con differenti parole. In entrambi i luoghi intende Prisciano pruovare, che la parola *stipulari*, che è usata il più comunemente ad indicare il fatto del creditore, e quindi l'acquisto d'un dritto, esprima alle volte anche quello del debitore, sicchè potrebbe tradursi per *stipulatione obligari*: tutt'altro è per lui di nessuno interesse: le sue parole sono le seguenti [1]. « *Svetonius in quarto Praetorum: minor* XXV *annorum stipulari non potest, passive dixit* ». Qui sembra certa e chiaramente espressa l'incapacità dei minori a stipulare, e conseguentemente la nullità delle *stipulazioni*. Ma l'altro modo, onde è riportato il medesimo luogo, è evidentemente molto più esatto, ed è il seguente [2]. « *Svetonius autem passive protulit in quarto Praetorum: Laetoria (Plaetoria) quae vetat minorem annis* XXV *stipulari* ». Non è necessario intendere le parole *vetat stipulari* per incapacità e nullità; che anzi una tale espressione sarebbe bene usata per quelle leggi, che minacciano solamente una pena

(1) *Priscianus Lib.* 18. c. 19.
(2) *Priscianus Lib.* 8. c. 4.

senza distruggere la validità dell'azione vietata ([1]). Tutto il frammento di Svetonio, che noi non conosciamo, era relativo senza dubbio alla pena, della quale la *Lex Plaetoria* minacciava l'inganno usato contro i minori; accennava forse particolarmente alle *stipulazioni*, come al caso più importante, senza però escludere anche gli altri. Quì può ritenersi per certo che Prisciano avesse erroneamente riportate le precedenti parole, nè alcuno dee farsene le meraviglie, giacchè quello a cui egli ragguardava, non era il contenuto, ma la forma grammaticale di *stipulari*. Sicchè nessuna pruova rimane a giustificare l'opinione quì esaminata e sì comune fra i moderni scrittori sulla *Lex Plaetoria*.

([1]) ULPIAN. *proem.* §. 2. « *Minus quam perfecta lex est quae vetat aliquid fieri, et, si factum sit, non rescindit, sed poenam injungit ei, qui contra legem fecit: qualis est Lex Furia testamentaria* ».

PARTE TERZA

IN INTEGRUM RESTITUTIO (*).

La *Lex Plaetoria* lasciando da una parte illimitata la libertà dei minori, ed aggravandosi dall'altra sopra coloro, che usavano l'inganno nel contrarre con costoro, dava pruova del più alto rispetto di tutti i rapporti civili. Probabilmente fu appunto un tale rispetto, che affievolì il desiderato patrocinio dei minori, giacchè l'inganno riusciva molto difficile a pruovare, e tanto maggiormente che l'astuto ingannatore provvedeva a tempo onde rendere impossibile una tale pruova. Si può in tal modo spiegare, perchè nei tempi posteriori, e forse non molto dopo, credettesi necessario un novello provvedimento, che continuò nella pratica e per i secoli posteriori in modo, che coi libri Giustinianei si è tradotto anche fra noi in Germania.

Il Pretore adunque dichiarava nell'Editto, ch'egli intendeva restituire *in integrum* i minori contro ogni fatto o negligenza, che risultasse a loro danno. Sicchè i contratti convenuti per imprudenza, o le fatte alienazioni erano in loro stesse valide ed efficaci, ma il Pretore poteva annullarle, considerarle come non avvenute, non ammetterne le conseguenze. Anche in tal modo non fu violata la libertà dei minori, ma ne furono molto meglio garantiti; giacchè il Pretore non si limitava agli stretti termini dell'inganno, riserbavasi però il dritto di determinarsi per libera e giusta estimazione del fatto. Ma perchè non ne seguisse per le persone, che si fossero ingaggiate coi minori, una illimitata incertezza dei loro dritti, un tale provvedimento fu limitato dalla condizione, che sarebbesi usato o durante la minorità, o immediatamente nell'anno posteriore. Come fu osservato, una tale limitazione fu probabilmente quì tradotta dalla *Lex Plaetoria*.

(*) Ginnla 1849 — *Sistema del dritto rom.* etc. §. 322.

L' influenza pratica di questo provvedimento è immediatamente manifesta: appare dall'altra parte come molto pericoloso per l'illimitato arbitrio, di cui potevasi abusare nell'applicazione, e che sì poco si accorda col ben noto carattere del dritto romano. Ma è da porre mente, che una tale applicazione non affidavasi ai giudici ordinari, ma era particolarmente riserbata al Pretore, la cui alta e nobile posizione era bastante garantia contro l'arbitrio e l'abuso. In prima la durata d'un anno della Pretura; un' ufficio a vita, ed anche un collegio di giudici, che non è soggetto a disciogliersi, può essere per una sì libera condiziono pericoloso al dritto dei cittadini, ma non così quello, ch'è limitato fra il breve termine d'un anno. È pure da fare attenzione al principio speciale del dritto politico romano, secondo il quale l'azione d'un magistrato poteva essere limitata da quella d'un simigliante o più alto magistrato, ed anche da quella d'un tribuno del popolo. Il *Praetor urbanus*, del quale è qui parola, sottostava alla vigilanza perenne dei due consoli, di tutti gli altri Pretori, e dei tribuni, e ciascuno di questi magistrati poteva con una sola parola porre un termine all' arbitrio di quello. Si arroge infine, che tutto quanto era fatto dal Pretore, seguiva alla presenza del popolo intero; e l'opinione di questo era per lui della più alta importanza, giacchè per una tale opinione potevagli essere conferito o negato tutto quanto ambiva di potere e d' influenza, e particolarmente quello che era per lui scopo immediato e molto più desiderabile, il Consolato. Si può con ciò spiegare, perchè non leggesi negli antichi scrittori alcuna querela sull' abuso della *Restituzione*, che ci appare sulle prime come tanto pericolosa.

Considerata in fine questa nuova determinazione nella sua connessione storica con la *Lex Plaetoria*, è evidente, che facevasi con essa un novello e gran passo per la difesa dei minori. La regola della *Lex Plaetoria* limitata al solo caso della frode ne pose il cominciamento. Ad essa fu aggiunta da una parte la *doli exceptio* non ispeciale per i minori, e dall'altra

la *Restitutio* a favore di costoro non limitata al solo caso dell' inganno. Sicchè la regola speciale della *Lex Plaetoria* trovossi interamente compresa in queste due molto più larghe determinazioni di dritto, e facilmente s' intende, perchè di questa Legge sia mancata quasi ogni memoria presso gli antichi giuristi.

PARTE QUARTA

COSTITUZIONE DI MARCO AURELIO.

Negli scritti di Ulpiano e dei contemporanei di lui si accenna ad una curatela permanente sui minori come istituzione generale ed ordinaria. In uno di essi ci si fa intendere, che fosse al tutto nuova ([1]); e con ciò si accorda il fatto, che non trovasi di essa traccia alcuna e certa nei primi tempi ([2]). Quando e da chi provenisse una tale disposizione, non ci danno a conoscere le nostre fonti di dritto: havvene d'altronde una notizia certa nel seguente luogo di Capitolino (in *Marco Cap.* 10): « *De curatoribus vero, quum ante non nisi ex lege Plaetoria, vel propter lasciviam, vel propter dementiam darentur, ita statuit, ut omnes adulti curatores acciperent non redditis causis* ».

Indubitato in queste parole è il solo principio, che Marco Aurelio il primo introdusse una curatela generale dei minori: tutt'altro fu obbietto di quistione, e fu pure variamente inteso. Io voglio darne la spiegazione, che credo più vera, e più capace a render completo quello che lo scrittore pensò e non espresse, ed intendo poi giustificarla con osservazioni particolari sulle singole espressioni, e sull'insieme di esse.

Fino a Marco Aurelio si conobbero tre soli casi di curatela.

([1]) L. I. §. 3. D. *de min.* (4. 4.) « *Et ideo hodie in hanc usque aetatem* (XXV *annorum*) *adolescentes curatorum auxilio reguntur* « La parola *hodie* forma una opposizione contro il ricordato e già vecchio editto Pretorio.

([2]) Ritengonsi come pruove certe 1) *Dio Cassius Lib.* 52. C. 20, in cui Mecenate nel suo discorso accenna a questa generale curatela, come a cosa ordinaria. 2) L. 8. D. *de adopt.* (1. 7.) — È impossibile che possa ritenersi come un documento storico il primo luogo, giacchè allo scrittore storico era al tutto indifferente per il suo scopo, che una istituzione dei tempi posteriori fosse collocata in quelli di Augusto. Tutt'altra è l'espressione del luogo delle Pandette, che sarà in seguito chiarito.

1. Per *Lex Plaetoria*, cioè a dire, quando un minore voleva menare a fine un affare, e dimandava un curatore speciale (*reddita causa*), ma piuttosto ad assicurare l'altro contraente contro qualunque azione o querela.

2. Per prodigalità.

3. Per demenza: in entrambi questi casi secondo le XII Tavole erano chiamati in prima gli agnati e *gentiles* come *legitimi curatores*, e quando essi mancassero delle condizioni ordinate dalla legge, un altro nominato dal Pretore ne prendeva le veci ([1]). Ma la novella curatela fu estesa da lui a tutti i minori, senza alcun rapporto ai bisogni particolari, e non finiva quando era compiuto l'affare speciale ([2]). Più d'ogni altra è stata contradetta l'opinione, che ritiene che tre sieno stati i casi di questa curatela, giacchè non è detto: *nonnisi vel ex lege Plaetoria, vel propter lasciviam* etc. *nonnisi ex lege Plaetoria*: e si afferma che per uso della lingua il primo *vel* sia indispensabile a supporre un tale significato ([3]). Ma una sì assoluta affermazione è già molto dubbia in uno scrittore come Capitolino; e perde ogni importanza considerando, che benchè sia vero, che il più delle volte ad ogni parte d'una tale disgiunzione si usi far precedere il *vel*, trovansi pure presso scrittori di tutti i tempi alcune eccezioni da una tal regola ([4]); per il che non è strano che una simigliante eccezione avvenisse anche nelle riportate parole. Potrebbesi al più dire, che la scelta epressione sia da biasimare a cagione del doppio signi-

([1]) *Ulpian. Tit.* 12. §. 1. 2. 3.

([2]) Una tale spiegazione trovasi in *Heinneccius, hist. juris* I. §. 99. *antiquit. tit.* I. *de curat.* §. 6. ci *ad Vinnium* §. 2. I. *de curat.* Con lui opinarono, con alcune modificazioni nei particolari, i più dei moderni scrittori.

([3]) Höpfner §. 7. Boelens p. 61.

([4]) *Plauti Mercator* II. 2. v. 38. 39. « *cape cultrum, seca digitum vel aurem, vel tu nasum, vel labrum.* » *Columella* II. 17. (18) « *Igitur cum locum..... per autumnum rapis vel napo vel etiam fama conseremus* « *Tacitus, Annal.* 1. 3. *Cajum, remeantem Armenia et vulnere invalidum, mors fato propera, vel novercae Liviae dolus abstulit* ».

ficato ; ma non perchè mancassero simiglianti esempi, fosse perciò grammaticalmente impossibile. Ha fatto inoltre meraviglia, che si adoperasse la parola *lascivia* ad indicare la qualità di prodigo. Una tale espressione è certamente usata per ogni sregolatezza in gradi ed applicazioni differenti, ed anche nei casi nei quali non trattasi di prodigalità. Ma appunto una tanto vaga e generale espressione meglio si accomodava al gusto d' un tale scrittore, senza che ci facesse bisogno aggiungere, che mancavasi d' una espressione propria ed usata ad indicare il carattere d' un prodigo, giacchè non è frequente quella di *prodigitas* o *prodigalitas*. Nè anche si vuole ammettere la parola *dementia* per pazzia, perchè essa esprimerebbe piuttosto una debolezza di mente, e la condizione del pazzo è particolarmente indicata nelle XII Tavole colle parole *furor*, *furiosus*. Su d'una tale espressione è da porre mente a quanto siegue: In prima sono al tutto inutili quei luoghi, nei quali essa prende un significato metaforico, ed accenna ad un alto grado d' insensatezza e dabbenaggine : sono da aver presenti quelli soltanto, nei quali un certo stato dello spirito è indicato col suo proprio nome. Limitandoci a questi, troviamo *demens* e *furiosus* usati nel medesimo significato, giacchè sono entrambi l' espressione del difetto compiuto di ragione, senza che importi tener conto della diversità delle manifestazioni esterne di questo, sicchè sarebbe ozioso occuparsi dei differenti dritti d'un simigliante stato. E Cicerone distingue il difetto compiuto di ragione dall'uso di questa,sebbene pure imperfetto,bastante a molti uffici della vita: denomina quello *amentia*, *dementia*, *furor*, questo al contrario *insania* o *stultitia* (1). Un medesimo

(1) *Cicero, tuscul. quaest.* III. 3. « *Nec minus illud acute, quod animi affectionem, lumine mentis carentem, nominaverunt amentiam eandemque dementiam ..... hanc enim insaniam, quae juncta stultitiae patet latius, a furore disjungimus ..... Itaque non est scriptum, si insanus, sed si furiosus esse incipit. Stultitiam enim censuerunt inconstantia, id est sanitate vacantem, posse tamen tueri mediocritatem officiorum et vitae communem cultum atque usitatum: furorum autem esse rati sunt mentis ad omnia caecitatem* ».

modo di esprimersi è comune agli scrittori giuristi e non giuristi, sicchè per un caso al tutto identico sono usato con arbitraria vicenda le parole *furiosus*, *demens* [1]. In molti altri luoghi in vero le parole *furor*, *dementia* letteralmente distinguonsi, giacchè non è dubbio, ch'esprima quella uno stato violento, uno più placato questa; però indicano entrambe il difetto vero o compiuto di ragione, senza che a queste due diverse denominazioni si associasse una differenza giuridica, e specialmente in applicazione alla curatela [2], giacchè non è dubbio che all' uno ed all' altro stato accennavasi senza distinzione alcuna nella disposizione delle XII Tavole. Al tutto differente da una tale condizione è quella della semplice debolezza di spirito, alla quale nessuno pensò mai applicare l'ordinamento delle XII Tavole, benchè più tardi i Pretori anche in questo caso come in qualunque altro di simigliante bisogno nominassero dei curatori [3]. Un tale stato è espresso con nomi diversi [4], ma non trovasi indicato in alcun luogo colla parola *dementia*. Così inteso un tal modo di esprimersi, è non solo probabile, ma anche necessario intendere in Capitolino per *dementia* la vera demenza, che sarebbe appunto il ca-

(1) *Lactantius*, *de vita beata* VII. 12. « *et in furiosis mens extinguitur, anima manet : et ideo non exanimes, sed dementes vocantur.* » L. 7. §. 1. D. *de cur. fur.* (27. 10.) « *si heredes dementis easdem res vindicent, quas curator alienavit, et exceptio opponetur..... replicatio dari debet..... quod si pretio accepto curator creditores furiosi dimisit, triplicatio doli tutos possessores praestabit.* » Così pure la L. 14. D. *de off. praes.* (1. 18) in un Rescritto del D. Marco.

(2) L. 6. D. *de cur. fur.* (27. 10) « *quoniam plerique vel furorem vel dementiam fingunt, quo magis curatore accepto* » etc. È detto il medesimo nella L. §. 1. *de tutor. et curator.* (28. 5.) L. 25. C. *de nupt.* (5. 4.) L. 28. C. *de ep. aud.* (1. 4.) L. 28. §. 1. C. *de administr.* (5. 37).

(3) §. 4. 1. *de cur.* (1. 23) L. 2. D. *de cur. fur.* (27. 10).

(4) *Fatuus* L. 2. D. *de postul.* (3. 1.) L. 21. D. *de reb. auct. jud.* (42. 5) — *Mente captus* §. 4. 1. *de cur.* (1. 23) L. 45. §. 2. D. *de excus.* (27. 1). Una tale espressione è però dubbia, ed il più delle volte è usata per la vera demenza, ed invece di *demens* — *Festus* v. *Mente captus* L. 2. C. *de cur. fur.* (5. 70.) L. 9. C. *de impub. et al. subst.* (6. 26.) L. 25. C. *de nupt.* (5. 4.) L. 28. C. *de ep. aud.* (1. 4.).

so, al quale si accenna nelle XII Tavole, e ch'è espresso colla parola sinonima *furiosus*. Si è data inoltre importanza anche alla parola *darentur*. Secondo la nostra spiegazione si accennerebbe quì particolarmente e principalmente ai *legitimi curatores* delle XII Tavole: mentre alcuni affermano, che ciò sia impossibile, giacchè Capitolino parla espressamente d'una *cura dativa*, e non della *legitima*. A combattere una tale obbiezione, non sarebbe necessario negare a Capitolino, come non giurista, la pretensione alla più grande proprietà del linguaggio giuridico; giacchè Ulpiano istesso usa l'espressione *dare* ad indicazione della *cura legitima* (1), e perchè non è a pretendere da Capitolino una maggiore precisione nelle cose giuridiche che da Ulpiano istesso, così anche nel citato luogo la parola *darentur* può tener le veci di *essent* o *fierent*. Il modo di esprimersi non era il medesimo per la curatela, che per la tutela (2). Infine le parole *non redditis causis* esprimono una opposizione ai casi precedenti, *redditis causis*, sia che si voglia riportarli, come alcuni pretendono, alla demenza o prodigalità, o pure, secondo che fu da noi dichiarato, ad un negozio giuridico a conchiudere. Al contrario è al tutto inammessibile la moderna opinione, secondo la quale sarebbe da intendere come se fosse detto: *antequam a tutore rationes redderentur* (3).

Una tale spiegazione prende una maggiore probabilità per ragioni storiche, giacchè il curatore dei minori, la cui origine è riportata alla *Lex Plaetoria*, ha un ufficio sì uniforme a quello del curatore ordinario e già noto, che sembra che non facesse che compierlo, senza che una tale legge aggiungesse alcuna cosa di nuovo. Si è obbiettato, che il racconto storico di Capitolino resterebbe secondo una tale spiegazione incompiuto, giacchè mancherebbe la curatela de-

(1) *Ulpian. Tit.* 12. §. 1. « *Curatores aut legitimi sunt, id est, qui ex lege* XII *tab. dantur* » *etc.* §. 3. « *his enim ex lege curator dari non poterat.* Il medesimo è ripetuto anche nella L. 3. §. 1. D. *de tutelis* (26. 1).

(2) L. 5. *pr.* D. *de legit. tutor.* (26. 4).

(3) Boelens, p. 67. 104. 114.

gli assenti etc. Una tale obbiezione è vera, ma potrebbe farsi contro qualunque spiegazione senza contradirne alcuna: poteva bene Capitolino accecontentarsi di noverare i casi più importanti, o quelli che avevano la loro ragione in una legge, e non nel semplice ministero dei Pretori. Si è fatta una colpa infine del difetto d'un ordine naturale nell'esprimersi, giacchè in un tale luogo parlasi in prima dei minori e della *Lex Plaetoria*, poi dei prodighi e dementi ricordando le antiche XII Tavole, e si ritorna in fine novellamente ai minori. Ma è da considerare che essendo la Costituzione di Marco Aurelio relativa ai minori, poteva porgere occasione allo scrittore di cominciare il suo trattato storico dalla curatela dei minori, aggiungendo poi delle rimanenti curatele in poche parole solo quello, senza cui un tale trattato sarebbe rimasto incompiuto.

Molti scrittori diversamente opinarono sul luogo di Capitolino. Le loro opinioni si accordano a subordinare e non a coordinare colla *Lex Plaetoria* la *lascivia* e la *dementia*, come motivi di una curatela. A loro avviso Capitolino avrebbe detto: prima di Marco Aurelio non fuvvi altra curatela (almeno dativa) che quella per *Lex Plaetoria*, e fu questa relativa alla sola *lascivia et dementia*. Ma nello svolgimento particolare d'una tale opinione i sostenitori di essa disconvengono moltissimo fra loro. Pensano alcuni, che la *Lex Plaetoria* avesse ordinata una curatela dativa per i prodighi e dementi tutti (senza alcun riguardo di età), ed in quei casi, per i quali non bastasse la *legitima cura* ordinata dalle XII Tavole ([1]). Ma appunto in questi casi la curatela fondavasi, come è detto espressamente da Ulpiano, non sulla Legge, ma sulla semplice giurisdizione del Pretore ([2]); senza che noi credessimo necessario aggiungere, che la *Lex Plaetoria* così intesa prenderebbe un tutt'altro significato, e mancherebbe al tutto di connessione. Altri per contrario, e sono questi i più, intendono limitare la curatela della *Lex Plaetoria* a

([1]) Boelens p. 45. 65. 87.
([2]) *Ulpian Tit.* 12. §. 3 — §. 4.

quei soli minori, che fossero in pari tempo *lascivi o dementes*. Contro questi potrebbesi giustamente elevare l'obbiezione, che già da tempi remoti le XII Tavole provvedevano di curatori tutti i prodighi e dementi, fossero pure minori o maggiori: sebbene cerchino essi sottrarsi a questa obbiezione limitando la nuova curatela a quei casi, per i quali le XII Tavole in difetto di agnati ecc. non sarebbero applicabili ([1]), ed a quei minori, che non fossero realmente prodighi o dementi, ma sregolati o schiocchi ([2]): al che si avrebbe particolarmente a rispondere, che *dementia* non significò mai schiocchezza.

La ragione del bujo, di cui è coperta la Costituzione di Marco Aurelio, proviene principalmente dal fatto, ch'essa apparve in un tempo, nel quale lo svolgimento del dritto mediante l'Editto Pretorio non più continuava. E perchè non fu trovata contenuta nell'Editto, ne seguì, che non fu addetto per essa alcun titolo delle Pandette, che avrebbe dato indubitatamente occasione ad una trattazione assai più comprensiva e connessa nelle nostre fonti di dritto. Ora è forza accontentarci di raccogliere il contenuto e lo svolgimento successivo e pratico di essa dai singoli e sparsi luoghi degli antichi giuristi, e particolarmente dai libri di dritto di Giustiniano, giacchè le più antiche notizie, che trovansi in Cajo ed Ulpiano sono così povere, che non ne possiamo essere veramente chiariti ([3]).

La maniera più semplice di provvedere al bisogno sarebbe stato di pareggiare i minori agl'impuberi, di dichiararе cioè nulle le loro azioni, di assoggettarli egualmente ai tutori, sia che vi assentissero, o

([1]) Un tale ripiego è contradetto come la precedente opinione da *Ulpiano Tit.* 12. §. 3.

([2]) *Crusius Cap.* 2. *Hertoghe* §. 7. *Seger* §. 6. Breitsprecher §. 14. Hopfner §. 14. Una tale opinione non si sostiene in alcun modo, quando pretendesi (come per esempio da Hertoghe), che i minori sregolati o schiocchi ricevessero un curatore a proprie preghiere.

([3]) Cajo probabilmente può al più aver conosciuta e ricordata la Costituzione, ma non letto il frammento principale. *Cajus lib.* 1. §. 197. 198, da paragonare con *Epit. Caji. Lib.* 1. *Tit.* 8.

contradicessero. Noi già pruovammo quali ragioni ostassero ad un provvedimento sì efficace e violento, e queste voglionsi considerare come decisive anche oggigiorno, benchè i rapporti politici sieno interamente diversi. Dalle investigazioni, che seguono, si addimostrerà, che i minori conservarono la loro capacità, nè tutori furono loro imposti: cercossi piuttosto raggiungere lo scopo per mezzi indiretti e rispettosi, sulla natura vera dei quali i più dei moderni scrittori variamente opinarono. Tutti i dubbi provengono dalle apparenti contradizioni delle più antiche fonti del dritto, giacchè la curatela dei minori è sempre rappresentata da una parte come generale e necessaria, dall' altra come arbitraria, e conseguentemente non generale, ma fortuita.

La generalità e necessità della curatela sembra potersi dedurre da quei testi, nei quali è considerata come ordinaria e comune, facendo pure sovente osservare, che i minori sieno troppo giovani ad amministrare senza pericolo i propri beni [1]; ma ancor più determinatamente da quei luoghi, nei quali è detto, che non si dovesse affidar loro l' amministrazione del patrimonio, e che i consoli ed amministratori, che ciò facessero, opererebbero non rettamente, giacchè un tale arbitrio spettava al solo imperadore, ed anche da questo usavasi molto di rado [2].

Ma dall' altra parte espressamente è detto, che il minore riceveva il curatore solamente per volontà e

[1] L. 1. §. 3. D. *de minor.* (4. 4). « *Et ideo hodie in hanc usque aetatem* (XXV *annorum*) *adolescentes curatorum auxilio reguntur etc.* L' istesso è detto in *Caji*, *Epit.* L. 1. *Tit.* 8. *Ulpian. Tit.* 12. §. 4. e *pr.* 1. *de curat.* (1. 23). Meno certe sono le seguenti parole di Capitolino: *ut omnes adulti curatores acciperent*, giacchè *acciperent* può significare sì bene una semplice possibilità che un dovere.

[2] L. 1. §. 3. L. 2. L. 3. *pr.* D. *de minor.* (4. 4.) « .... *nec ante rei suae administratio eis committi debebit, quamvis bene rem suam gerentibus — Nec per liberos suos rem suam maturius a curatoribus recipiat ..... Denique D. Severus et Imp. noster hujusmodi Consulum vel Praesidum decreta quasi ambitiosa esse interpretati sunt. Ipsi autem perraro minoribus rerum suarum administrationem extra ordinem indulserunt et eodem jure utimur* ».

per consenso proprio, il che può intendersi della istituzione d' una curatela in generale, e della scelta d' una determinata persona a curatore ([1]). Quanto una tale regola siasi rispettata, lo pruovano appunto le aggiunte eccezioni, delle quali sarà parola fra poco.

Come mai potrebbesi risolvere una tanto manifesta contradizione? A ciò non bastarono molti tentativi. Fu detto, che la necessità della curatela fosse stata istituita da Marco Aurelio, ed abolita ben tosto dopo di lui ([2]): ma l' una e l' altra curatela, la libera e la necessaria sono riportate nei libri di dritto di Giustiniano, ed entrambe durarono contemporaneamente. Affermarono alcuni, che la curatela sia stata necessaria, ma libera la scelta della persona del curatore ([3]) : se non che il testimonio degli antichi scrittori indica come libera la curatela istessa senza accennare ad una tale distinzione: ed anche non vedesi, per quali mezzi un minore, quando non gli piacesse alcun curatore, potrebbe essere stato astretto a decidersi per l' elezione di uno di essi. Si è detto in fine, che il minore aveva in prima una illimitata libertà, ma determinatosi una volta per un curatore, era forza per lui accettarlo ([4]). Una tale distinzione non è al tutto improbabile, ma per se sola non è bastante a spiegare come la curatela avesse potuto addivenire una istituzione generale ed ordinata, nè si comprende come avessero voluto i minori volontariamente assoggettarsi ad una volontà straniera: giacchè trattandosi di semplice consiglio ed assistenza nei loro affari, l' uno e l' altra, come è facile pensarlo, non potea mancare ad essi per altri modi, senza astringersi da loro medesimi ad una elezione immutabile. Non si può certo non riconoscere, che molte ragioni potevano determi-

([1]) §. 2. 1. *de curat.* (1. 23) « *Item inviti adolescentes curatores non accipiunt , praeterquam in litem* « L. 13. §. 2. D. *de tutor. et curat.* (26. 5.) *minoribus annorum desiderantibus curatores dari solent* « etc. L. 2. §. 4. 5. D. *qui petant* (26. 6.) L. 43. §. 3. *de procur.* (3. 3.) L. 6. c. *qui petant* (5. 31).

([2]) Nykerk p. 16.

([3]) *Crusius cap.* 8. 9. Boelens p. 111. 112.

([4]) Hertoghe §. 10. Thibaut, *Pandette* §. 402. dell' ottava edizione.

nare il minore a dimandare volontariamente un curatore, dal quale non gli era permesso novellamente sottrarsi a suo talento. Il curatore nominato a sua richiesta dovea prendere l'amministrazione forse difficile dei beni, al che era ben raro, che si fosse alcuno determinato di buon grado. Inoltre, come fu sopra pruovato, riusciva alcune volte necessario un curatore per affari speciali: ma che questi si limitasse al bisogno particolare era ben difficile, in ispecie, quando il minore stanziasse lungi da Roma. Risultava infine al minore dalla nomina del curatore un credito maggiore per gli affari necessarii di dritto, giacchè una tale nomina rendeva impossibile, e nel fatto molto inprobabile la *restituzione*. Questi particolari motivi si afforzano dalla osservazione generale, che il dimandato curatore, cui il minore istesso aveva ad eleggersi, potea perciò appunto essere di meno grave limitazione alla sua libertà. Ma tutte queste ragioni suppongono un bene intenzionato ed avvisato minore; mal si converrebbero ad uno, che sconsideratamente operasse. Ed è pure da osservare che le indicate pruove accennano a tali casi, nei quali il minore avea a sommettersi alla curatela, quando pure vi ripugnasse.

La soluzione più soddisfacente d' una tale difficoltà ci viene dall' obbligo indiretto, che avevano i minori di lasciarsi assegnare un curatore a propria richiesta, ed anche loro malgrado. A quest' obbligo indiretto già ricorse il pensiero di molti, ma io credo, non rettamente. Si è, per esempio, opinato, che il Pretore sequestrasse i beni del minore, sicchè fosse forza per questo decidersi per un curatore, per non perdere al tutto il godimento delle sue rendite; ma non è fatta in alcun luogo menzione d'un tale doveroso sequestro, che anzi interamente contradice alle istituzioni romane, e manca al tutto d'una forma pratica di applicazione. Affermano altri, che la tutela fosse stata protratta sino a tanto che il minore si determinasse a dimandare un curatore (1): sicchè

(1) *Raevardus Varior.* 1. 17. *Heinneccius*, *ad Vinnium* §. 2. 1. *de curat.*

secondo ch' essi opinano la tutela avrebbe dovuto durare sino agli anni venticinque; ma una tale prorogazione non solamente non può essere pruovata, ma è pure contradetta dalle più certe autorità, secondo le quali la tutela non durava mai al di là della pubertà ([1]). Quello che in qualche modo simiglierebbe ad una tale prorogazione, è di tutt' altra natura, come sarà ben tosto pruovato, ed appunto e più che ogni altro contradice ad un tale preteso ritardo indeterminato e vago. L'obbligo vero ed indiretto è piuttosto in connessione con i casi eccezionali, nei quali al minore anche ripugnante era forza ricevere un curatore, e queste eccezioni sono le seguenti ([2]).

A. Il minore non potea intentare una lite senza l'assistenza ed il consenso del curatore: e quando egli ne avesse uno generale da lui stesso dimandato, bastava questi per ogni speciale bisogno. In caso opposto non si dava ascolto al minore come reclamante sino a quando non dimandava un curatore che assistesse ad una tale lite. Quando egli era querelato, ed aveva in non cale di dimandare un curatore secondo il desiderio del querelante, (e forse per sottrarsi in tal modo all'azione), spettava al Pretore nominare ad istanza di quello un curatore, che in tal caso era necessario, ed imposto ([3]). Non limitavasi questi a dare il suo consiglio, ma il suo consenso era necessario, sicchè contro la volontà di lui non poteva cominciarsi una lite ingiusta e sconsiderata.

([1]) *pr.* 1. *quib. mod. tut.* (1. 22) ed in altri testi.

([2]) Rigorosamente considerando non è da noverare fra queste eccezioni il principio ammesso già da lungo tempo priá di Marco Aurelio, che il minore non potesse essere *arrogato* senza l'assistenza d'un curatore da lui stesso dimandato. L. 8. D. *de adopt.* (1. 7). Giacchè questa era una delle forme e condizioni dell'arrogazione, la quale era ritardata fino a quando il minore non decidevasi per un curatore: ma non dava mai il dritto di assoggettarlo ad una curatela.

([3]) §. 2. 1. *de curat*, (1. 23.) « *inviti adolescentes curatores non accipiunt, praeterquam in litem.* » L. 1. §. 3. 4. D. *de admin.* (26. 7.) L. 1. C. *qui pet.* (5. 31.) L. 11. C. *qui dare* (5. 34) L. 2. C. *qui legit pers.* (3. 6.).

B. Il rapporto d'un minore verso il suo debitore dava sovente occasione alla nomina d'un curatore, giacchè senza di ciò il debitore correva pericolo, che il denaro fosse disperso, e si ammettesse quindi la *restituzione* contro il pagamento. Io intendo noverare simiglianti casi, tenendomi alla L. 7. §. 2. *de minor.* (4. 4), e riportandoli con le medesime parole, ma in un ordine differente.

1) Quando il minore reclamava contro il debitore: ciò non poteva avvenire altrimenti che dopo l'assegno d'un curatore, come fu già pruovato. Ma il debitore poteva sempre pretendere, che un tal curatore assistesse alla lite ed assentisse anche al pagamento:

« *Et ideo si minor conveniat debitorem, adhibere debet curatores, ut ei solvatur pecunia: ceterum non compelletur solvere* ».

Il pagamento non facevasi al curatore, (purchè non fosse questi un amministratore dei beni richiesto dal minore, un *generalis curator*), ma coll'intervento di questo ai minori ([1]). Il debitore era in tal modo assicurato da ogni *restituzione*, giacchè ogni risponsabilità cadeva sul curatore: e questi assentiva solo quando era certo dell'uso vantaggioso del denaro: in caso contrario il pagamento rimaneva intatto, ed era una necessità per il minore, quando gli piacesse avere il denaro, usarlo coll'assistenza del curatore.

2) Quando però in questo caso il debitore intendeva pagare per esentarsi da maggiori interessi, e voleva assicurarsi da ogni *restituzione*, potendo il pagato denaro essere perduto, doveva deporlo in un tempio: ma quando eravi un curatore generale, poteva pagare a questo con piena sicurezza:

([1]) Questo risulta ad evidenza dalla riportata lezione fiorentina del testo. Nella Vulgata leggesi *curatorem*; altri proposero *eis*. Nell'uno e nell'altro modo ci si porge in prima il concetto molto più chiaro, ma nel fatto meno vero d'un pagamento al curatore, giacchè il curatore alla lite non avea in alcun modo ad amministrare, ma solamente ad assentire. Ulpiano molto avvisatamente ha usato il plurale *curatores*, perchè non si avesse a dubitare, che il pagamento facevasi al minore, e non al curatore.

Sed hodie solet pecunia in aedem deponi, ut Pomp. *Lib.* XXVIII *scribit, ne vel debitor ultra usuris oneretur, vel creditor minor perdat pecuniam: aut curatoribus solvi, si sunt.*

Un tal mezzo porgevasi per conseguenza anche al debitore, che volesse volontariamnete pagare senza che ne fosse stato richiesto.

3) Poteva inoltre il debitore per Costituzione degli Imperadori *(divi Fratres)* instare, perchè il minore si lasciasse nominare un curatore generale, al quale avesse potuto egli sicuramente pagare:

Permittitur etiam ex constitutione Principum debitori compellere adolescentem ad petendos sibi curatores.

Come la parola *compellere* sia da intendere, non è detto: ma io penso che non si abbia a spiegarla per un vero costringimento, (giacchè a ciò fare non è indicato alcun mezzo), ma per dimanda da farsi ai minori mediante il Pretore. *Permittitur* vuol dire, che una tale richiesta non potevasi rigettare come un impertinente immischiarsi in estranee faccende.

4) È pure possibile, che il Pretore nell'obblio d'una tale regola avesse costretto il debitore al pagamento senza curatore. In tal caso si avrebbe potuto incolpare al debitore di aver negletto di opporsi alla ingiusta dimanda del Pretore: ma anche questo sarebbe stato iniquo, e fu in seguito negata al minore la *restituzione* contro un pagamento in siffatta maniera eseguito: *(quid tamen si Praetor . . . . auditurum non esse).*

C. Un simigliante caso poteva infine ripetersi al cessare della tutela. Quando un pupillo toccava la pubertà, finiva immediatamente la tutela. Ma il precedente tutore doveva fare accorto il minore, perchè si provvedesse d'un curatore generale. Un tale dovere, benchè l'adempimento di esso non riuscisse possibile prima della pubertà, era però considerato come l'ultimo atto della tutela, sicchè il trascurarlo dava luogo alla *tutelae actio.* Con la nomina del curatore cessava anche questo ultimo momento d'un tale ufficioso dovere del

tutore [1]. Ma che era mai da fare, quando il minore non piegavasi all'ammonizione del tutore, piacendogli meglio non avere alcun curatore?

Il tutore aveva in contradizione del minore interessi svariati e speciali. Gl'importava in prima di essere quitato del conto dell'amministrazione, e che ciò fosse avvenuto al più presto, giacchè era a quel momento provveduto di mezzi di pruova, che forse gli sarebbero mancati in seguito. A ciò fare non gli era data azione alcuna [2]. Quando il minore otteneva a sua istanza un curatore generale, il tutore poteva presentare a questo il conto, il che gli sarebbe stato impossibile in caso contrario: perciò dee essere stato concesso al tutore di dimandare egli stesso un curatore per questo speciale bisogno, il quale curatore avrebbe avuti i medesimi dritti che il curatore generale [3]. In secondo luogo poteva risultare dal conto, che il tutore avesse dritto a dimandare quello che si trovasse d'avere avanzato: ed in tal caso il minore doveva anche suo mal grado accettare un curatore. Poteva in terzo luogo il tutore essere debitore, ed il suo rapporto col minore era quello di qualunque altro debitore: al pari di questo doveva provvedere, che non soffrisse una *restituzione* posteriore. Ed a tal proposito erano appli-

(1) L. 5. §. 5. D. *de admin.* (26. 7.) « *Si tutor pupillum suum puberem factum non admonuerit, ut sibi curatores peteret (sacris enim constitutionibus hoc facere jubetur, qui tutelam administravit) an tutelae judicio teneatur? Et magis puto sufficere tutelae judicium, quasi connexum sit hoc tutelae officio, quamvis post pubertatem admittatur.* » L. 33. §. 1. D. *de admin.* (27. 7.). « *Officium tutorum curatoribus constitutis finem accipit* » Non è dubbio, che da questi luoghi originossi l'opinione della proroga della tutela, sebbene qui non si accenni all'amministrazione dei beni fino ad un tempo indeterminato, ma ad un obbligo speciale da aver luogo alla pubertà.

(2) L. 3. §. 1. *de contraria tut.* (27. 4.) « ..... *nemo dixit, in hoc agere quem contrario posse, ut tutelae judicio liberetur, sed tantum de his, quae ei propter tutelam absunt* ».

(3) L. 7. C. *qui pet.* (5. 31.) « *Admone eam, quae quondam pupilla tua fuit ..... ut sibi petat curatorem. Quod si ea petere neglexerit quo maturius possis rationem reddere administrationis .... petere curatorem non vetaberis* ».

cabili le regole tutte, che sono raccolte sotto la lettera B relativamente ai debitori dei minori. Così pure la fine della tutela poteva in molti casi dare occasione alla nomina di curatori speciali, ed altre volte il minore istesso potea pensare che fosse del suo interesse dimandare un curatore generale. La possibilità, che il minore potesse essere direttamente costretto a ciò fare, non può essere anche sotto un tal rapporto in alcun modo giustificata.

Per queste considerazioni ci addiviene chiaro ed indubitato tutto quanto ci è dato a conoscere sulla condizione reale delle cose a questo tempo. Si spiega da una parte, come la nomina dei curatori generali dipendesse dalla libera volontà dei minori, e come dall'altra molti di questi potessero pure rimanere senza curatori. Che questo nella realtà non avvenisse di rado, ci è pruovato dalle singole pruove [1], come pure dalla perenne menzione dei curatori speciali per particolari affari, i quali altrimenti non sarebbero stati necessarî e nè anche possibili. Un tal fatto non deesi in alcun modo attribuire ad abuso e negligenza delle autorità, (sebbene anche questo potesse molte volte succedere), ma avveniva generalmente nei due seguenti casi: in prima, quando al cominciare della pubertà, non eravi una massa importante di beni, che poneva la necessità d'un curatore [2], ed in ciò appunto una tale curatela distinguevasi dalla tutela, la quale in ogni caso dovea essere ordinata senza riguardo alla estensione della proprietà. In secondo luogo quando il figlio toccata appena la pubertà si affrancava dalla potestà paterna, ed addiveniva indipendente da qualunque tutela. Anche in questo caso non è dubbio, ch'era data facoltà al minore di domandare un curatore; ma tutte le mentovate occasioni della curatela, che si origi-

(1) Così per esempio nella L. 3. C. *de in int. rest. min.* (2. 22.) della quale ci gioveremo in seguito. L. 7. §. 2. *de minor.* (4. 4.) « *aut curatoribus solvi, si sunt* » è questo presupposto come qualche cosa non ordinaria ad avvenire.

(2) L. 6. C. *qui petant* (5. 31.) « ..... *cum puberes minores amis* XXV. *ipsi sibi curatores, si res eorum exigit petere debeant* ».

navano col cessare della tutela, vi mancavano interamente, ed il più delle volte non era un curatore generale che nomavasi. Quando perciò Ulpiano dice (XII. 4.) » *Praeterea dat curatorem ei etiam, qui nuper pubes factus idonee negotia sua tueri non potest* », io non comprendo una tale espressione per una generale indicazione del minore, ma la prendo letteralmente, e v' intendo, che l' istituzione regolare di simiglianti curatori potea essere ordinata per quei minori soltanto, che si trovavano di uscire dalla pubertà. Sarebbe anche inpropriamente esprimersi, quando volesse denominarsi *nuper pubes factus* colui, che alla morte del padre avesse già ventiquattro anni.

Una breve considerazione dei rapporti pratici, quale essi dovettero ordinarsi in conseguenza dell'ordinamento di Marco Aurelio, varrà a maggiormente chiarire questa materia.

Il minore riceveva solamente a propria richiesta un curatore generale, non differente da quello ch' egli stesso nominava. Ma con ciò non è detto, che il Pretore dovesse necessariamente piegarsi ad una tale dimanda; che anzi egli prendeva in considerazione l' idoneità di quello che gli veniva proposto ([1]), potendo anche rigettarlo; e per dirla con altre parole, il minore aveva un semplice dritto di *presentazione*.

Il curatore, poichè nominato, aveva sui beni del minore e senza bisogno del consenso di questo un dritto di amministrazione egualmente libero che quello del tutore durante la minorità. Egli poteva istituir giudizii per questi beni, ritirare i crediti, alienare la proprietà non altrimenti che un tutore ([2]).

Obietto di questa amministrazione del curatore era soltanto quella proprietà, che il Pretore gli dava ad amministrare, o che perciò dovea essere già esistente

([1]) L. 13. §. 2. D. *de tutor et cur.* (26. 5.) « *si curator patronus petatur, fides inquisitionis pro vinculo cedet cautionis* ».

([2]) L. 1. §. 3. 4. D. *de administr.* (26. 7.) — L. 14. §. 7. D. *de sol.* (46. 3.) L. 7. §. 2. D. *de minor.* (4. 4.) Per il dritto di alienazione è pruovato, che la positiva limitazione del Senatoconsulto estendevasi anche ad esso. L. 1. §. 2. D. *de reb. cor.* (27. 9.).

al tempo della sua nomina. Sicchè questi pregato e nominato immediatamente al cessare della tutela, non avea nè potere nè risponsabilità per quei beni, che il minore in seguito per eredità, per industria propria o per altri modi si procacciasse, e quando volevasi che questi pure fossero soggetti alla curatela, facea di bisogno, che il curatore fosse stato novellamente pregato e nominato. In ciò questa curatela si differenziava dalla tutela, che estendevasi sempre alla intera proprietà del minore, sia presente o avvenire, onde era detta generale [1], e distinguevasi per una tale denominazione dalla speciale [2]. Una tale universalità di carattere di questa aveva una doppia espressione: indicava in prima, ch'essa comprendeva un insieme di beni, ed è pure possibile, che si estendesse a dritti molto svariati: accennava in secondo luogo alla sua durata, giacchè per ordinario cessava alla piena maggiorità. Entrambe queste qualità mancavano al curatore, a quello, per esempio, d'una causa d'un minore, giacchè ogni suo dritto limitavasi ad una bisogna speciale, e finiva col cessare di questa.

Ma quale era la condizione del minore a questi tempi? Qui fa mestieri distinguere quanto segue: rispettivamente ai beni soggetti alla curatela ed in rapporto dell'alienazione di questi e della esazione dei crediti il minore era pareggiato al prodigo interdetto, sicchè tutto quanto fosse stato fatto senza il curatore sarebbe stato nullo ed inefficace [3]. L'intera curatela era istituita, perchè questi beni rimanessero intatti: ed

[1] *Generalis curator.* L. 61. D. *de jure dot.* (23. 3.) — *generalis administratio* L. 6. C. *de magistr. conven.* (5. 75.) — *in omnem rem.* L. 15. D. *de tutor. et cur.* (26. 5.).

[2] *Ad species datus.* L. 8. D. *rem pupilli* (46. 6.).

[3] L. 3. C. *de in int. rest. min.* (6. 22.) « *Si curatorem habens minor* XXV *annis post pupillarem aetatem res vendidisti, hunc contractum servari non oportet: cum non absimilis ei habeatur minor curatorem habens, cui a praetore curatore dato bonis interdictum est* (non *absimilis*, per tutto quanto riguarda le alienazioni). *Si vero sine curatore constitutus contractum fecisti, implorare in integrum restitutionem, si necdum tempora praefinita excesserint, causa cognita non prohiberis* ».

a ciò fare era d'uopo rendere impossibile ogni minoramento di essi — Dall'altra parte la capacità di azione personale e propria del minore non cambiava per la nomina del curatore; sicchè quegli poteva da se stesso contrarre dei debiti, senza però che dovesse il curatore pagarli dai beni amministrati; ma erano essi validi, ed il minore poteva soffrirne reclamo, sì durante la minorità, che posteriormente. Questo importante principio trovasi espressamente pronunziato in più testi del dritto romano, e con maggiore evidenza nel seguente: « *Puberes sine curatoribus suis possunt ex stipulatu obligari* »: [1] cioè a dire, che anche quei minori che avevano curatori, potevano addivenire *ex stipulatu* debitori senza l'intervento dei loro curatori, sia che questi lo ignorassero, sia che vi si opponessero. Quello che leggesi in contrario nelle fonti del dritto è poco rilevante [2]. D'altronde per quanto un tale principio fosse chiaramente espresso, non rimuove però ogni dubbio, giacchè in alcun modo non rileva per le conseguenze, che alcuno alieni immediatamente i suoi beni, o si renda debitore di quello ch'essi importano. È perciò che anche i più moderni giuristi negarono costantemente questo principio, ed usarono i mezzi più arbitrarii per intravedere in quelle parole un tutt'altro significato [3]. Ma una più ponderata considerazione pruova, che in quel principio non si contiene alcuna contradizione, come molti avvisano; e diviene molto più chiaro considerando che dai debiti, che si contraggono, non seguita immediatamente un danno reale, ma sì bene dall'obbligo posteriore dell'adempimento di essi: da un tale pericolo però assicurava i minori la *re-*

(1) L. 101. D. *de verb. obl.* (45. 1.) L. 141. §. 2. *eod.* L. 43. *de obl. et act.* (44. 7.) *Fragm. Vat.* §. 110.

(2) Come per esempio la citata L. 3. C. *de in int. rest. min.* (2. 22.) nelle parole «*hunc contractum servari non oportet*»: donde conseguirebbe, che l'obbligazione come tale sarebbe nulla. Ma è solo da osservare, che in tutto il luogo parlasi della vendita della proprietà, e per *contractus* qui s'intende l'intero processo degli atti giuridici, a cui base stava il contratto di vendita.

(3) Per esempio nelle citate parole si volle emendare *obligare* invece di *obligari*, o pure non *possunt* in luogo di *possunt*.

stituzione, che in generale praticavasi a loro favore. Dalle alienazioni al contrario poteva seguire un danno sì irreparabile, che più non valesse a provvedervi la *restituzione* istessa. Era dunque conseguente, che si rilasciasse ai minori la possibilità di contrarre debiti, perchè la loro personale capacità non minorasse, e si rendesse nel medesimo tempo impossibile il dissipamento dei beni esistenti.

Quell'accordo in fine di azione delle due persone, che era sì frequente ed importante nella tutela sotto forma della *auctoritas*, avveniva sol di rado nel rapporto del minore col curatore. Il curatore aveva soltanto a curare l'intera amministrazione dei beni, e poteva anche solo instituir giudizii; ma ove questi o la *judicata actio* interessassero immediatamente la persona del minore, sicchè importasse tener lontano il curatore dalla sfera di azioni tanto pericolose, il minore doveva operare per se stesso, esprimendo il curatore il suo *consensus*. Quando piaceva al minore lasciarsi *arrogare*, interveniva egli stesso come persona principale, ma vi si richiedeva pure ed espressamente il consenso del curatore ([1]). Non è detto infino qual modo si tenesse, quando qualche cosa doveva essere distratta dai beni del minore in un modo solenne per *mancipatio*, o in quello *in jure cessio*. Il curatore era al tutto incapace a queste operazioni, giacchè a ciò fare non bastò mai un estraneo rappresentante. È molto probabile che il minore imprendesse da se solo un tal fatto, e che il curatore avesse solamente a dichiarare il suo consenso, che simigliava alla *auctoritas* del tutore, sebbene alquanto meno reale, giacchè non compieva il difetto della capacità personale, (come l'*auctoritas* faceva), ma rimuoveva soltanto l'ostacolo materiale proveniente dalla interdizione. Sarebbe erroneo opinare, che lo scambievole accordo di entrambi avesse potuto bastare a dare maggiore stabilità ad un negozio, e rendesse in tal modo oziosa la *restituzione*, giacchè questa ammettevasi, sia che il

([1]) L. 8. D. *de adopt.* (1. 7.).

solo minore o il solo curatore, o entrambi avessero operato [1].

Merita però che si faccia speciale considerazione relativamente ai minori femminili del rapporto del curatore nuovamente istituito coll'antico tutore del sesso. Potrebbesi pensare, che la novella istituzione rendesse al tutto inutile o assorbisse una tale ragione di tutela, e che l'uno e l'altro ministero fosse stato esercitato da una medesima persona. Nè l'uno nè l'altro caso seguì, che anzi entrambi continuarono sì distinti nella loro origine e funzioni, che per lungo tempo rimasero diversi l'uno dall'altro. Quando dunque il minore voleva compiere una delle quattro azioni, alle quali era necessità che intervenisse l'*auctoritas* del tutore, contrarre, per esempio, un debito, non poteva il curatore tenere le veci del tutore [2]; come dall'altra parte questi non avea che ad autorizzare, e non ad amministrare i beni, senza che per conseguenza potesse sostituire il curatore [3]. La curatela era istituita solamente a nomina del Pretore, ed a richiesta del minore: la tutela del sesso era in prima ordinata per testamento, ed in difetto di questo per rapporti generali di dritto (*legitima tutela*), l'agnazione per i liberi (annullata per la *Lex Claudia*), il patronato per i liberti, continuato anche nei tempi posteriori. Quando dunque, per esempio, i minori liberti lasciavansi dal Pretore nominare a curatore il patrono, che era il loro *legitimus tutor*, due uffici, l'*auctoritas*, e l'amministrazione dei beni trovavansi casualmente associati nella medesima persona [4].

(1) L. 2. 3..5. C. *si tutor. vel. cur. interven.* (2. 23.) L. 5. C. *si adv. rem. jud.* (2. 27.).

(2) *Fragm. Vaticana* §. 110. « *P. respondit: etiam post nuptias dotem promitti vel dari posse: sed non curatore praesente promitti debere, sed tutore auctore* ».

(3) *Ulpian. Tit.* 11. §. 25. « *Pupillorum pupillarumque tutores et negotia gerunt, et auctoritatem interponunt: mulierum autem tutores auctoritatem dumtaxat interponunt* ».

(4) L. 13. §. 2. D. *de tutor. et cur.* (26. 5.): nella quale probabilmente l'espressa menzione della tutela del sesso è cancellata.

Per mezzo del *jus liberorum* furono infine tutte le donne senza distinzione di età interamente affrancate dalla tutela del sesso ([1]) ; ma un tale cambiamento non influì in menomo modo sulla curatela ([2]).

Dalla curatela generale ordinata da Marco Aurelio, doveva necessariamente seguire che la determinazione penale della *Lex Plactoria* divenisse sempre più oziosa, e nel fatto molto più di rado parlossi del curatore speciale istituito secondo questa Legge ; che anzi è possibile, che una tale istituzione fosse già da lungo tempo venuta in disusanza.

([1]) *Cajus Comm.* 1. §. 145. 194.
([2]) L. 12. C. *de administr.* (5. 37).

PARTE QUINTA.

SENATOCONSULTO SUI BENI STABILI.

Sotto Severo fu vietato per Senatoconsulto la vendita dei beni stabili degl' impuberi o minori (*praedia rustica et suburbana*); una simigliante vendita era nulla, senza che fosse assentita dall' autorità. Un tal divieto fu diretto in prima ai tutori ed ai curatori, che avevano da amministrare la proprietà ([1]); ma fu esteso in seguito anche ai minori, quando affidavasi loro l' amministrazione dei propri beni ([2]). Fu applicato conseguentemente a quei minori, che l' Imperadore dichiarava maggiori, e che prendevano con ciò l' amministrazione del loro patrimonio, e con più forte ragione anche a quelli che non ebbero mai curatori, e lo era particolarmente quando il figlio alla morte del padre era già pubere, e non soggetto alla tutela, dalla quale passavasi sotto curatela. Appunto in questo caso un tale Senatoconsulto compieva in un modo importante e nuovo l' ordinamento di Marco Aurelio; giacchè sottraevansi a questo quei minori, che si trovavano nella mentovata condizione, mentre il Senatoconsulto molto più comprensivo non pativa eccezione alcuna. In questo modo un tale Senatoconsulto rendeva in simiglianti casi impossibile il dissipamento di una delle più importanti parti dei beni dei minori.

(1) L. 1. §. 2. D. *de rebus eorum* (27. 9.).

(2) L. 2. §. 1. L. 3. C. *de his qui veniam* (2. 45.) L. 3. C. *quando decreto* (5. 72.) L. 3. C. *si major factus* (5. 74.) L. 7. 11. C. *de praediis et al. reb. min.* (5. 71.) In menomo modo non contradice a queste citazioni la L. 3. C. *de in int. rest. min.* (2. 22.) la quale dichiara valida la vendita fatta dal minore, che non avesse alcun curatore (con riserva della *restituzione*): ma ciò limitavasi solamente alle *res* in generale ed in un modo indeterminato, sicchè sarebbe da intendere per quelle cose soltanto, che non fossero *praedia rustica vel suburbana*.

PARTE SESTA.

CAMBIAMENTI POSTERIORI.

Mi piace conchiudere dando una breve notizia dei cambiamenti posteriori che modificarono nell' Impero Romano le istituzioni sopra riportate. Giustiniano al cominciare del suo regno trovò questi rapporti di dritto tali quali furono esposti da noi. Ma le condizioni ed i bisogni del popolo per i quali un tal dritto costituivasi erano al tutto differenti da quelli, dai quali erasi originato. La solenni occasioni, nelle quali sì importante era negli antichi tempi l' esercizio della *auctoritas* del tutore, erano mancate. I primitivi legami di famiglia, su cui fondavasi la tutela degli agnati, aveano perduta ogni realtà e prestigio. I rapporti politici in fine, dai quali i cittadini dell' antica Repubblica riconoscevano la loro primitiva indipendenza, erano solamente a notizia di pochi e per via dei libri; ed anche l'eco di questi rapporti erasi dileguato dai costumi e dai sentimenti della nazione, giacchè la nazione istessa, che tutto questo avea fatto ed operato, non era più. Quando il legislatore si fosse lasciato determinare dai bisogni reali del suo tempo, avrebbe dovuto tutto abolire: non gli facea di bisogno che prolungare l' incapacità dei minori, e protrarre la conseguente e necessaria tutela dalla pubertà fino alla maggiore età. Così facendo amalgamavansi la tutela e la curatela, sicchè le differenze delle due istituzioni addivenute al tutto senza scopo, era necessità che finissero. Questo istesso fu attuato da Giustiniano in molti altri rapporti di dritto, e con una intelligenza bene avvisata dei bisogni del tempo; così nella proprietà, nella successione intestata, per gli eredi necessarî. Ma nel dritto degl' impuberi e de' minori ciò non avvenne, senza che se ne possa assegnare una ragione speciale ed intima. Il dritto primitivo fu qui conservato letteralmente, ed è pure in questo forma, che si è tradotto fra noi in Germania.

Origine e progresso della latinita', come condizione speciale nello stato romano *.

Fra gli svariati elementi, dai quali emana la vita d'uno stato, quello dei publici poteri, perchè costante ne è l'azione e la manifestazione, è il più facile a riconoscere; molto più occulto per contrario è quello delle condizioni civili; sicchè presentare notizie certe sulla importanza di esse, ed ancora più sulla loro origine e progresso, fu sempre una delle maggiori difficoltà per lo scrittore storico. Perchè una ricerca di simile ragione tenesse vie sicure, fa mestieri fissare avanti tutto un determinato momento come principio di essa; e quale questo sia, se d'un tempo anteriore o posteriore, in menomo modo non rileva, quando tutto quello che prima o dopo intervenne, non manchi di essere logicamente connesso all'indicato punto. Giacchè quello che in particolare ha cagionato negli scrittori delle antichità romane la maggiore confusione, si fu di lasciarsi illudere dalla unità d'un nome, quando svariati ne erano gli obbietti; come appunto nel presente caso niente è più comune, che confondere come persone d'una medesima generazione i cittadini dell'antica Nazione Latina con i Latini, la cui esistenza fu abolita da Giustiniano.

Io prendo a cominciamento delle mie investigazioni il tempo di Ulpiano, giacchè nei Frammenti di lui una tale dottrina è trattata con una chiarezza, e determinazione maggiore che in qualunque altro scrittore. La sua teorica è la seguente:

1) Havvi tre generazioni di liberi abitanti dello Stato Romano: *cives*, *Latini*, *peregrini*.

2) Distinguonsi questi per maggiore o minore capacità ad acquistare i dritti civili.

3) *Civis* era colui, che aveva la più grande capacità di dritto.

(*) Questo trattato fu letto all'Accademia delle Scienze di Berlino il 3 dicembre 1812.

4) Il *Peregrinus* era incapace de' rapporti di dritto strettamente romani, cioè, del *connubium* e del *commercium;* aveva per contrario la capacità a tutto quanto era nella categoria del *jus gentium* , a comprare , a prendere in fitto , ed a simigliantì contratti.

5) Il *Latinus* stava fra l' uno e l' altro'. Non altrimenti che al *Peregrinus* gli era negato il *connubium*, cioè la capacità ad un matrimonio valido e rigorosamente romano , la patria potestà e l' agnazione , che ne conseguono. Come il *civis* aveva il *commercium* , cioè la capacità della proprietà *ex Jure Quiritium* e delle azioni , che vi si rapportano, *vindicatio* , *cessio in jure* , *mancipatio* , o *nexum*.

6) Perchè i testamenti formavansi per un *nexum*, il *Latinus* aveva al pari del *civis* la *testamenti factio* cioè a dire (quando altro ostacolo non lo vietasse) gli era lecito fare un testamento con forme romane ; poteva essere nominato erede in un testamento romano , e fare da testimone.

7) Queste regole pativano alcune eccezioni, giacchè un individuo *Latinus* o *peregrinus* poteva avere per speciale concessione una capacità di dritto , alla quale non sarebbe bastata la sua condizione ; poteva pure contro la regola generale esserne privato.

Questi principii contengonsi nei seguenti testi di Ulpiano, ai quali io avrò ad aggiungere solamente poche necessarie conseguenze.

Tit. 5. §. 4. *Connubium habent cives Romani cum civibus Romanis : cum Latinis autem et Peregrinis ita si concessum sit.*

Tit. 19. §. 4. *Mancipatio locum habet inter cives romanos et Latinos colonarios , Latinosque Junianos, usque peregrinos, quibus commercium datum est.*

Tit. 20. §. 8. *Latinus Junianus et familiae emtor, et testis et libripens fieri potest : quoniam cum eo testamenti factio est.*

Tit. 11. §. 16. *Latinus habet quidem testamenti factionem.*

Nella investigazione della origine di queste tre condizioni sociali , due di esse ci dispensano da ogni la-

voro. La *Civitas* era antica quanto la Nazione Romana istessa, o meglio, il concetto ed il dritto di essa formolossi, quando i Patrizii e plebei si furono amalgamati in un popolo solo. La *peregrinità* per contrario nel sopra espresso significato originossi, appena che uno stato fu soggetto al popolo romano, senza che gli fosse concessa la *civitas;* che anzi il medesimo concetto di dritto fu applicato fin dai tempi più remoti ai cittadini ed a tutti gli stati stranieri, coi quali Roma era in *foedus*. Sicchè ci rimane ad investigare soltanto l' origine della classe media, dei *Latini*.

Questo nome usato ad indicare una tale condizione di dritto s' incontra per la prima volta nella *Lex Junia Norbana* l' anno della città 771. Per questa fu legalmente riconosciuta in una affrancazione non solenne l' effetto d'una vera libertà; se non che l'affrancato in vece di *civis* addiveniva *Latinus*. Ma anche i più importanti vantaggi di questa *Latinità* gli furono successivamente e per via di eccezioni scemati: giacchè sebbene avesse la *testamentifactio*, gli fu però particolarmente vietato di far testamento, di acquistare realmente una eredità per testamento altrui, o di essere nominato tutore. A significare queste specialità, per le quali un *Latinus* a suo danno si differenziava da qualunque altro *Latinus*, fu adoperato il nome di *Latinus Junianus*. Potrebbesi invero credere queste istituzioni come al tutto burlesche essendo un tal *Latinus* successivamente privato di quello che in generale gli si era concesso. Ma un tal rimprovero non è a proposito, giacchè è indubitato, che la Legge era ordinata per i discendenti del liberto. Nascevano questi liberi e nel compiuto godimento del *jus Latinum*, che pativa alcune limitazioni solamente per chi era stato una volta schiavo. Non è dunque a dimandare della *Latinità* nella *Lex Junia Norbana*, che anzi vi è presupposta come una forma di dritto tanto nota, che fu usata ad indicare una semplice modificazione di essa.

Perchè mi è forza indietreggiare fino al tempo di Cicerone, fa mestieri scompagnare il nome di *Lati-*

nità dalla cosa istessa, per preoccuparmi di questa: ritornerò in seguito sul nome. Il concetto ed il dritto della *Latinità*, quale ci viene da Ulpiano e dalla *Lex Junia Norbana*, trovasi compiutamente espresso in uno squarcio molto pregevole di Cicerone (*pro Caecina* C. 35.). Cecina, per il quale Cicerone parlava, riconosceva la proprietà d'un territorio da un testamento della precedente proprietaria, in cui egli era nominato erede (C. 6). Il contradittore affermava, che *Cecina* fosse incapace a redare (C. 7. 32.), come cittadino di Volterra, la quale era stata privata del dritto della *Civitas* da Silla. Al che Cicerone risponde:

« *Sulla ipse ita tulit de civitate, ut non sustulerit horum nexa atque hereditates*: *jubet enim eodem jure esse, quo fuerint Ariminenses; quos quis ignorat duodecim coloniarum fuisse, et a civibus Romanis hereditates capere potuisse* » ? Dalle quali parole rilevasi, che vi fosse un dritto molto noto delle dodici Colonie fra le quali era Rimini; ed un tal dritto non era quello della *civitas*, ma comprendeva 1. il *nexum*, che fu considerato come carattere fondamentale della *Latinitas* ricordata da Ulpiano; 2. la capacità a redare. Per la generalità della espressione *hereditas* potrebbesi pensare, che si accennasse non pure ai testamenti, ma anche alla successione legittima. Ma la *legittima hereditas* fondavasi sull'agnazione, e l'agnazione supponeva il *connubium*; e quando essi avessero avuta anche questo, nel fatto nessuna parte essenziale della *civitas* sarebbe stata loro sottratta, il che contradirebbe alla intenzione di Silla. Oltre di che nel caso di *Cecina* parlavasi espressamente d'un testamento; e la capacità delle dodici Colonie a redare aveva un medesimo significato, che la *testamenti factio*, che fu annoverata fra gli elementi della Latinità ritrattaci da Ulpiano. Fra i più noti, che si fecero a dichiarare le Orazioni di Cicerone trovasi un giurista, Ottomanno, il quale non di rado intende i concetti di dritto, come il presente, in un modo non solamente falso, ma al tutto inconcepibile. Egli non rapporta, come dovrebbe, la ca-

pacità a redare, della quale Cicerone fa parola, alla possibilità di essere nominato crede in un testamento, ma al dritto di adire l'eredità, ed afferma che una tale adizione sia stato un fatto solenne, una *in jure cessio*. Ma perchè, com'egli stesso aggiunge, per ogni *in jure cessio* oltre della persona, che acquistava, vi abbisognava anche una seconda persona, la quale cedesse, è da supporre, che il defunto sorgesse dalla tomba, per compiere egli stesso una tale solennità.

Innanzi tutto è da osservare che le parole di Cicerone accennano al dritto delle dodici Colonie, nel cui novero era Rimini: ed in queste Colonie è da cercare l'origine della *Latinità*, quale ci è descritta da Ulpiano, ossia di quello stato medio della capacità civile del dritto. Il solo, in cui mi è avvenuto di trovare una congettura sulle dodici Colonie, è Manuzio: egli vi comprende quelle, che lo furono nell'anno 632 per una *Lex Livia*, o che il Senato voleva offerire a L. Gracco per avvantaggiarne il popolo. Ma giacchè non trovasi la menoma notizia, che queste Colonie siensi mai accresciute, e perchè Rimini era già fondata nell'anno 486, è forza rigettare una tale congettura. Io mi pruoverò a dare una differente spiegazione, e ciò facendo mi riporterò a Livio XXVII, 9, 10.

Nella guerra contro Annibale nell'anno della città 545 avvenne, che delle trenta Colonie, le quali riconoscevano il dominio romano, dodici si negarono al servizio militare. Un tale rifiuto eccitò in Roma la maggiore delle costernazioni, e vi fu ragione a temere anche delle rimanenti dodici Colonie. Ma quando queste dichiararono la loro fedeltà, non poterono i Romani rimanersi dalle dimostrazioni di gioja e di gratitudine verso di quelle. Poichè i Consoli ebbero rese grazie agl' inviati, furono questi immessi nel Senato, per sentire anche quì le lodi della loro fedeltà, da dover essere poi presentati al popolo, perchè fossero novellamente e popolarmente lodati a cielo.

In questa occasione ed in due altre Livio (XXIX, 15, 37) parla della punizione delle Colonie infedeli; per le fedeli egli si limita a ricordarne le lodi senza

accennare ad alcuna ricompensa. Quando volesse pensarsi, che una tale ricompensa fosse stata il primo passo verso il *commercium* con le sue conseguenze, si avrebbe da ciò l'origine della *Latinità*, di cui parla Ulpiano, e le parole di Cicerone ne sarebbero compiutamente chiarite.

Ma differente è il numero, che leggesi in Livio ed in Cicerone, giacchè quegli parla del dritto di dodici Colonie, sono diciotto le fedeli che questi ricorda. Dovrebbesi dunque emendare il numero in Cicerone, e sostituire *duodeviginti* in vece di *duodecim*, il quale errore di scrittura era molto facile che intervenisse nella semplice indicazione numerica (XIIX).

A così opinare ed emendare mi persuadono due ragioni. La prima si è, che Rimini, che Cicerone colloca fra le dodici Colonie d'un dritto speciale, è espressamente annoverata da Livio fra le città fedeli. La seconda, che l'avvenimento descritto da questo è abbastanza importante per occasionare una novella forma di dritto, è memorabile pur troppo per tradursi facilmente nella memoria del popolo, sicchè come cosa universalmente riconosciuta non avesse Cicerone che a ricordarlo.

Ritenuta come vera una tale origine, cercherò di seguire il novello dritto nei suoi progressi, ricalcando le orme già tracciate. Dopo un tale avvenimento distinguevansi dunque le medesime tre classi, delle quali Ulpiano ci narra: 1) *cives*, 2) le diciotto colonie col semplice *commercium*, 3) *peregrini*, cioè a dire, tutti i rimanenti Italiani, *Latini*, o non *Latini*.

La prima grande mutazione avvenne al tempo della Guerra Italica. Per la *Lex Julia* i *Latini* e bentosto i rimanenti Alleati ottennero la *Civitas*, sicchè in Italia, benchè non poche fossero le eccezioni, non eravi come regola che una sola condizione sociale: dall'altra parte i dritti dei primitivi alleati furono successivamente estesi a molte province, ad una parte delle Gallie in prima, alla Sicilia in seguito, all'una ed all'altra sotto il nome di *jus Latii*, o come è denominata da Cicerone (*ad Att.* XIV, 12.) *Latinitas*. Il *Jus Latii* impor-

tava (come ci è dichiarato in *Ascon. ad Cic. in Pison.*) il dritto di acquistare per patrie magistrature la *civitas* romana, dritto che nella stessa Italia pria della *civitas*, spettava non solamente ai *Latini*, ma generalmente agli Alleati tutti. Sicchè la parola *Latium* usavasi in un significato molto più esteso, e comprendeva l'intera Italia una volta federata. Come questa ebbe ottenuto il dritto d'una libera costituzione con magistrature proprie, potè pure un tal dritto essere stato esteso ai provinciali col *Jus Latii*, ma non con la medesima libertà, colla quale ne godeva l'Italia già prima della *civitas*.

Ma quale era il rapporto di queste concessioni con l'antico dritto delle diciotto Colonie, cioè della *Latinità*, di cui narra Ulpiano? È molto probabile, che questa vi fosse compresa, sicchè, per esempio i Siciliani sotto il nome di *Latinitas* avevano: 1) il già ricordato dritto generale di alleanza: 2) il dritto speciale delle diciotto Colonie, ch'era relativo solamente alla capacità di dritto dei singoli individui. Il medesimo è a dire, quando la *Latinità* fu accomunata ad intiere città. Ma quando trovasi data a persone individuali, non potrebbe intendersi che per la seconda parte e più speciale, giacchè la prima si avveniva solamente a communità intere. Era perciò naturale, che la *Lex Junia Norbana* usasse per i suoi affrancati il già conosciuto nome di *Latini*. Anche qui trattavasi d'individui, e della sola capacità civile di dritto: e senza ricorrere ad una più immediata indicazione non era a temere alcun equivoco, giacchè una tale limitazione per la già riportata ragione era per se stessa abbastanza chiara. Un tale stato durò in generale sino a quando Ulpiano scrisse i suoi Frammenti, giacchè in uno di essi (*Tit.* 19. §. 4.) trovansi nominati i *Latini colonarii*. Due cambiamenti erano però intervenuti. In prima col costituirsi della monarchia i dritti politici dei cittadini avevano successivamente perduto d'importanza, sicchè delle due mentovate parti della *Latinità*, soltanto la seconda (il *commercium*) ed una maggiore facilità ad acquistare la *civitas* conservava

ancora qualche realtà. In secondo luogo un tale passaggio dalla *Latinità* alla *civitas* dovè seguire in quel frattempo, giacchè Ulpiano tratta diffusamente la dottrina di questi cambiamenti senza ricordare alcuno dei casi antichi e relativi solamente alle comunità.

Ben altrimenti fu ordinata la cosa per la tanto nota Costituzione di Caracalla sulla generale *civitas*. Nel suo insieme questa riferivasi non agl'individui, ma ai Comuni, e costituiva a municipi tutte le città dell'impero, che non lo erano. Da questo tempo non si videro più Comuni *Latini*, e delle due parti della *Latinità* fu conservata soltanto la seconda e tutta individuale relativa ai soli liberti e discendenti da essi nati liberi. Al medesimo destino soggiacque la *peregrinità*, la quale in simigliante modo fu continuata nei *dedititii* fra i sudditi romani.

Giustiniano infine abolì questi avanzi delle antiche classi; perchè non rimanesse che l'uniformità dei sudditi dell'Imperadore e degli schiavi di essi sudditi.

In tutta questa investigazione io ho presupposto, che queste classificazioni si limitassero in tutti i tempi a tre condizioni. L'opinione comune tiene in contrario per un quarto stato originatosi per il *Jus italicum*, medio fra i *Latini* e *peregrini*, la quale ove fosse vera, le nostre ricerche avrebbero tutt' altro significato. Ma io mi riserbo ad altra occasione discorrere e combattere una tale opinione.

SUL *JUS* ITALICUM *.

In un precedente lavoro letto all'Accademia io presentava le mie investigazioni sulla origine ed il rapporto delle tre classi nello Stato Romano, che dai tempi ultimi della republica fino al governo di Giustiniano sono a considerare come distinzione fondamentale degli abitanti tutti delle regioni romane: *cives*, *Latini*, *peregrini*. Io penso ora trattare d'un obbietto molto simigliante, del *Jus Italicum*, e mi giova sperare che ciò facendo mi riuscirà meglio confermare il risultato di quelle prime ed esposte ricerche.

Del *Jus Italicum* è parola solamente nei seguenti luoghi:

1. *Plinii*, *Hist. nat. L.* 6. 3. *Cap.* 3. e *lib.* 3 *cap.* 21: nei quali si osserva, che più città della Spagna Citeriore, e dell'Italia avevano un simigliante dritto. Nel primo di essi è usata la denominazione di *Jus Italiae*; ma nel secondo come in tutti quelli che seguono, è detto *Jus Italicum*:

2. Nel titolo delle Pandette, *De censibus (lib.* 50 *tit.* 15*)*; nel quale il *Jus Italicum*, mentre è riconosciuto a molte città, è negato ad altre.

3. *Cod. Theod.* XIV. 13. *const. un.*; che rinnova il *Jus Italicum* per la città di Costantinopoli.

4. *Cod. Justin.* XI. 20 *const. un.* (dal *cod. Theod.* XVI. 2. *const.* 45), dove oltre del *Jus Italicum*, anche i privilegi dell'antica Roma sono accomunati alla città di Costantinopoli.

La spiegazione, che *Sigonio (de Jure Italiae Lib.* I. C. 21) ci propone sul *Jus Italicum*, fu accolta dai più dei moderni scrittori. A suo avviso una tale denominazione accennerebbe ad una classe speciale di persone, sicchè quattro sarebbero le classi da ammettersi in generale: *cives*, *Latini*, *qui Juris Italici sunt*, *pe-*

* Questo lavoro fu letto nell'Accademia delle scienze di Berlino il 20 gennaro 1814.

regrini. Una tale opinione significherebbe, che il *Jus Italicum*, non altrimenti che la *civitas* o la *Latinità*, era applicabile quando agl' individui e quando alle città, sicchè dato a queste ultime, ne seguiva che tutti i cittadini di esse acquistavano in massa un tal dritto.

Ma io credo erronea una tale spiegazione per le ragioni, che seguono.

1) In tutti i riportati testi un tal dritto è conferito solamente alle città, e non agl' individui, mentre la *Latinità* lo è nelle fonti del dritto molto più frequentemente a questi, che a quelle.

2) Ulpiano, che nelle Pandette parla a lungo del *Jus Italicum*, pone come certo nei Frammenti, che non vi aveva che tre classi: *cives*, *Latini*, *peregrini*: e quando pure volesse pensarsi, il che è sommamente improbabile, che il *Jus Italicum* vi fosse stato dimenticato da lui, in niun modo vi sarebbe mancata l'occasione nel suo compiuto sistema delle tre classi: ma in alcun luogo non ci è detto da lui, per quali dritti speciali il *Jus Italicum* distinguevasi dalla *Latinità*, come dalla condizione dei *peregrini*. Una tale difficoltà di assegnare una importanza particolare al *Jus Italicum*, fu anche sentita, ma non rimossa da Sigonio.

3) Un tale *Jus Italicum*, pensato come condizione d'una classe speciale, non avrebbe potuto in alcun modo aggiungersi alla *civitas* o alla *Latinità* a favore d'una medesima persona o città, giacchè ne sarebbe stato assorbito dall'una e dall'altra; come pure era al tutto impossibile, che un *civis* fosse in pari tempo *Latinus* o *peregrinus*, o un *Latino peregrinus*. Ma nel fatto il *Jus Italicum* trovasi frequentemente associato con la *civitas*, o colla *Latinità*.

Plinio, (*Hist. nat. lib.* III. *cap.* 3.) che in fine del capitolo narra, che la Spagna intera riconosceva da Vespasiano la sua *Latinità*, osserva di due città Spagnuole, come un fatto speciale, ch'esse avevano il *Jus Italiae*: osserva pure di molte altre città, che la *Latinità* fu data loro particolarmente, ma le denomina *Latini veteres*, senza che dimenticasse di osservare, che una tale *Latinità* era al tutto storica, e non pro-

duceva per la Costituzione presente differenza alcuna fra esse e le rimanenti città: ed aggiunge, che un tal dritto trovasi anche lungo tempo dopo Caracalla come dritto di molte città, benchè questi avesse accomunata la *civitas* a tutte le città dell'impero.

Al tempo di Giustiniano fin da molti secoli non eravi alcuna città Latina, ma fra i soli liberti erasi protratta una certa ragione di *Latinità*, e Giustiniano aboliva anche questa per pareggiare il più che possibile le classi, (*Cod. lib.* 7. Cap. 5.). Trovansi però nei suoi libri di dritto molte determinazioni sul *Jus Italicum*: sicchè è possibile, che questo durasse come dritto speciale di quelle città, delle quali non può dubitarsi, che avessero avuta la *civitas*. Anche molti altri casi d'una simile connessione saranno indicati in seguito.

Due ragioni furono principalmente determinanti, perchè la quì contradetta opinione si conservasse ed affermasse :

1) La grande facilità d'ingannarsi per analogia del nome. Alle parole *civis Romanus*, e *Latinus*, il pensiero immediatamente ricorre agli abitanti della Città, ed a quelli del *Latium*; ma entrambe queste espressioni furono in seguito usate ad indicare la condizione personale indipendentemente da qualunque rapporto di luogo. Quanto naturale non era, che si pensasse spiegare nel medesimo modo il *Jus Italicum*? È evidente, che Sigonio si lasciò trarre in errore solamente da questa simiglianza di nomi :

2) Le parole di Asconio nell'orazione *in Pisonem:* » *Duo porro genera earum coloniarum, quae a populo romano deductae sunt, fuerunt. Erant enim aliae, quibus jus Italiae dabatur, aliae item, quae Latinorum essent* » :

Queste parole sembrano afforzare la quì contradetta opinione, giacchè il *Jus Italiae* e la *Latinità* vi sono considerati come modi d'una medesima specie. Ma quando tale fosse l'opinione di Asconio, non si comprende, come mai egli possa limitare tutte le colonie a due sole specie: bisognava, che ne annoverasse anche un'altra, giacchè non è possibile che ne trasandasse la pri-

ma e la più importante, *colonias civium Romanorum*. Benchè questa ragione fosse per se sola bastante a rendere sospetto un tale brano, fattane migliore considerazione pruovasi, ch' esso è incompiuto appunto in quello, che vi è di più importante. In particolare due manoscritti di Parigi (n. 7832. 7833) uno della Biblioteca Viennese (ms. *Philolog*. 151) ed uno di Gota si accordano a leggere:

» *Duo fuerunt* ITAQUE ALIAE LATINORUM ESSENT, sicchè non è parola del *Jus Italiae*, ma il vuoto nel testo è evidente. La medesima è la lezione delle più antiche edizioni, e specialmente di una del 1477, di un'altra di Aldo del 1522, (ed. *apud Aldi filios Venet*. 1547.) La prima edizione, in cui trovasi l'erronea lezione è quella di Ottomanno, (*Lugd. ap. Jo. Tornaesium et Gul. Gazeium* 1551 *in* 8. p. 121). Dalla prefazione di questa si potrebbe credere, ch'essa avesse seguito attentamente un antico manoscritto, senza ammettere congetture: ma fortunatamente una nota relativa alle riportate parole « *jus Italiae dabatur* » (p. 170) espressamente dice « *deerant haec in manuscripto* ». A prendere alla lettera una tale nota, sarebbe a conchiudere, che nel manoscritto di Ottomanno mancassero appunto le tre citate parole, ma che vi fosse tutto il rimanente, e che in essi si leggesse quanto segue: « *erant enim aliae quibus aliae item quae Latinorum essent* ». Così sembra d'averle intese *A. Agostino*, che in una lettera Italiana diretta a *Panvinius* dell'anno 1558 rigetta l'emenda di Ottomanno, ed a tal proposito dice: « *Erant enim aliae quibus jus civitatis dabatur, aliae item, quae Latinarum essent* (1) ». Ed io pen-

(1) *Antonii Augustini epist. ed. Andres. Parmae* 1804 in 8. p. 336. Senza dubbio PANVINIO in occasione dell'opera da lui scritta *de republica romana*, dovè dimandare l'avviso del suo amico sulle parole di Asconio, ed egli le interpretò in quel modo che sono dichiarate da *A. Agostino*. PANVINII, *Respublica romana* p. 644. *ed. Venet*. 1558 in 8. *Quarum coloniarum duo genera erant, ut tradit Asconius, quaedam civium Romanorum, et quaedam Latinae*. Non pare, che Sigonio riportasse le parole di *Asconio*, non trovansi almeno nella sua opera sulle colonie, nè dove parla del *Jus Italicum*.

so, che si faccia troppo onore alla pretesa esattezza di Ottomanno, giacchè per il comune accordo di tutti gli altri manoscritti e testi stampati è sommamente probabile, che nel manoscritto di Ottomanno non si leggesse altrimenti che negli altri, e che questi non abbia ben compreso, quanto poco gli si debba saper grado per una tale emenda. Quando ciò si voglia ritenere, un tale testo potrebbe essere rifatto nel modo più semplice e probabile come segue; « *duo porro genera earum coloniarum, quae a populo romano deductae sunt, fuerunt, ita* UT ALIAE CIVIUM ROMANORUM, *aliae Latinorum essent* ». Giacchè nelle copie delle parole *ita ut* si è fatto *itaque*, e le altre tre, *aliae civium romanorum*, furono tralasciate, al che porgeva naturalmente occasione la parola *aliae* usata per la seconda volta. Ma oltre di A. Agostino non è a mia notizia, che alcun altro avesse dubitato della esattezza del testo di Ottomanno (¹): Cujacio lo accetta senza punto dubitarne in uno scritto del 1570 (*Observ. lib.* 10 C. 35), ed in tutte le più moderne edizioni ed in ispecie nella ediz. Napol. delle Orazioni di Cicerone è stato tacitamente adottato come se in niun modo potesse aversi per sospetto. E merita che si faccia osservazione, che una emenda tanto falsa e superficiale è fatta appunto da Ottomanno, al quale molti ed importanti errori possonsi rimproverare in fatto di filologia e di giurisprudenza.

Dopo avere confutata la comune ed erronea opinione, mi fo ad esporre e giustificare un'altra spiegazione.

In tutte le citate notizie il *Jus Italicum* è applicato alle città e particolarmente alle provinciali. E già la

(¹) Trovasi una lezione che si accorda perfettamente colla mia in Paolo Manuzio nella ediz. di Asconio, *Venet. ap. Aldum* 1563, *fol.* 77: « *duo ..... fuerunt*, *ita ut aliae Latinorum essent*, *aliae civium Romanorum*. Alcuna nota non è aggiunta a queste parole, non si ricorda nella prefazione alcun manoscritto, ma vi si fanno le lodi d'una tale emenda. *Ciceronis*, *Scholiastae*, vol. II. p. 4. qui l'editore (Baiter) legge: « *ita ut Quiritium aliae*, *aliae Latinorum essent* », non per seguire alcun testo manoscritto, ma solamente per deviare il meno che possibile dai manoscritti.

parola istessa vale a significare, che a queste città si accomunavano dritti, che comuni a tutte le città italiche, erano però in generale estranei a quelle delle province. Ma dalle riportate ragioni conseguita, che simiglianti dritti dovessero avere tutt'altro obbietto, che la condizione personale dei cittadini ([1]).

Questo si può affermare, come io penso, dei tre seguenti dritti, che vogliónsi considerare come obbietto speciale del *Jus Italicum*:

1) Dritto d'una libera costituzione:

2) Esenzione dalle imposte:

3) Capacità del terreno di essere posseduto come proprietà Romana (*ex jure Quiritium*).

Ma questi tre elementi sono compresi nel *jus Italicum* d'un modo differente. Solamente il terzo (relativo alla proprietà territoriale) è proprio e speciale di esso, giacchè gli altri due appartenevano a molte città anche per altri modi, e s'intendevano contenuti nel *Jus Italicum* solo quando una città che non ancora aveva il *Jus Italicum*, e che le era concesso ora per la prima volta, acquistava con ciò anche quegli altri dritti. Solo in tal modo sembra potersi risolvere tutte le difficoltà.

1. *Il dritto d' una libera costituzione.*

Nella costituzione di queste città sembra esservi stata qualche cosa, che desse loro l'apparenza d'una maggiore indipendenza in rapporto colle altre città provinciali; giacchè non più che l'apparenza d'una libertà civile può qui pensarsi, sicchè l'attrattiva, che il *jus Italicum* poteva eccitare sotto un tal riguardo, si limita alla semplice ambizione del grado e del titolo di città dell'Impero. Una tale apparenza d'indipendenza, non altrimenti che le città italiche, ebbero anche quelle delle quali è parola, ma con ciò non furono queste avvantaggiate sulle *liberae civitates*, alle quali erano in tal modo essenzialmente pareggiate, ma su tutte le rimanenti città delle province come pure sulle

([1]) L'obiezione di Walter contro questa mia proposizione, sarà diffusamente esaminata nella Giunta al presente trattato §. 2.

colonie e municipî di esse ([1]). Un tale privilegio acquistavasi per il *Jus Italicum*, solo quando una città provinciale ne era priva.

Una pruova determinante d'una tale espressione di questo dritto risulta dall'accordo di molte monete con due testi di Servio. Sulle monete di molte città trovasi un Sileno immobile, ma che ha levata la mano. Le più di queste città ebbero indubitatamente il *Jus Italicum*, ed anche delle rimanenti non potrebbesi affermare il contrario: è forza quindi riconoscere l'intimo rapporto di questa figurata imagine col *Jus Italicum*. Eckhel, *Doctr. num. vet.* P. I. *vol.* IV. p. 493—496. E Servio *ad Virgil.* ravvisa in questa imagine un segno caratteristico della libera costituzione civile.

SERVIUS *ad Virgil. Aen.* IV. 58. *ed. Paris.* 1600. f. p. 316.

« *Patrique Lyaeo, qui ut supra diximus, apte urbibus libertatis est Deus, unde etiam Marsyas minister ejus per civitates in foro positus libertatis indicium est: qui erecta manu testatur nihil urbi deesse* ».

Nelle più antiche edizioni queste parole sono riportate in un modo molto più incompiuto, ed in ispecie senza la conchiusione, e con questa antica lezione si accorda anche la citazione di esse in MACROB. SATURN. L. III. C. 12.

SERVIUS *ad Virg. Aen.* III. 20. *ib.* p. 263.

« *Quod autem de libero diximus, haec causa est: ut signum sit liberae civitatis. Nam apud majores aut stipendiariae erant, aut foederatae, aut liberae: Sed in liberis civitatibus simulacrum Marsyae erat, qui in tutela liberi patris est* ». Che quì *Marsyas* si addimandi e non Sileno, non importa alcuna difficoltà, giacchè queste mitiche persone furono primitivamente identiche, come appunto a questo proposito fu pruovato da Eckhel.

Ma Eckhel, che senz'oltre investigare, o limitan-

([1]) L'obiezione di Walter contro questa opinione sarà a lungo discorsa nella Giunta a questo trattato §. 3.

dosi solamente all' autorità altrui, afferma, che il *Jus Italicum* non potesse avere altra espressione, che l'esenzione dalle imposte, pensa perciò erronea la spiegazione di Servio. Ma un tale pensiero è tanto meno concesso, che in due testi delle Pandette si accenna al medesimo significato. Il primo è di Ulpiano:

L. 1. §. 2. D. *de censibus:*

« *Est et Heliopolitana*, *quae a divo Severo per belli civilis occasionem* Italicae coloniae rempublicam accepit » :

In questo non può sconoscersi il rapporto del *Jus Italicum* colla Costituzione.

Il secondo è di Paolo.

L. 8. §. 3. D. *de censibus*, in cui di due città è detto;

Juris italici sunt et solum earum ».

Qualche cosa dunque dee essersi contenuto nel *Jus Italicum*, che immediatamente non riferivasi al terreno.

2. *Esenzione dalle imposte* ([1]).

Fin dal cominciamento dell' Impero un sistema uniforme d'imposte dirette ordinavasi successivamente; per le province erano pagate da ogni proprietario territoriale, come lo era il testatico da qualunque altro individuo: l'Italia però fu esente dall' uno e dalle altre. Il *Jus Italicum* d' una città provinciale faceva, ch' essa si assimigliasse all' Italia anche sotto questo rapporto; importava, cioè, esenzione dalle mentovate ragioni d'imposte. Ed anche quando l'Italia l'ebbe perduta, il che avvenne al tempo di Diocleziano, un tal privilegio continuò per molte città provinciali, ritenendo la denominazione di Dritto Italico, sebbene questa non più rispondesse alla realtà. Con ciò si spiega,

([1]) Nella prima edizione io dichiarava questa prima parte del *Jus Italicum*, come esenzione dal canone. A così affermare mi persuadeva il pensiero, che l' imposta, alla quale l'esenzione riferivasi, più che una imposta publica era piuttosto un canone, che appartenevasi al Popolo Romano come a proprietario di tutti i terreni provinciali. La base della mia presente opinione non poggia sopra singole pruove, ma è piuttosto il risultato dell'insieme del sistema delle imposte. Io quindi mi riporto al mio trattato sul *Sistema delle imposte romane* sotto gl' Imperadori.

perchè nel dritto Giustinianeo parlasi d'un *Jus Italicum*, quando già la libera costituzione civile ed anche il primitivo e misero conforto dell'esterna apparenza erano fin da lungo tempo soppressi, nè più vi era la proprietà *ex Jure Quiritium*. L'esenzione dunque dalle imposte rimaneva sola espressione del *Jus Italicum*; ed a così opinare ci basti la considerazione, che nelle Pandette trattasi del *Jus Italicum* nel titolo *de censibus*. Una tale esenzione vi si conteneva già da tempi remoti, perchè Ulpiano e Paolo ne parlano nei loro libri *de censibus*. Che in Plinio, come pure nelle Pandette le *Coloniae immunes et Juris Italici* sieno distinte le une dalle altre, ciò risponde alla nostra opinione, secondo la quale l'esenzione era solo uno dei tre elementi, del cui insieme componevasi il *Jus Italicum*.

Anche le *liberae civitates* godevano d'una simigliante esenzione, sicchè un tal dritto, come il precedente non può essere concepito come solo carattere del *Jus Italicum*.

3. *Capacità del terreno di essere posseduto* EX JURE QUIRITIUM.

Una tale capacità speciale del terreno di essere posseduto *ex Jure Quiritium*, accompagnavasi con quella della *usucapione*, *In jure cessio*, *mancipazione* e *vindicazione;* forme tutte, e dritti relativi solamente alla proprietà *ex Jure Quiritium*. Veramente tutte le cose mobili potevano senza distinzione cadere in proprietà *ex Jure Quiritium*, ma delle terre solamente quelle, che giacevano in Italia, e non nelle province. Una tale regola pativa però una eccezione per il territorio di quelle città, alle quali erasi riconosciuto il *Jus Italicum*. Un tale carattere, come fu già osservato, era al tutto speciale d'un tal dritto: e queste città non dividevano un tale privilegio con alcun'altra delle province, nè anche con le *liberae civitates*. Sotto altri rapporti invero il dritto relativo al terreno nelle province era sommamente svariato. Dovunque aveva deciso la forza conquistatrice, la proprietà delle terre appartenevasi al Popolo Romano, e non è dubbio che queste non potevano essere soggette ad alcuna forma di

privata proprietà. Ma fuvvi nondimeno nelle province una vera proprietà privata, ed impossibile era solamente quella *ex Jure Quiritium*, cioè una proprietà nel senso romano, ed accompagnata con forme ed effetti romani. In una tale incapacità tutte le terre provinciali si assimigliavano a cominciare dalle *liberae civitates*, fino all' *ager publicus*, e rimuoverla poteva solamente una concessione speciale del *Jus Italicum* (¹).

Questo elemento principale del *jus Italicum* è quello appunto, che abbiamo ora a pruovare, la quale dimostrazione ci sarà possibile solamente nelle speciali applicazioni, giacchè il principio istesso nella sua generalità non trovasi pronunziato in alcun luogo.

A) *Fundus italicus* è *res mancipi* a differenza del *fundus provincialis*.

Ulpian. *tit.* 19. §. I. (Cajus, *Comm.* I. §. 120).
Cicero *pro Flacco*. C. 32.
Simplicius p. 76.

Ma anche fra le cose mobili una *res nec mancipi*, sia stato pure denaro contante, aveva la capacità di essere posseduta *ex Jure Quiritium* non altrimenti che una *res mancipi*, come per esempio, uno schiavo; ed entrambe distinguevansi solamente per il modo, onde passavano in proprietà. Sicchè pare, che anche per le terre della qualità di una *res nec mancipi* non dovesse ne-

(¹) Nei classici giuristi romani trovasi già espresso il principio, che nelle province il Popolo Romano, e nei tempi posteriori l'Imperadore avessero il dominio supremo di tutto il terreno (naturalmente fatta eccezione delle *liberae civitates*) *Cajus* II. §. 7. e 28. Da un tale principio si usa dedurre l'impossibilità per i particolari di possedere *ex Jure Quiritium*. Qualunque potesse essere la verità di questo generale principio (Niebuhr II. p. 251), una tale deduzione almeno non è necessaria, nè anche applicabile universalmente, ed in ispecie alle *liberae civitates*; e pure per le loro terre la usucapione romana ecc. era indubitatamente impossibile: il che può rilevarsi ad evidenza da ciò, che per essa richiedevasi il *solum Italicum*. La ragione vera e generale di siffatta impossibilità contenevasi in una regola molto naturale, che il Codice Francese *art.* 3. esprime nel modo che segue: *les immeubles, même ceux possedés par les étrangers, sont régis par la loi française.*

cessariamente conchiudersi ad una incapacità assoluta di essere prese *in Jure Quiritium*. È solo da osservare, che per le cose mobili una tale differenza teneva interamente alle qualità ed alle determinazioni diverse di esse. Alcune generazioni di cose erano senza eccezione *res mancipi*, ed appunto quelle che erano in un rapporto immediato coll' agricoltura: schiavi, cavalli, bovi, muli, asini: le rimanenti tutte erano *res nec mancipi*. Ma come potrebbesi spiegare, che i terreni erano alcune volte *mancipi*, altre volte *nec mancipi*, mentre la qualità e determinazione della cosa rimane fermamente la medesima, ed è tale, che a cagione del suo immediato rapporto coll' agricoltura poteva sempre addivenire *res mancipi?* sicchè il fatto, che le terre provinciali sieno *nec mancipi*, sembrerebbe contradire ad ogni analogia; si spiega però in un modo naturale secondo la nostra opinione.

Se i terreni provinciali erano al tutto incapaci di divenire proprietà *ex Jure Quiritium*, la medesima ragione escludeva la mancipazione di essi, ed erano conseguentemente *res nec mancipi* per ragione contraria per la quale il denaro contante lo era. Era questo *res nec mancipi*, giacchè altrimenti e con modi molto più facili, che per *mancipazione*, poteva cadere in proprietà *ex Jure Quiritium*; quelle, perchè in alcun modo non lo potevano nè per altri mezzi, nè anche per *mancipazione*.

B. L'usucapione, l' acquisto cioè, di una proprietà *ex Jure Quiritium* per il semplice possesso di uno o due anni, applicavasi indistintamente alle cose mobili, ed alle terre solo quando erano Italiane, sia che giacessero in Italia, sia che fossero regolate secondo il *Jus Italicum*.

(CAJUS, *Comm.* 2. §. 46) pr. I. *de usucapionibus*. L. *un.* C. *de usucap. transformanda* (VII. 31).

Una tale distinzione durò fino al regno di Giustiniano, ed al cominciare di esso non più ammettevasi usucapione alcuna per i terreni, giacchè tutto l'impero componevasi di sole province. Giustiniano in fine l'abolì interamente. Ed una tale differenza si chiarisce pure

per la considerazione, che nelle province non era in generale possibile acquistare alcuna proprietà *ex Jure Quiritium*, come per altri mezzi, così per usucapione.

C. La *Lex Julia de fundo dotali* esprimeva il principio, che il *fundus dotalis Italicus* non poteva essere alienato ([1]).

Pr. I. *quibus alienare licet.* L. *un.* §. 13. C. *de rei uxoriae actione.*

Per dritto antico il marito era l'assoluto padrone della dote: ma perchè dissipandola poteva rendere dubbio il sostentamento futuro della moglie e dei figli, a rimuovere un tale pericolo fu ordinato il divieto della alienazione del fondo dotale. Che la Legge si riferisse solamente alle terre e non alle case mobili, ne è ragione l'importanza maggiore e più duratura di quelle. Questa istessa ragione non è però bastante a spiegarci la distinzione fra i terreni Italici ed i provinciali: si può soltanto conchiudere da essa alla loro differente qualità giuridica. La Legge riferivasi particolarmente alle *alienationes*. Una tale espressione al tempo classico, in cui cade una tale *Lex*, sarebbe da intendere nel suo più stretto senso, ossia non differentemente da quello che Cicerone, *Topic.* §. 5. intende per *abalienatio*.

Cicerone limita una tale espressione al passaggio della proprietà *ex Jure Quiritium* con esclusione degli altri dritti, ai quali essa potrebbe accennare. Se la *Lex Julia* era relativa solamente ad una sì fatta proprietà, ossia, ch'essa tendeva ad assicurare la dote consistente in terre regolate da un tal dritto, non poteva riferirsi alle terre provinciali, giacchè per queste, secondo la nostra opinione, riusciva impossibile la proprietà *ex Jure Quiritium.*

D) A ciò infine riferivasi indubitatamente anche la *exceptio annalis Italici contractus.*

([1]) Che la limitazione di questo divieto ai terreni italici fosse per lungo tempo dubbia (*Cajus* II. §. 63) in alcun modo non rileva per le presenti ricerche. Ma dai citati testi del dritto Giustinianeo, sembra che un tal dubbio si fosse in seguito al tutto dileguato.

L. I. C. *de annali except.* (VII. 40).
L. *un.* C. *de usuc trasform.* (VII. 31).

Ma perchè di essa niente altro ci è noto, se non che limitavasi all' Italia, e che fu annullata da Giustiniano, così non potremmo considerarla come una novella pruova a conforma della nostra opinione. Giustiniano pareggiava simiglianti giuridiche specialità dei fondi Italici, al medesimo tempo che aboliva la distinzione della proprietà *ex Jure Quiritium et in bonis.* Ed anche un tal fatto giova a rafforzare la nostra opinione, secondo la quale queste novità non sarebbero congiunte fra loro solamente per tempo, ma per intima e necessaria connessione.

In questa opinione conviene più di tutti gli altri scrittori Trekell (*Selectae antiquitates cap.* 4. §. 48. 49). Ma egli pure non è esente dagli errori comuni, giacchè oltre del *Jus Italicum locorum* distingue un *Jus Italicum* speciale delle persone, benchè un tale pensiero manchi al tutto di pruove.

A conchiudere potremmo far seguire alcune osservazioni sul rapporto, in cui potrebbesi concepire il *Jus Italicum* colle già note categorie delle città, e colle tre classi di persone nell' Impero Romano. Queste ricerche furono interamente neglette fino al giorno presente.

Ed in prima per quanto riguarda il rapporto colle rimanenti città (municipii, colonie ecc.), si pensa generalmente e senza che si avessero alcune pruove, che il *Jus Italicum* sia stato applicato alle sole colonie. Veramente leggesi nelle Pandette ed in Plinio di molte città regolate da un tal dritto, ch'esse erano Colonie: dalla quale notizia originossi una tale opinione: ma non è in alcun modo possibile giustificarla, che anzi è contradetta dalle ragioni seguenti.

Paulus ci dice, che *Utica* riconosceva il *Jus Italicum* da Severo e Caracalla:

L. 8. §. II. D. *de censibus*:

Ma *Utica* era *municipium*, come rilevasi da molte monete:

Eckhel, *doctr. num.* Vol. IV. p. 147; come pure da alcune parole di Plinio:

Plinii, *Hist. nat.* L. 6. C. 3. « *Utica civium Romanorum*, *Catonis morte nobilis* ».

Ma perchè quelle monete sono del tempo di Tiberio, così non havvi altra pruova ch'essa fosse un municipio, che l'autorità di Plinio.

Gellius XVI. 23. ricorda un discorso di Adriano, in cui questi esprime la sua meraviglia, che molti antichi municipii, ed Utica fra gli altri, potessero desiderare di essere cambiati in colonie. Non è detto, se un tal desiderio degli Uticensi fosse stato adempiuto: ma è sempre molto dubbio, se nei tempi posteriori Utica fosse realmente addivenuta un municipio.

Molto più decisivo è l'esempio di Stobi in Macedonia. Questa città era *municipium*, e ne fanno pruova le parole di Plinio (*Hist. nat. Lib.* 4. C. 10), e le monete, che rimontano fino al tempo di Eliogabalo.

Eckhel, *Doctr. num. vet.* P. I. *Vol*, 2. p. 77.

Ed anche questa città aveva secondo Paolo il *Jus Italicum*. L. 8. §. 8. D. *de censibus*.

Se lo scritto di Paolo, di cui fa parte il citato frammento, fosse del tempo di Caracalla, si avrebbe una pruova indubitata, che la città di Stobi si denominava tuttavia *municipium*, quando le si concedeva il *Jus Italicum*. Ma esso trattato (*de censibus*) fu scritto sotto Eliogabalo.

Paolo nomina due volte nel medesimo luogo i *divi Severus*, *et Antoninus*, una volta il *divus Antoninus*, ed immediatamente dopo *Imperador noster Antoninus*: per quanto svariato potesse essere il significato di *Antoninus*, quì però sotto il nome di *divus Antoninus* non può intendersi altro che Caracalla, e sotto quello del presente e governante (*Imperador noster*), accennavasi solamente ad Eliogabalo. Ma rimane sempre la possibilità che dopo il tempo, al quale si riportano le ultime monete municipali di Stobi, questa città fosse divenuta una colonia, ed avesse pure ottenuto il *Jus Italicum*. Ma tutto questo è sommamente improbabile e per il breve governo di Eliogabalo, e perchè Paolo usando indicare in questo luogo gl'Im-

peradori, da cui si fecero le novelle concessioni del *Jus Italicum*, quelle, delle quali egli non nomina gli autori, sarebbero a riportare ad un tempo molto più remoto.

La determinazione infine del rapporto del *Jus Italicum* colla condizione personale dei cittadini dipende da due quistioni:

1) Dalla condizione dei cittadini potrebbesi forse conchiudere al *Jus Italicum* della loro città?

2) Ed in contrario: dal *Jus Italicum* d'una città potrebbesi indurre allo stato personale dei cittadini di essa?

Io penso, che la prima quistione debba essere risoluta negativamente: giacchè non solo le città Latine, ma anche quelle, che avevano la *civitas*, potevano mancare del *Jus Italicum*, e Plinio ricorda particolarmente, che soltanto due città della *Hispania citerior* avevano il *Jus Italicum*, benchè aggiungesse, che tredici città della medesima provincia avevano la *civitas*, e che la *Latinità* estendevasi a tutta la Spagna. Così pure non avrebbe potuto dirsi di Stobi, *municipium*, che avesse particolarmente il *Jus Italicum*, quando questo fosse stato comune a tutti i municipii. Ma un *municipium* senza il *Jus Italicum* è sì poco contradicente, quanto la condizione d'un individuo cittadino romano, che stanziava in una città provinciale. Questi pure aveva personalmente il compiuto *commercium*; ma il terreno ed il suolo della sua abitazione era rispettivamente a lui, come per qualunque altro, incapace della proprietà *ex Jure Quiritium*.

Nella seconda quistione infine dimandasi se dal *Jus Italicum* possa conchiudersi allo stato personale dei cittadini.

Nel suo concetto un tal dritto è associabile con ciascuna delle tre classi di cittadini, sicchè non avrebbe potuto essere negato anche ad una città di peregrini. Non può però pensarsi, che sia questo mai avvenuto. Giacchè un favore di simile ragione doveva essere fatto naturalmente a vantaggio speciale degli abitanti della città; e quale vantaggio avrebbero conseguito i citta-

dini dal *commercium* del terreno, quando essi perchè peregrini e per ragioni personali ne erano privati? Sicchè è forza ritenere, che il *Jus Italicum* non accomunavasi ad una città di peregrini, ma soltanto a quelle, che si trovassero di avere già per lo innanzi la *civitas* o la *Latinità*.

GIUNTA

AL PRECEDENTE TRATTATO.

1842. 1839.

§. I.

L'insieme delle mie precedenti ricerche può essere brevemente compreso nel modo che segue:

Fin da lungo tempo si è generalmente opinato, che i liberi abitanti dell'Impero Romano, fin da quando si fu questo costituito, si distinguessero in quattro classi diverse e con dritti differenti. Un tale ordinamento è tanto poco fondato, quanto vano il tentativo di trovare una connessione fra esso ed il *Jus Italicum*. Fin da quando gl'interni rapporti dell'Impero Romano si furono fermamente ordinati, furonvi solamente tre classi di liberi abitanti: *cives*, *Latini*, *Peregrini*, alle quali gli antichi giuristi accennano costantemente e senza eccezione alcuna. Ad opinare per una quarta classe, che starebbe in mezzo alle mentovate, non vi ha ragione, perchè tutt'altro è il significato dell'espressione *Jus Italicum*. Per essa non si accenna alla condizione personale degl'individui, ma a quella di molti Comuni. Giacchè quando una città provinciale veniva per ispeciale privilegio favorita di quei dritti, che spettavano solamente e particolarmente alle città italiche, una tale concessione nomavasi *Jus Italicum*. Componevasi questo di tre elementi: *libera constituzione* con autorità proprie; esenzione dalla imposta territoriale e dal testatico; capacità infine di possedere il territorio in proprietà romana *(ex Jure Quiritium)*, e di applicarvi particolarmente l'usucapione e la mancipazione. L'insieme di questi tre elementi costituiva il *Jus Italicum*, e quando uno di questi mancava, non più conveniva un tal nome. Così non di rado succedeva, che concedevasi solamente l'esenzione dal testatico, o da entrambe le

imposte dirette; vi si poteva anche aggiungere la libera costituzione con magistrati non italiani, ma patrii ed eletti in tempi posteriori, particolarmente per le città greche: ed erano queste invero *liberae civitates*; mancavano però del *Jus Italicum*, come pure del *Jus Quiritium* sul terreno.

Tutti questi vantaggi erano dati non solamente alla città come corporazione, ma anche individualmente ai cittadini: e si godevano da questi come un privilegio, il che è specialmente manifesto per l'esenzione dalle imposte. È solo da osservare, che essi non erano d'una natura personale, che formassero una categoria d'abitanti al tutto distinta dalle tre mentovate classi. Le più (se non tutte) delle città, che partecipavano del *Jus Italicum*, avevano indubitatamente già per lo innanzi la *civitas*, appartenevano alla prima classe, ed è impossibile che ne formassero un'altra inferiore. Addiviene questo evidente ed indubitato osservando, che anche nei tempi posteriori il *Jus Italicum* della città di Costantinopoli fu considerato come un privilegio speciale. E nimo crederà certo possibile, che i cittadini di questa seconda capitale dell'Impero, che pareggiavano per dritti ed onori quelli dell'antica Roma, potessero essere noverati in una classe inferiore. L'esenzione però dalla imposta territoriale, ed il *Jus Quiritium* sul terreno erano vantaggi particolari, che abbisognavano d'una concessione speciale, e non vi s'intendevano compresi, sol perchè si elevava una città a capitale.

È questo quanto vi ha di più essenziale nelle mie precedenti ricerche, contro le quali furono proposte diverse obbiezioni.

Nell'esporre ed esaminare simiglianti obbiezioni non giova seguire la loro successione nel tempo. Io comincio dal più moderno contradittore della mia opinione, giacchè egli combatte non solo i principii particolari, che vi si contengono, ma l'opinione in generale, nella seguente opera commendabile per la originalità delle ricerche e per la novità delle idee:

Dureau de la Malle, *Économie politique des Romains. Paris* 1840. T. 2. *Liv.* IV. *chap.* VII:

Egli ripete interamente l'antica opinione (p. 343), e con essa distingue in quattro classi gli abitanti dell'Impero Romano, fra le quali sarebbe da assegnare agl' *Italici* il terzo posto. Sono per lui pruova determinante alcuni brani di Livio e di Cicerone, nei quali per un tempo molto remoto con i *Latini* sono nominati anche i *Socii*; e con ciò si vorrebbe dimostrata una classe speciale degl' *Italici* distinta dai Latini.

Mettendo a confronto questa novella difesa della più antica opinione colle idee da me presentate, non vi scorgo una vera obbiezione, ma un semplice malinteso occasionato dalla confusione di condizioni sociali, che si appartengono a tempi al tutto differenti. La possibilità d'un tale malinteso può forse essersi originato dal modo imcompiuto, con cui le mie prime ricerche furono presentate: e quand'ora mi riuscisse di meglio e più compiutamente chiarire questa quistione, e di rimuovere con ciò un tale malinteso, potrò sperare di aver giovato alla scoverta delle verità, anche senza avervi invero nulla aggiunto di nuovo.

A ciò fare è necessario esattamente distinguere le condizioni sociali prima della guerra Italica da quelle, che ne conseguitarono.

Prima d'una tale guerra, e quando l'intera Italia riconosceva il dominio romano, distinguevansi nello Stato Romano le seguenti generazioni di liberi abitanti:

1) *Cives Romani*; gli abitanti, cioè, di Roma, i cittadini delle *coloniae*, *civium*, e dei municipii senza alcuna distinzione di origine.

2) *Latini*: erano questi i cittadini delle antiche città della nazione Latina, fatta eccezione di quelle, che erano state elevate a municipii, ed inoltre le numerose ed importanti *coloniae Latinae*.

3) *Socii*: i liberi abitanti dell'Italia, che di origini diverse non erano compresi fra quelle due classi.

4) *Provinciali*: i liberi sudditi di Roma, che stanziavano al di là delle frontiere italiane.

L'esistenza di queste quattro distinzioni è innegabile, nè mai ne dubitai; e le riportate autorità di Livio e Cicerone, che nominano i *Socii* ed i *Latini*, non

potrebbero valere come contradizioni alla mia opinione. Ma due cose sono quì da osservare. In prima, quando si volesse applicare ai *Socii* il nome di *Italici*, questo potrebbe essere fatto; ma una tale espressione non sarebbe nè propria nè speciale, giacchè anche i *Latini* potrebbero essere così denominati ([1]). In particolare poi, (ed è questo non poco importante) la denominazione di *Jus Italicum* non trovasi usata presso alcuno scrittore antico ad indicare un tale stato, nè potrebbe esserlo: giacchè una tale espressione accenna ad una condizione uniforme e duratura, mentre i dritti dei *socii* erano diversi, e per tempo variabili. In secondo luogo, quelle formavano altrettante distinzioni fra gli abitanti, ma non costituivano quattro classi o condizioni differenti. A ciò sarebbero stati necessari dritti propri, uniformi, e stabili, per i quali ciascuna classe si differenziasse dalle altre: e fu già osservato, che non potrebbesi dir questo dei *Socii*. Se poi si dimandasse delle classi esistenti a quel tempo, non si potrebbe ammetterne che due, *cives*, *et peregrini*, la quale ultima comprendeva egualmente i *Latini*, i *Socii*, ed i Provinciali. Abbiamo di ciò un testimonio espresso in un testo di Cajo (I. §. 79), che, sebbene monco, è pure chiaro a tal proposito. Poichè si è in esso parlato dei *Latini* dei tempi posteriori, si avverte, che non si debba confonderli cogli antichi *Latini* d'un tempo anteriore alla Guerra Sociale, e le sue parole sono le seguenti: *sed ad alios Latinos pertinet, qui proprios populos, propriasque civitates habebant, et erant peregrinorum numero.*

Con ciò intendo dire, che a quegli antichi tempi non eravi alcuna classe di mezzo fra i *cives et peregrini*, giacchè sotto queste due categorie comprendevansi già tutti gli abitanti liberi dello Stato.

([1]) Nell'orazione *de Harusp. resp.* C. 9. leggesi invero *Italos, ipsos ac Latinos*, e così pure la guerra sociale è detta alternatamente *Italicum*, *et sociale bellum*. Ma una tale espressione non fu mai tecnicamente determinata come contraria di *Latini*, ed i due contrari furono sempre, *Italicus et Provincialis*, come in PLINIUS, *Epist.* IX. 23.

Tutto questo mutavasi dietro la Guerra Sociale, quando il dritto di cittadinanza romana fu accumunato per l'intera Italia, ed anche per la Gallia Cispadana. A questo tempo le mentovate distinzioni fra i liberi abitanti (*Latini et Socii*) si perderono interamente nella prima classe dei *cives*, sicchè rimasero i soli cittadini romani e provinciali, i quali ultimi addimandaronsi *peregrini*. Ma anche allora i Romani sentirono la necessità di creare una classe media tra i *cives et peregrini*, o fu questa una istituzione al tutto fittizia ed arbitraria intesa a favorire successivamente ed a gradi i *peregrini*. Ad esprimere questo nuovo ritrovato d'una classe media, fu usata la denominazione *Latini*, che non più significava una popolazione, ma una classe speciale. Il dritto di essa può essere concepito come una mezza *civitas*, giacchè aveva il *commercium* non altrimenti che i *cives*; mancava però del *connubium* come i *peregrini*. A ciò si aggiungeva il dritto di acquistare in determinati casi la *civitas*, ed un tal dritto concedevasi particolarmente a quei *Latini*, che avessero versato nella loro patria in pubblici uffici. Questa istituzione fu estesa in seguito per i Transpadani, cioè a dire, per gli abitanti della contrada, ch'è terminata dalle Alpi e dal Po: e ben tosto fu pure accomunata a molto città, anzi ad intere regioni fuori dell'Italia, mentre i Transpadani istessi passarono da questo stato di mezzo a quello di *cives*. Una tale media condizione nuovamente trovata fu particolarmente applicata ai liberti.

Furonvi da questo tempo tre classi con dritti distintamente determinati: *cives* con *commercium et connubium*, *Latini* con *commercium* senza *connubium*, *pesegrini* senza *commercium* e *connubium*: delle quali soltanto la prima partecipava ai dritti politici della Repubblica Romana (*suffragio et honores*). Queste distinzioni perdurarono anche dopo la metà del settimo secolo della città, e conservarono le medesime denominazioni sino a Giustiniano, benchè non pochi fossero stati i cambiamonti, cho intervennero nell'applicazione dei dritti.. Su di esse Cajo ed Ulpiano fondarono tutto

intero il loro sistema di dritto, e pruovano in un modo indubitato non solo l'esistenza esclusiva di esse, ma anche l'importanza d'una tale classificazione: ma nell'uno e nell'altro non è parola d'una terza classe, degl'*Italici*, nè potevano farne menzione, giacchè coloro, ai quali una tale denominazione sarebbe stata applicabile si erano già da lungo tempo amalgamati nella prima. Come *cives Romani* si noveravano gl'*Italici* in una medesima categoria non altrimenti che i Romani *Cornelii*, *Marcelli*, *Metelli*, e dividevano con essi i medesimi dritti politici. Anche Cicerone era *Italico*: e quale potenza ed onori gli furono negati nello Stato Romano?

Queste ragioni rendono al tutto inammissibile l'opinione sulla esistenza d'una quarta classe, di quella cioè degli *Italici* negli ultimi tempi della repubblica e per la durata dell'Impero. E pure si fa costantemente ricordo d'un *Jus Italicum* da Plinio il vecchio sino a Giustiniano, e noi dobbiamo determinare quello che ciò significhi. Esso è inteso dapertutto come dritto e privilegio di singole città e non d'individui: ed io mi trovo d'aver già dichiarato in che consistesse come dritto delle città. Con esso non accennavasi ad una classe speciale ed inferiore di cittadini, giacchè fra queste città non eravene forse una, i cui abitanti non avessero la *civitas* (¹).

Considerata la quistione in questa connessione storica, mi riesce difficile vedere una contradizione vera fra la mia opinione e quella del mentovato scrittore Francese. Tutto quanto il medesimo asserisce e conferma con l'autorità degli antichi scrittori si accorda e conviene con quello che io mi trovo d'avere esposto. E così tra me ed il mio contradittore havvi più accordo di quello, ch'egli stesso si possa supporre.

(¹) Un tal dritto sarebbe ammissibile per un *oppidum Latinum*, e non vi si può intendere una condizione inferiore di cittadini. Le più di queste città erano colonie militari, e quindi sempre *coloniae civium*.

§. 2.

La mia dottrina inoltre è stata contradetta nel pensiero, che il *Jus Italicum* non importasse alcun particolare e personale privilegio per i cittadini. Si afferma in contrario, che gli abitanti di simiglianti città avevano anche quello di essere dispensati per quattro figli dalla tutela e dagli altri pesi civili, mentre per gli altri provinciali cinque figli vi abbisognavano [1].

Quando pure una tale affermazione non fosse erronea, di troppo poco crescerebbero con ciò quei privilegi, perchè fossero la ragione vera, onde una tale concessione ripeteva la sua importanza. Ma io credo al tutto improbabile l'affermazione istessa per le seguenti ragioni.

Donde originavasi la differenza di tre, quattro, cinque figli, che richiedevansi come condizione, perchè alcuno godesse d'una tale esenzione secondo ch'egli stanziava in Roma, in Italia o in una provincia? Certamente non da un privilegio onorevole dei Romani sugl'Italiani e di questi sui provinciali, ma piuttosto dalla ragione, che il sostentamento d'una famiglia riusciva molto più grave e malagevole in Roma, che in Italia, e più in Italia che nelle Province. E questo si spiega per il lusso maggiore e per il prezzo più elevato degli oggetti in Roma ed in Italia. In ciò pareggiavansi fra loro le città provinciali, ed il *Jus Italicum* di una città non faceva, che la vita in essa divenisse più dispendiosa.

Dovendo inoltre ed indubitatamente provenire dal *Jus Italicum* un vantaggio alla città, a cui era concesso,

(1) Walter, *Storia del dritto.* Ediz. 2. §. 301 riportandosi ai *Fragm. Vat.* §. 191. 192. 247, *pr. T. de exsus* (I. 25) ed ad altri testi. Già prima fu spiegato un tal dritto, come parte essenziale del *Jus Italicum*, Schwarze *de J. Ital. cap.* I. §. XI. Potrebbesi nel senso di questa opinione aggiungere, che gli abitanti della città col *Jus Italicum* avessero anche il privilegio della L. *Furia de sponsoribus*, sebbene questa fosse fatta solamente per l'Italia. *Cajus* III. §. 121. 122.

molto dubbio sarebbe stato quello, che da un tal cambiamento seguiva: giacchè i pesi, ai quali sottraevasi una parte dei cittadini, era forza che gravassero molto più duramente sugli altri: e ciò non potea non avvenire con danno del Comune, perchè il numero di coloro, che rimanevano obbligati ai pesi civili, limitavasi a più pochi individui.

A ciò contradice anche l'espressione dei Frammenti Vaticani §. 191: *civibus quidem Romanis earum tutelarum, quae Romae sunt injunctae, trium filiorum: earum vero, quae in* MUNICIPIIS ITALICIS *injunguntur, quatuor numero liberorum.* L'espressione *in municipiis italicis* sembra essere stata scelta molto avvisatamente per escludere ogni pensiero delle province ordinate a *Coloniae Juris Italici.*

Ma ritenuta pure come vera una tale affermazione, non vi si potrebbe conchiudere alla mentovata distinzione delle qualità personali dei cittadini d'una *colonia Juris Italici.* Colui che per origine si apparteneva ad una tale città, poteva avere il suo domicilio in una città provinciale, e con ciò ponevasi per lui l'obbligo della tutela in entrambe le città: e quando ciò realmente avveniva, e voleva esentarsene per la qualità di padre di famiglia, abbisognava (secondo l'indicata opinione) di quattro figli, perchè fosse esente dall'una, di cinque per l'altra; sicchè il privilegio dei quattro figli non potrebbe intendersi come un dritto inerente alla persona ([1]).

La quì riportata opinione sull'applicazione personale o individuale del *Jus Italicum* si vorrebbe afforzata da una iscrizione della città di Vienna, il cui *Jus Italicum* fu già dimostrato altrove ([2]); nella quale iscrizione un tal dritto trovasi espresso nelle parole che seguono come un attributo personale:

T. F. *Verecund. Mag. eques alae* I. Fla. *Aug. Brit.* C. R. *jur. Italici an.* XXXX §. XIX. ([3]).

([1]) Questa, come a me sembra decisiva osservazione, è fatta da Puchta, *Instituzioni* I. p. 387 (seconda ediz. §. 94. Nota 9).

([2]) L. 8. §. 1. *de censibus* (50. 15).

([3]) Gruter. 542, 7. *Orelli Num.* 3041. Molti particolari sono

Una tale iscrizione fu certo da me trasandata nell'indicazione delle fonti, che accennano al *Jus Italicum*, e deesi ora aggiungere. In essa fra le altre qualità del defunto è noverata anche quella di C. R. *Jur. Italici*. C. R. possonsi intendere per *civis Romanus*, come pure per *civium Romanorum;* ma nell'una e nell'altra interpretazione il *Jus Italicum* sembra espresso come un attributo individuale.

Ma quando pure volesse darsi tanta importanza ad una siffatta espressione, l'antica dottrina, che opina per le quattro classi, non sarebbe confermata, ma piuttosto contradetta da una tale iscrizione, giacchè quì il *Jus Italicum* in nessun modo potrebbe esprimere una classe speciale e media fra i *Latini* ed i *peregrini*, ma al più una modificazione alla condizione dei *cives*. Una conseguenza estrema di questa interpretazione della citata iscrizione porterebbe piuttosto alla seguente classificazione di tutti gli abitanti liberi dell'Impero Romano, e non differente è pure l'avviso di Walter, che in alcun modo non intende difendere l'antica dottrina delle quattro classi:

1) *Cives juris Italici* (¹).
2) *Cives juris provincialis* (²).
3) *Latini.*
4) *Peregrini.*

Il concetto indicato da queste espressioni esclude ogni dubbio: ma che si voglia intenderle come espressioni tecniche ed ordinarie, non si può concedere senza pruove più decisive. Il linguaggio adoperato nella precedente iscrizione in difetto d'un simigliante uso in altri scrittori, potrebbe al più considerarsi come speciale, senza che in niun modo facesse bisogno ricorrere alla riportata

dubbî in questa iscrizione, ma indubitate sono le sole parole importanti di essa. *Saxii Lapidum vetustorum epigrammata.* Walter, *Storia del dritto* p. 327 (ediz. 2. §. 301) erroneamente afferma, che vi abbia più iscrizioni, che accennino al *Jus Italicum.*

(¹) Abitanti di Roma, dell'Italia, o di una *colonia juris Italici.*

(²) Cittadini romani, che stanziavano in una comune città provinciale.

spiegazione, giacchè la supposizione d'una ellisi, che non di rado interviene nelle iscrizioni, chiarisce tutto d'un modo soddisfacente: sicchè quelle parole non sarebbero da emendare, ma da compiere nel loro concetto nel seguente modo: *(e colonia) civium Romanorum, juris Italici:* o. pure *(e colonia) juris Italici.* Secondo l'una e l'altra interpretazione si assegnano al defunto due differenti qualità, di cittadino romano, e di cittadino d'una tale colonia, che aveva il *Jus Italicum.*

(Giunta 1849. Da tali congetture fortunatamente ci dispensa un trattato recentissimo di Zumpt, sulla menzione del *Jus Italicum* nelle Iscrizioni, (*Giornale per la scienza storica del dritto* v. 15. 1848. num. I. p. 1. 18.) Ed io intendo brevemente riportare i risultati di ricerche sì compiute.

1. L'iscrizione istessa più non esiste. Si ha di essa la più esatta copia in *Lipsius*, in un appendice a *Smetii inscriptiones antiquae.*

3. Le parole *Juris Italici*, che sono sole qui importanti, non debbonsi intendere secondo la lezione dell'originale, ma secondo l'emenda di essa.

3. Una tale iscrizione sarebbe piuttosto da emendare nel seguente modo:

T. F. *Verecundo Mac. equiti alae* I. *Fla. Aug. Brit.* C. R. *ing. Italici.* (*Ingenuorum Italicorum*).

4. Questa iscrizione non fu trovata in Vienna del sud della Francia, *colonia Juris Italici*, ma *extra Viennam apud flumen Viennam*, cioè, nella Vienna Austriaca, di cui non leggesi in alcun luogo, che avesse il *Jus Italicum.*

5. Con ciò si dilegua ogni possibile rapporto col *Jus Italicum*, e tutto quanto si volle fin'ora pruovare dal contenuto dell'iscrizione, come dal luogo, dove fu trovata.

Nel medesimo trattato pruovasi pure d'una seconda iscrizione, nella quale secondo le copie esistenti il *Jus Italicum* non è ricordato una sola volta, ch'essa non fu trovata nella Vienna Francese, (come fu fin'ora opinato), ma nella Austriaca, o nei dintorni di essa.

§. 3.

È stata fortemente combattuta la mia precedente opinione, che l'esistenza dei magistrati italici facesse parte essenziale del *Jus Italicum*, giacchè è detto, che anche in quelle città, alle quali un tal dritto non si apparteneva, trovansi i *Duumviri* o *Quatuor viri* (¹).

Quando volessimo interrogare pria d'ogni altro i fatti, è indubitato, che in un numero molto grande di città furono trovate iscrizioni, in cui è menzione di *Duumviri et Quatuorviri*, e delle quali non abbiamo altronde notizia alcuna, che si governassero col *Jus Italicum* (²). Un tal fatto non può essere per altro considerato come decisivo: giacchè le notizie, che noi abbiamo delle città regolate dal *Jus Italicum*, ci pervennero sì a caso ed a frammenti, che è ben facile, che quelle città avessero avuto un tal dritto, senza che ci sia dato conoscerlo altrimenti che per le indicate iscrizioni, nelle quali si accenna ai magistrati *Italici*.

Io credo, che si vada errato, quante volte voglia assegnarsi alle colonie tradotte nelle province una costituzione simigliante a quella delle colonie e municipi italiani con *duumviri* e simili magistrati (³). Espressamente il contrario ci è detto da Ulpiano (⁴).

Sciendum est, esse quasdam colonias juris Italici. Est et Heliopolitana, quae a D. *Severo per belli civilis occasionem* ITALICAE COLONIAE REMPUBLICAM *accepit*.

Sicchè una tale città era prima senza il *Jus Italicum*; le fu in seguito concesso dall'Imperadore in oc-

(¹) Walter, *Storia del dritto*, p. 326. 328. (ediz. 2. §. 298, 301. In un modo molto dubbio si dichiara a tal proposito Hollweg, *Compendio di procedura*, v. I. p. 121. 122. A maggiore chiarezza e conferma di questa parte della mia dottrina veggasi la mia *Storia del dritto romano nel medio evo*, v. I. §. 20. 21.

(²) Le più di queste città sono noverate da *Orelli cap.* XVI. §. 15, e nel novero di esse sono comprese anche Ginevra, e Salisburgo.

(³) È questo affermato da Walter p. 326. (ediz. 2. §. 258).

(⁴) L. 1. *pr.* §. 2. *de censibus* (50. 15).

casione della guerra civile, ed una tale concessione è qui intesa da Ulpiano come contenente una costituzione simigliante a quella di qualunque altra colonia italiana. Dal che io penso che debba conchiudersi, che la concessione del *Jus Italicum* ad una colonia consistesse appunto in una libera costituzione con magistrati propri ecc. con speciale distinzione dalle altre colonie, che non portavano questo medesimo nome. E veramente per una distinzione tanto onorevole nessun nome meglio si accomodava che quello di *Jus Italicum*.

Io non intendo negare la possibilità, che il dritto d'una tale costituzione, e forse anche il solo dritto, che gli amministratori della città prendessero un simigliante titolo, potesse essere conceduto come un privilegio speciale, senza che necessariamente vi si accompagnasse l'esenzione dalle imposte ed il *Jus Quiritium* sul terreno: come pure per contrario potevasi concedere ad altre città la sola esenzione dalle imposte: in entrambi i casi non era applicabile l'espressione di *Jus italicum* (¹). Non nego una tale possibilità, ma non la credo probabile. Giacchè una costituzione così perfetta come quella delle Città Italiche era talmente importante ed eccellente fra gli altri dritti, che difficilmente sarebbe stata concessa parzialmente, quando non si avesse avuto l'intendimento di pareggiare al tutto una città provinciale con le città italiane.

§. 4.

Da un più moderno scrittore infine si propone una dottrina tutta nuova sul *Jus Italicum*, che ove fosse vera, ne sarebbero annullate tutte le opinioni già espresse, ed anche la mia (²), benchè non avesse egli

(¹) L. 8. §. 7. *de censibus*. (50. 15.) lo dice espressamente per l'ultimo caso. La medesima opinione, che io qui presento, è distesamente e profondamente trattata da Puchta, *Instituzioni* I. §. 94. 95.

(²) Schulz, *Scienza politica dei Romani*. Colonia, 1833. §. 58. 59. particolarmente a p. 639. 443. È da osservare che secondo un tale scrittore non solo la bassa *plebs*, ma anche tutti i *socii nominis Latini* sono dichiarati come *cives* LIBERTINI *ordinis*. p. 246.

curato pruovarla, nè confutare i suoi predecessori. La sua opinione è quella che segue.

Da Silla cominciò la seguente nuova costituzione dello Stato Romano, che meglio svolta da Augusto, fu compiutamente attuata sotto Tiberio. Distinguevansi tre classi secondo la loro proprietà: quella dei ricchi, la classe media, e dei poveri. Solamente i ricchi avevano un compiuto dritto di cittadinanza; gli altri erano dichiarati per liberti, e considerati come altrettanti coloni e clienti dei primi. Quelli della seconda classe denominaronsi *Latini Juniani*; *dedititii*, coloro che alla terza classe si appartenevano. Ma una tale costituzione ordinata per la sola Italia, non fu applicata per le province, e soltanto per particolare favore venne accomunata ad alcune città provinciali, e fu questo appunto, che dimandossi *Jus Italicum* di tali città.

Se io mi facessi a confutare una tale dottrina, alla quale niuno negherà il merito della originalità, sarebbero a farsi le meraviglie più d'un tale mio proposito, che della dottrina istessa.

§. 5.

(Giunta 1849). In questi ultimi tempi fu ancor tentato di accrescere d'un novello privilegio quelli, dai quali componevasi il *Jus Italicum*. Cicerone ricorda di passaggio e biasimando, che i Romani d'altronde sì giusti, avessero negato ai loro sudditi al di là delle Alpi la cultura dell'olio e del vino, perchè vietata la concorrenza, maggiore fosse il vantaggio, ch'essi trarrebbero dai propri terreni in simigliante modo coltivati:

Cicero de re publica III. 9: *Nos vero justissimi homines, qui transalpinas gentes oleum et vitem serere non sinimus, quo pluris sint nostra oliveta nostraeque vineae: quod cum faciamus, prudenter facere dicimur, juste non dicimur.*

Da Huschke è ciò inteso come una distinzione fra l'Italia e le province, e conseguentemente come un privilegio delle città Italiche, che veniva accomunato

ad una città provinciale per concessione del *Jus Italicum* (1).

Due ragioni non mi fanno convenire in questa opinione. È in prima da osservare, che un tale e sì poco frequente monopolio, fu al tutto momentaneo, nè forse mai severamente attuato, come Huschke istesso riconosce, giacchè noi troviamo, che anche nei tempi posteriori frequentemente si fa menzione d'un tal modo di cultura anche fuori dell'Italia. Sicchè non è possibile considerarlo come parte essenziale d'una istituzione stabile e permanente per più secoli nel dritto politico dei Romani, come lo fu indubitatamente il *Jus Italicum*. Le determinazioni susseguenti di molti Imperadori furono sì diverse ed avvicendate (Huschke 118), che a nessuno verrà in mente di metterle in connessione col *Jus Italicum*.

In secondo luogo, il *Jus Italicum* è relativo alle differenze generali fra l'Italia e le province; e l'indicato divieto non riguarda le province come tali, nè tutte, ma le sole contrade al di là delle Alpi, ed in ispecie la Gallia: e non havvi alcun indizio, che alla Sicilia, alla Grecia colle sue isole, a Cipro ecc. si fosse mai vietato di coltivare ad olio e vino. Ad una tale obbiezione Huschke crede sottrarsi considerando, che un tale divieto non estendevasi alle contrade al di là del mare, perchè distanti dall'Italia, e la loro lontananza toglieva ogni concorrenza. Ma l'olio ed il vino sono appunto tali derrate, che più che qualunque altra comportano un lontano commercio, e questo commercio è particolarmente possibile per le contrade maremmane, che si avvantaggiano del traffico marittimo.

(1) Huschke, *Sul censo e sul sistema delle imposte dei tempi primitivi dell'Impero*. Berlino 1847. p. 116. 117. 118.

Rapporto delle Centurie colle Tribù.

Fin da quando il Popolo Romano cominciò a divenire storicamente importante, tutte le sue operazioni mossero da due diverse adunanze popolari, che anche diversamente nomaronsi: Tribù, e Centurie,

La divisione in Tribù fu fondata primitivamente sulla differenza delle origini; furono sulle prime soltanto tre, e la loro importanza era solamente relativa al servizio militare: si crede che Romolo fosse stato l'autore di tale ordinamento (1).

Servio modificò una tale divisione, senza darle una novella determinazione: fu regolata sulle abitazioni, ed il numero delle Tribù crebbe moltissimo (2); nei tempi posteriori elevossi sino a 35 (3), e questo numero può considerarsi come diffinitivo, giacchè le otto o dieci novelle Tribù, che vi si aggiunsero dopo la guerra sociale, furono ben tosto amalgamate colle antiche, sicchè in Cicerone ed in Livio è parola solamente e sempre di 35 Tribù (4). L'ordinamento in Tribù addivenne molto più importante, quando alla *plebs* furono riconosciuti i medesimi dritti che al *populus*, giacchè nelle Tribù fra gli altri furono anche compresi tutti i plebei, sicchè la divisione, che non fu certo fatta solamente per essi, fu potuta loro applicare, ed originaronsi in tal modo i *comitia tributa*, cioè un' adunanza non delle 35 Tribù, ma dei plebei che vi erano compresi.

L'ordinamento delle Centurie cominciò da Servio, e fin dal principio fu molto più importante ed anche migliore di quello delle Tribù. Tutti i cittadini secondo la differenza della loro proprietà furono

(1) *Dionys.* IV. 14. *Livius* X. 6. « *tres antiquae tribus, Ramnes, Titienses, Luceres* ».

(2) *Dionys.* IV. 14. 15; questi riporta differenti numeri — d'Arnaud, *Var. conject.* II. 8.

(3) Probabilmente ciò avvenne l'anno 378. *Livius* VI. 5 — d'Arnaud, l. c.

(4) Sigon. *De jure Italiae* III. 1.

distinti in sei classi, ed in queste contenevansi circa dueecento Centurie ([1]). Ogni Centuria avea nelle adunanze popolari una voce, ed i pesi dello Stato erano egualmente spartiti fra tutte. La sola prima classe però conteneva più della metà di tutte le Centurie, sicchè una aristocrazia dei ricchi era legalmente costituita.

Queste Centurie non avevano nulla di commne con quelle Tribù, ed in alcun modo non potrebbesi considerarle come parti di quelle; il che si deduce dal paragone del loro numero, ed è pure confermato da alcune parole di Livio ([2]). Un ben altro ordinamento attuossi fin dagli ultimi tempi della Republica, e forse anche prima. In questi parlandosi dei *centuriatis comitiis* si fa menzione anche delle Tribù ([3]), e Cicerone espressamente denomina una Centuria « *unius tribus partem* » ([4]). Ma perchè l'ordinamento delle Tribù non fu cambiato fin dal tempo di Servio, ma solamente il numero ne fu alquanto accresciuto, e perchè questo non sarebbe bastante a comprendere come altrettante partizioni le Centurie, è forza conchiudere, che un cambiamento essenziale dovè intervenire nella costituzione delle Centurie. Questo è detto espressamente anche da Livio ([5]), ed è nostro intendimento chiarire e pruovare tal nuovo ordinamento, al quale egli accenna brevemente ed oscuramente.

Secondo questo nuovo ordinamento ogni Tribù conteneva due Centurie di ciascuna classe, una Centuria cioè di *juniores*, un'altra di *seniores*: ne è questa la regola fondamentale, che dovrà essere pruovata; fa mestieri in oltre fare attenzione agli *equites*, che vi dovevano pure essere annoverati, ed alla sesta classe, che poneva una eccezione alla regola generale.

([1]) Secondo Dionigi (IV. 16 — 18) 193, secondo Livio (I. 43) 191 o 194.

([2]) *Livius* I. 43. « *Meque hae tribus ad centuriarum distributionem numerumque quisquam pertinere* ».

([3]) *Cicero Planc.* 20, *in Rullum* II. 2, *Ascon. in act.* I. *in Verrem* C. 9, *Livius* V. 18, *Svetonius in Octav.* 56.

([4]) *Cicero*, *Planc.* 20.

([5]) *Livius* I. 43.

La prima pruova d'una tale regola si contiene nelle citate parole di Livio ([1]): « *nec mirari oportet*, *hunc ordinem*, *qui nunc est*, *post expletas* 35 *tribus duplicato earum numero centuriis juniorum seniorumque*, *ad institutam a Servio Tullio summam non convenire*.... cioè, non voglionsi fare le meraviglie, se il numero presente delle Centurie non si accordi con quello ordinato da Servio: giacchè le Tribù furono accresciute sino a 35, ed anche le Centurie crebbero in modo, che per ogni Tribù furono calcolate due Centurie, *juniores* e *seniores*. Una tale osservazione si accorda con quella già fatta, ma non è detto da Livio, che queste 70 Centurie dovevano essere anche particolarmente calcolate per ciascuna classe: se non che questa parte d'un ordinamento già noto potevasi facilmente supporre anche senza espressa menzione, giacchè conoscevasi, che le Centurie erano sempre altrettante parti delle classi, e quello che intendevasi spiegare si era, in che modo erano venute in connessione colle Tribù.

La seconda pruova di quella regola sta nella denominazione, colla quale Livio in più luoghi indica la *praerogativa centuria*: egli denomina la Tribù, alla quale essa apparteneva colla giunta « *juniores* » o « *seniores* » ([2]). Una tale denominazione risponde perfettamente a quella regola, giacchè quello soltanto, che avrebbesi dovuto sapere per conoscere esattamente le Centurie, era la loro classe, ed era manifesto, che la *praerogativa centuria* non poteva essere tratta che dalla prima classe ([3]).

Così dunque la prima classe conterebbe come le altre 70 Centurie: ma a queste bisognerebbe aggiungere anche gli *equites*. Per questi sarebbero pure da

([1]) *Livius* I. 43.

([2]) *Livius* XXIV. 7. 8. « *Aniensis juniorum* » XXVI. 22. « *Veturia juniorum* » (con quella che vi apparterebbe » *Veturia seniorum* ») XXVII. 6. » *Galeria juniorum* ».

([3]) Gracco il primo vi comprese tutte le classi a sorte. *Sallust. Ad Caesarem de repub. ord.* II. 8. A tal proposito si accenna pure ed in generale da Dionisio (IV. 20) alla successione delle classi, che sarebbe stata falsa per una sì parziale *praerogativa Centuria.*

ammettere, giacchè si accorderebbero con un tale ordinamento, o 35, o 70 Centurie (35 *juniores* e 35 *seniores*). Quale dei due sia il vero, potrebbe decidersi solamente con una osservazione generale sulla costituzione dei cavalieri. È d'uopo distinguere l'*ordo equester* dalle *Centuriis equitum*: solamente di queste ultime poteva esser parola nelle adunanze popolari, ed erano scelte dal Censore dall'*ordo equester* ed erano *juniores*, sicchè esse non potevano formare che 35 Centurie. Le seguenti parole di Cicerone accennano chiaramente a questa distinzione: *Tam* EQUITUM CENTURIAE *multo facilius mihi diligentia posse teneri videntur. Primum cognoscendi sunt equites : pauci enim sunt : deinde adipiscendi : multo enim facilius* ILLA ADOLESCENTURORUM AETAS *ad amicitiam adjungitur.... Tum autem quod* EQUESTER ORDO *tuus est ; sequentur* ILLI *auctoritatem* ORDINIS ».

Nella sesta classe contenevasi primitivamente sola una Centuria, sicchè tutti i cittadini poveri *(proletarii et capite censi)* non partecipavano in menomo modo al potere legislativo, ma erano pure esenti dal servizio militare e dalle imposte. Le riportate pruove del nuovo ordinamento non accennano alla durata d'una sì umiliante condizione dell'ultima classe, ma vi si può conchiudere con probabilità, giacchè anche nei tempi posteriori i cittadini poveri furono obbligati al servizio militare solamente nei casi straordinari.

Il risultato di queste ricerche sul numero e sulla divisione delle Centurie può ridursi alla seguente tavola ([1]).

([1]) È però da osservare, che in questa non è fatta menzione della inferiorità delle quattro *Tribus Urbanae*, nelle quali difficilmente s'immischiavano i cittadini della prima classe *(Ernesti cl. Cic.* v. *Tribus)*, come pure che la distinzione *in seniores et juniores* non sarebbe applicabile a tutte le cinque classi. Almeno nell' ordinamento di Servio Livio la limita alle sole tre prime classi. (Osservazione di Hugo).

Prima classe:	*equites* 35 centurie		105
	juniores 35 »		
	seniores 35 »		
Seconda classe:	*juniores* 35 »		70
	seniores 35 »		
Terza classe:	*juniores* 35 »		70
	seniores 35 »		
Quarta classe:	*juniores* 35 »		70
	seniores 35 »		
Quinta classe:	*juniores* 35 »		70
	seniores 35 »		
Sesta classe:	1 »		1
			386

Solamente pochi fra i più moderni scrittori posero ben mente a questo cambiamento, ed anche questi o non ne diedero ragione, o spiegandolo incorsero in manifeste contradizioni (¹). I più nè anche vi accennano e considerano l'ordinamento di Servio come costante per i tempi successivi. Soltanto in un luogo trovasi accennata la maggior parte della quì data spiegazione, ma con tanta brevità e confusione, che non è a farsi le meraviglie, se nessuno degli scrittori posteriori vi pose mente, sicchè una novella spiegazione di esso non potrebbe parere al tutto oziosa. Ottavio Pantagato è l'autore di questa notizia, Agostino la communicava a Fulvio Ursino, e questi la fece pubblica (²).

L'importanza di queste ricerche per la Storia Romana non è poca. Ne seguirebbe, che la preponderanza dei

(¹) Così per esempio *Sigon. De ant. j. civ.* I. 4. da confrontarsi con: *de j. Provinc.* III. 3. *Gruchius*, *De comitiis* I. 4. *Granov. Obs.* IV. 1.

(²) Trovasi stampata nelle note di una ed. di Livio, lib. I. cap. 43.

ricchi nelle adunanze popolari, quale era stata costituita da Servio, era già ben tosto ed interamente cessata. E quando si ritiene, che anche il *census* della prima classe era minorato per l'incremento delle ricchezze, e che anche nella divisione dei cittadini in Tribù sovente non furono più osservati i rispetti aristocratici, è forza ammettere, che l'opposizione delle due specie di Comizii non può tanto riporsi nella loro composizione, quanto nella loro direzione: e questa osservazione ci fa manifesto il bisogno d'uno studio più profondo della storia dei partiti politici in Roma, mentre è forza confessare, che d'un tale studio appunto più che d'ogni altro difettiamo.

GIUNTA 1849.

Dopo lungo tempo che il precedente trattato fu scritto, si è aggiunto a queste ricerche l'importante testimonio di Cicerone nella sua opera nuovamente scoverta *de republica* (II. 22), che per i luoghi visibilmente falsati ha piuttosto accresciuto anzi che rimosso il dubbio.

Mi piace indicare particolarmente i seguenti e più moderni scrittori:

Niebuhr, *Notizia dei Comizii e delle Centurie*. 1823.

Niebuhr, *Storia Romana* part. III. 1832. p. 382. 390. 394, 400.

Huschke, *Costituzione di Servio Tullio*. 1838. p. cap. 12. p. 619.

Puchta, *Istituzioni* v. I. ediz. 2. 1845. §. 61.

Mommsen, *Tribù Romane*. 1844. cap. II. §. 1. 7. p. 92.

Huschke, *Rivista del precedente Scritto* (1844) nei Giornali di Richter. v. 18. p. 581 fino a 644, particolarmente p. 635.

Le principali contradizioni fra le opinioni che apparvero in questi ultimi tempi sono le seguenti.

Si è cercato rapportare le parole di Cicerone in parte alla prima costituzione di Servio, in parte all'ordinamento posteriore di esso; sicchè accennerebbero a frammenti dell'una e dell'altro. Una tale opinione è indubitatamente inammissibile, e deesi piuttosto pensare, che Cicerone accenni solamente al tempo di Servio, sicchè le sue parole a nulla giovano per la conoscenza della costituzione posteriore.

Per la costituzione posteriore è universalmente riconosciuto, che le Centurie addivennero parti delle Tribù, ed in modo, che ciascuna delle 35 Tribù conteneva due Centurie (*seniorum et juniorum*; ma il numero delle 35 Tribù secondo quello, che espressamente ci è detto da Livio, sarebbe divenuto doppio.

Ma come un tale cambiamento dovrebbesi spiegare in rapporto colle antiche classi ordinate da Servio, disconvengono moltissimo le opinioni.

Secondo l'avviso di alcuni le antiche classi sarebbero state interamente abolite nella nuova costituzione, (Niebuhr, Puchta): l'intero popolo si sarebbe composto di diciotto Centurie di Cavallieri, come prima, e di settanta Centurie di Tribù. Tutte queste ottantotto Centurie avrebbero formato due classi, che non avrebbero avuto nulla di comune colle classi primitive.

Secondo l'opinione di altri le antiche cinque classi si sarebbero visibilmente conservate anche nella novella costituzione. E ciò è pensato in un doppio modo:

1): che ciascuna delle cinque classi contenesse settanta centurie di Tribù, e che la prima classe comprendesse ancora diciotto Centurie di cavallieri, le quali tutte darebbero la somma totale di 368 Centurie, a cui si avrebbe anche da aggiungere un altro piccolo numero (Mommsen). Una tale opinione nel suo risultato si distingue pochissimo da quella di Pantagato ripórtata nel precedente trattato.

2): che tutte le settanta Centurie delle Tribù fossero spartite fra le cinque classi, ciascuna delle classi contenesse un numero di Centurie: che una tale partizione però fosse avvenuta in modo, che la prima classe (inclusi i Cavallieri) costituisse trentotto Centurie,

e la seconda, la terza, la quarta, ciascuna otto, e la quinta ventisei centurie (Huschke). Sicchè questa opinione si accorda con quella già riportata sul numero totale di ottantotto Centurie.

Oltre di queste contradizioni ed indipendentemente da esse è da porre mente a quanto segue. Una durata immutabile dell'ordinamento di Servio fu al tutto impossibile, quando mutarono i rapporti economici della Nazione Romana. Il censo primitivo della prima classe addivenne per i tempi posteriori sì poca cosa, che il conservarlo nella sua lettera sarebbe stato contradire allo spirito dell'antica costituzione. Su ciò si accordano tutti, e senza dubbio tali cambiamenti ebbero ad influire particolarmente sulle modificazioni posteriori della Costituzione. Anche coloro, i quali opinano per la durata delle antiche classi nelle nuove Centurie delle Tribù, convengono però, che essenziali cambiamenti doverono intervenire nei rapporti di proprietà delle classi. Può appena sperarsi una conoscenza esatta e compiuta di questi cambiamenti, sebbene si abbiano dai tempi posteriori alcune particolari notizie sulle somme del censo per molte classi.

Memorie sulla vita e sulla importanza di Niebuhr tratte dalle sue lettere *.

Frequenti furono le querele, che noi Tedeschi difettassimo interamente di Memorie, mentre ve ne ha soverchio in Francia. Quando un osservatore d'ingegno vivo ed educato formola a notizie contemporanee le impressioni politiche, letterarie, sociali come riflettonsi nella propria anima, non per publicarle per il commune della gente come libri, ma per possederle egli stesso d'un modo più compiuto e duraturo, tali notizie addimandansi Memorie. Per la natura della loro origine esse sono alquanto più neglette e meno studiate che non sieno i libri, ma più veritiere ed imparziali: ed un tale carattere di naturalezza le abbella di attrattive speciali, quante volte avvenga loro di essere tratte fortuitamente alla luce nei tempi posteriori. Che cerchisi imitare una tale naturalezza, che alcune volte vi si giunga anche per arte, è questo ben naturale per un tempo sì ingegnoso, senza che perciò in menomo modo cambii l'essenza istessa della cosa.

Ma la ragione, per la quale vi ha difetto d'un tal genere di letteratura fra noi Tedeschi, è la seguente. Quelli fra noi, che sono forniti di vivacità e di cultura di spirito bastante per scrivere memorie, non si accontentano di queste, ed amano meglio publicamente esprimere le loro impressioni politiche, sociali, e particolarmente le letterarie. Ed è per ciò, che simili produzioni, che si assimigliano alle Memorie, riescono molto più belle, quando appajono in casi speciali, e favorite da combinazioni fortuite.

La presente collezione delle Lettere di Niebuhr ha appunto un tale vantaggio sulla maggior parte di simiglianti collezioni, dalle quali oggidì siamo sì riccamente provveduti. Essa ripete ogni sua importanza dall'anticipata educazione e cultura del loro autore,

* Questo lavoro fu pubblicato per la prima volta colle Notizie sulla vita di Niebuhr in Amburgo, 1839.

dalla morale e scientifica serietà, dalla quale informavasi la sua prima gioventù dalla sua viva e comprensiva capacità, e particolarmente dal bisogno che egli sentiva degli amici, e di vivere intimamente con essi. Ma più d'ogni altro la sua nobile moglie, alla quale la maggior parte di queste lettere è diretta, fu per lui un ricco tesoro della più intima e fedele amicizia, e perchè vivevano l'uno e l'altro lontani, originavasi quella lunga corrispondenza, il cui contenuto presentemente ci rallegra ed instruisce.

Ma se a queste Lettere fu quì apposto il nome di Memorie, può questo valere solamente come indicazione di analogia, ed andrebbe errato colui, che in esse si attendesse a quella leggerezza e frivolezza sì comune e frequente nelle Memorie Francesi. Che anzi queste Lettere sovente per una serietà profonda e riflessiva meglio si assimigliano ad un'altra ragione di scritti, giacchè molte di esse potrebbero considerarsi come altrettante confessioni d'un animo nobile, e caldo amatore della verità. Quello che fortuitamente è ispirato dalle impressioni immediate del presente ed è in seguito comunicato ad un circolo più largo di persone, potrebbe essere sovente scientificamente meditato, compiuto o corretto, quando coloro, che sopravvissero a quello ch'è raccontato, vi aggiungano un lavoro proprio della loro intelligenza. Ma solamente rare volte si porge la occasione a ciò fare. Ed io mi pruoverò a farlo per due de' più rilevanti avvenimenti della vita di Niebuhr indicate in queste Lettere, le sue Lezioni in Berlino, e la publicazione della *Storia Romana*; giacchè all'una ed alle altre mi toccò di assistere molto da vicino.

Niebuhr istesso ci descrive l'impressione delle sue prime *Lezioni sulla Storia Romana* pronunziate nell'inverno del 1810, in un modo, al quale ogni sensibile lettore non potrebbe non esserne commosso (¹). Veramente molti potrebbero credere, che l'illusione propria ne avesse esagerato il risultato, il che sarebbe

(¹) Voi. I. p. 482.

egualmente facile, per quanto forte fosse l'amore della verità. Ma io posso far fede da testimone, che troppo poco è quello, che vi è detto. Niebuhr apparve la prima volta come professore, quando non aveva ancora alcun nome anche come scrittore, e la stima ed il rispetto, di cui godeva, limitavasi all'angusta sfera delle conoscenze personali. Egli stesso dicevami una volta, che non sperava altri uditori che studenti, ed anche questi in picciol numero, e che ne sarebbe stato pure al tutto contento. Ma con molti studenti convennero i membri dell'Accademia, i professori delle Università, impiegati ed ufficiali di ogni grado, che largamente diffusero il grido delle sue Lezioni, ed accrebbero sempre più il concorso. Nè meglio nè più bellamente potevasi inaugurare il ministero del giovine professore. Un tale inatteso risultato elevava fino all'entusiasmo l'animo sensibile di Niebuhr. E se egli già prima occupavasi con ispeciale amore d'un tale studio, la brama e la voluttà del lavoro crebbero estremamente per una sì onorata accoglienza, e per la giornaliera comunicazione delle sue idee a confidenti amici. Con gioja e forza giovanile indefessamente versava in un lavoro sì bene accolto, e si appalesa dalle sue Lettere, come pure è confermato da molte sue confidenze fatte agli amici, che a nessun tempo della sua vita gli toccò sentire un tanto nobile ed imperturbato godimento.

È meritevolo di osservazione anche il modo ch'egli teneva nell'esporre. Scriveva tutta intera la lezione, e la leggeva poi ai suoi uditori. Un tal metodo, che in altre occasioni ammorza quasi sempre la vivacità delle impressioni, produceva per lui effetti sì animati e forti, che soltanto la libera parola sarebbe da tanto di operare. Ciascuno sentivasi tradotto nei tempi dell'antichità, come se la lettura di nuove opere tenesse le veci dei nostri libri stampati: o benchè l'influenza delle sue parole si limitasse ad una sfera più angusta, l'impressione però era più calda e personale. Che niuno creda, che io intendessi preferire la lettura di fogli scritti alla parola libera: un sì avventuroso effetto fu soltanto possibile nelle condizioni speciali di questo ca-

so, nel quale la lettura potrebbe valere come un tentativo di annunziare publicamente un'opera feconda di nuovi pensieri, pria che fosse stata stampata. In tutt' altra occasione un simigliante effetto sarebbe impossibile. Niebuhr istesso teneva in seguito un diverso modo di esporre. Io seguii attentamente le sue Lezioni, la prima publicazione e la svariata elaborazione dell'Opera stampata. Ma sebbene tanto mi fossi preoccupato e compiaciuto di questa quanto di pochi libri nella mia vita, pure non mi farò ardito di pronunziarne uno giudizio proprio: forse non è ancora il tempo, e ciò non per difetto del necessario e tanto raro concorso di svariate conoscenze, (giacchè una tale difficoltà sarà sempre la medesima anche per il futuro), ma perchè l'Opera ci sta troppo da vicino, sicchè un giudizio sicuro di essa riesce molto più difficile che in un tempo avvenire. Ma astrattamente da ciò, una difficoltà insuperabile proviene dalla forma incompinta dell'Opera; sicchè a giudicarla ed a rappresentarsi il disegno di essa in grande fa mestieri compiere col pensiero, almeno in tratti generali, le parti mancanti. Ma diverso da un giudizio tanto generale è la considerazione delle singole parti dell'Opera, ed è questo appunto il mio intendimento.

Chi volesse elevare dei dubbii sul merito e sulla importanza di questo grandioso lavoro, potrebbe affermare, che molte e le più principali idee furono contradette dalla opinione di uomini meritamente rinomati. Ed io convengo, che non potrebbesi ora divinare, quante delle particolari e nuove affermazioni di Niebuhr rimarranno in avvenire come altrettante verità certe ed indubitate; ed io stesso mi crederei di avere in poco pregio un grande scrittore, quante volte il rispetto delle sue opinioni costringesse il mio libero giudizio, in luogo di attingerne nuove forze ad investigazioni proprie ed indipendenti. Ma una tale incertezza, che io voglio pure largamente concedere ai miei contradittori, giacchè io stesso ne convengo, cede alla seguente riflessione. L'Opera di Niebuhr ha improntato alla trattazione della storia dell'antichità un novello carattere,

ed ha comunicato una direzione particolare a simiglianti ricerche. Ad una tale influenza niuno può sottrarsi, nè anche i suoi contraddittori, giacchè essi pure combattono con armi, che riconoscono da lui. E questo fatto si addimostrerà indubitato a ciascuno, che con giudizio imparziale si farà a paragonare le ricerche primitive sulla Storia Romana con le presenti. E veramente nella sfera, alla quale egli rivolse la sua attività, fece pruova d'una forza, che raramente potrebbe assegnarsi ad alcun altro scrittore di tutti i tempi. Che l'Opera sia rimasta interrotta in sul principio per la morte dell'autore, è la perdita più deploranda ed irreparabile non solo per le parti, che mancheranno per sempre, ma come è facile osservare, anche per l'intelligenza di quelle, che ci sono rimaste: giacchè queste trattano d'un tempo, nel quale la storia è tanto inevitabilmente mescolata ad investigazioni critiche, che è quasi impossibile che il lettore ne rimanga al tutto soddisfatto ([1]). E se l'Autore avesse potuto continuare il suo lavoro fino ai tempi, per i quali vi ha certezza storica, sarebbesi riconosciuta in lui una capacità per il lavoro della storia, che ora per la natura della materia ch'ebbe a trattare, gli si può riconoscere solamente in parte.

Quello che potrebbe parere meno indubitato è l'originalità dell'Opera, ed anche su questa elevaronsi dei dubbii, giacchè si afferma, che l'opposizione, nella quale ponevasi Niebuhr contro il modo consueto di trattare la storia antica, trovasi già anticipata da Vico, e posteriormente da Beaufort. Il genio profondo di Vico stette solitario fra i suoi contemporanei, straniero nella sua nazione, negletto e disprezzato, sebbene ora gl'Italiani si affatichino a rivendicare una tanta gloria nazionale. Fra condizioni sì contrarie mal poteva il suo spirito essere fecondo di grandi risultati. Trovansi certo in lui dei singoli pensieri sulla storia romana, ai quali quelli di Niebuhr si assimiglia-

([1]) Prefaz. della prima edizione: della prima parte p. VIII, e seguenti.

no; ma essi sono altrettanti lampi in notte oscura, che valgono piuttosto a traviare anzi che a mettere sul retto sentiero il viandante. È pure particolarmente da osservare, che Niebuhr conobbe Vico tardi e per mezzo altrui. Tutt'altro è a dire di Beaufort. Ma anche indipendentemente da questo erano già mature le investigazioni di Niebuhr. Ed egli stesso chiarissimamente si è pronunziato su ciò ([1]). Beaufort era ingegnoso ed intelligente in quel modo che lo sono gli scrittori storici della sua nazione. La sua critica è essenzialmente negativa e diretta a rimuovere quanto vi ha di contradicente, sconnesso, ed assurdo nel modo ordinario di concepire la storia. Quì si limita la sua gloria. Niebuhr comincia dal bisogno positivo di mettere in chiarissima luce i tempi più remoti. Sicchè quell'elemento dell'attività investigatrice, ch'egli ha comune con Beaufort, è per lui semplice mezzo e non scopo. Entrambi si accordano in gran parte nelle loro idee negative; ma lo spirito della loro critica è essenzialmente diverso, come differente ne è il risultato ultimo.

Quando si paragoni la prima edizione dell'Opera di Niebuhr con le posteriori, la differenza si manifesta sì grande, che i contraditori vi potrebbero vedere una mutabilità di opinioni pericolosa per coloro, che vi si volessero fidare. Egli stesso ne ha riconosciuta tutta la diversità ([2]). Io per contrario vi scorgo una elaborazione vivissima ed animata d'un lavoro che cresce quasi per forza organica. Ma un fatto esterno dovette pure e ragionevolmente influire sul grado d'una tale differenza. Quando la prima edizione apparve, Niebuhr non aveva ancora visitata l'Italia. Già fin dalla prima gioventù sentì chiaramente quanto importasse per le sue investigazioni Romane vedere le contrade Italiane;

([1]) Prefaz. della prima edizione p. XII, della seconda p. VIII. Entrambi i brani sono diversi, come diverse sono le due prefazioni nell'una e nell'altra l'edizione.

([2]) Prefazione alla seconda edizione della prima parte p. XII. « L'opera, che io presento al pubblico è tutta nuova, come immediatamente si addimostra; ed appena poche parti della prima vi si trovano ripetute ».

ed un tale imperioso bisogno durò immutabile ([1]). Quando gli fu infine concesso appagarlo, e potè vincere il mal'essere origininatosi per le sofferenze corporali ([2]), maraviglioso fu il profitto che ne trasse, e questo è manifesto come in molti luoghi della sua storia ([3]) così pure nell' eccellente opuscolo sulla storia della città di Roma ([4]).

Il sentimento politico nella Storia di Niebuhr fu creduto sospetto; che anzi affermossi, che nessuna opera politica e morale influisse tanto pericolosamente sulla gioventù ([5]). Perchè una tale affermazione fu ventilata in un libro debolissimo, e perchè essa, per quanto mi sappia, non fu accolta dagli scrittori, mi si potrebbe rimproverare, che per mezzo mio riviva un sì infelice pensiero. Andrebbe però errato colui, che misurasse l' influenza della calunnia letteraria sulla semplice impressione, che produce sugli scrittori. Non di rado è ripetuta da coloro, ai cui desideri risponde, e fra i circoli di persone, le quali perchè sprovviste d'ogni mezzo di critica, e perchè fidenti in tanta autorità la elevano al di sopra di ogni dubbio. È perciò che io penso non al tutto immeritevole di fatica prendere in esame un tale giudizio. Nel 1794 nell'anno 17 della sua vita Niebuhr ai suoi primi passi nel mondo si avvenne in persone esaltate, colle quali egli ponevasi determinatamente in opposizione. E fra le altre cose asseriva a quel tempo di esser pronto a correre il rischio di una scommessa, che in quattro anni il governo monarchico sarebbe stato restaurato in Francia ([6]). Avendo versato di buon'ora nella conoscenza dell' antichità, e delle vicende storiche dell'Inghilterra, egli concepiva della libertà politica una idea molto più profonda e ben diversa

([1]) V. I. p. 101. (ediz. del 1797), p. 490 (del 1811).
([2]) Ciò è detto da lui stesso nella lettera n. 458 del 6 Agosto 1826.
([3]) Particolarmente nella parte « *Toscani* o *Etruschi* » part. I. seconda ediz. p. 109. 148.
([4]) Opere minori di Niebuhr, prima collezione p. 417.
([5]) Schulz, *Scienza politica dei Romani*, p. XXIII, XXXI.
([6]) V. I. p. 63, 64.

da quella, che allora generalmente predominava. Sentì forse altrimenti per il tempo posteriore? Avvione sovente, che i dotti, che si preoccupano dello studio e dell'ammirazione dell'antichità, considerano ogni elemento e particolarmente le forme politiche di essa come assolutamente salutari, al tutto obliando la necessaria connessione di esse colla storia e col carattere particolare di ciascun popolo, connessione senza la quale quelle forme mancano al tutto di vita. Ma Niebuhr si tenne sempre lontano da un tale errore. Valsero a preservarnelo una vita sempre attiva ed agitata, come pure il più nobile e squisito sentimento morale, e la chiaroveggenza del suo spirito. Momentaneamente e per la grande eccitabilità del suo animo e per le impressioni del momento il suo giudizio potè deviare dai giusti termini [1], ma ben tosto la rettitudine informatrice del suo spirito valeva a rimettere il distrutto equilibrio. E d'una tanto nobile sincerità fanno pruova le sue Lettere, che sotto un tal rispetto troverebbero appena l'eguali. Niebuhr nel 1806 entrò al servizio Prussiano, e ritornò a Berlino pochi giorni prima della battaglia di Jena: in un istante trovossi travolto nel comune infortunio: per lunghi anni ebbe a durare cogli altri privazioni e miserie d'ogni ragione; fu scontento di molte cose, ed avanti tutto sentivasi straziato il cuore per le gravi sventure dello Stato e dei particolari. Ma non gli venne mai in pensiero di sottrarsi ad un tanto bisogno dipartendosi dallo Stato, al quale erasi prima liberamente vincolato: rimase fedele anche negli anni dell'avvilimento e dell'infortunio, come se fosse la terra degli antenati e della sua fanciullezza, o non perchè gli mancasse la possibilità d'un cambiamento, che anzi era intimamente persuaso, che non istava che a lui di procacciarsi altrove una esistenza più comportabile. Un tanto esperimento di fedeltà non dee passare sotto silenzio. Potrebbesi dunque affermare, che lo scrittore

[1] Così nella Prefazione della seconda edizione della seconda parte della Storia (5 Ottobre 1830). Una vita più lunga lo avrebbe ricondotto ad un giudizio più pacato ed imparziale.

sia incorso in un errore politico, e che potrebb'essere pericoloso, quando il fatto ed il sentimento dell'uomo conservossi sì puro? Ci piace di udire lo scrittore istesso ([1]). Egli ci apprende, che nella republica, il dominio esclusivo d' una classe, o l' aristocrazia non limitata nè moderata da un contrario elemento diviene costantemente grave ed oppressiva; che al contrario l' esistenza di più classi torni necessaria alla durata d' una republica o d'una costituzione moderata. Così l'opposizione della plebe in Roma fu salutare sulle prime, l' equilibrio delle due classi ne formò la perfezione, e quando esse si amalgamarono, la costituzione mancò d'ogni stabilità. In seguito egli osserva, come dal predominio dell' elemento democratico provennero tutti i mali della costituzione romana ([2]). Così opinando, e concedendo ad ogni classe la giusta misura dei dritti a lei spettanti, egli scorge nella lunga lotta di partito fra i Patrizii ed i Plebei il torto maggiore dalla parte dei Patrizii. Di ciò può ciascuno opinare d'un modo o d'un altro, la quistione storica però è sempre la medesima. Ma per considerare più da vicino la cosa, che si rifletta imparzialmente allo stato di Roma, che succedeva al trionfo dei Plebei. Da una tale vittoria seguiva non solo il vantaggio parziale di questi, ma la forza e la salvezza universale: lo Stato addivenne potente e florido, e di questa potenza e grandezza dello Stato parteciparono tutti gli elementi di esso. I Patrizii conservarono sempre ed anche come classe molti privilegi, e gl' individui di essa non furono oppressi e banditi, ma restarono al governo della Republica, la cui grandezza elevava essi pure ad un lustro fino allora ignoto; non perderono che il dritto esclusivo, la cui durata avrebbe arrestato per sempre ogni libero movimento dello Stato. La gloria, di cui si corona il nome dei Scipioni sarebbe stata impossibile col dominio assoluto della classe patrizia. Ma quando si voglia più chiaramente inten-

([1]) *Storia Romana* parte seconda, prima edizione, p. 337. 474. parte terza, p. 660 ».
([2]) Parte terza p. 669.

dere il carattere e le conseguenze di avvenimenti sì importanti, che si paragoni con questi la storia dei Comuni Italiani del Medio Evo. In questi la nobiltà fu perseguitata, oppressa, cacciata in esilio, e ne fu conseguenza quasi da per tutto la tirrannia più oltraggiante e feroce. Ma mi piace ripeterlo: si può pensare d'un modo o d'un altro sulla giustizia di quell'antica lotta di partiti; è proprio d'una intelligenza parziale prendere politicamente in sospetto il difensore d'una opinione opposta: ma un tale sospetto diviene al tutto inconcepibile, quando si ponga mente alle parole, colle quali Niebuhr ripruova la illimitata aristocrazia dei Patrizii. « Sembra questo impossibile a coloro, che hanno solamente conoscenza dei rapporti temperati e benefici delle monarchie » ([1]). Ma mi è a cuore di non essere male inteso. Io non dico, che appunto una tale politica opinione di Niebuhr, che la sua decisa predilezione per la monarchia fosse necessaria per giustificarlo contro un'accusa tanto poco fondata. Egli potrebbe giudicare del merito relativo delle diverse forme politiche tutt'altro da quello che era realmente il suo convincimento, o che si appalesa dalla sua Opera, ed essere nondimeno irreprensibile, e libero da ogni rimprovero di dottrina rivoluzionaria e pericolosa. Mi è piaciuto mettere in chiaro la sua retta predilezione della costituzione monarchica, perchè tale realmente sentivasi da lui, perchè per essa un tal rimprovero diviene al tutto strano, e perchè non potesse scusarsi di semplicità e d'ignoranza colui, a cui venisse in mente di offendere il nobile nome di Niebuhr col ripetere una simigliante accusa.

Molti non approvarono la lingua usata da Niebuhr nella sua storia: gli si è particolarmente rimproverato, che affatichi senza bisogno l'intelligenza del lettore. Consideriamo più da vicino un tale rimprovero. Molti scrittori, che anzi la maggior parte mancano interamente di stile, o pure ne hanno uno al tutto meschino e sconnesso. Essi comunicano il loro pensiero come

([1]) Seconda parte, seconda edizione, p. 337.

loro riesce, senza che la loro esposizione s'informi d'alcuna forza animatrice: per alcune materie è questo più che bastante; tutt'altro modo sarebbe appena possibile per queste. Altri hanno invero uno stile, ma questo manca al tutto di verità. Essi si lasciano imporre per forza e bellezza dalla forma d'un altro scrittore, cercano imitarla senza esprimere l'anima del proprio pensiero, e non fanno (e forse senza averne coscienza) che rappresentare una parte altrui. Così Niebuhr eccellentemente dice di Giovanni Müller: « il puro soffio animatore della fresca verità manca in tutti i suoi scritti: egli aveva una capacità straordinaria ad appropriarsi ed a sostenere costantemente le qualità d'un altro scrittore » ([1]). Il vero stile è il prodotto della forza e dell'educazione intima dello spirito, e per esso è necessario, che qualche cosa meritevole di espressione viva nell'animo dello scrittore: esso incarna in una forma sensibile la specialità dei pensieri, ed i sentimenti di quello, che addivengono con ciò capaci di eccitare una simigliante attività nell'animo del lettore; sicchè non è più il semplice pensiero che istruisce, ma si sente da vicino la personalità dello scrittore, onde avviene, che la comunicazione dei pensieri si rende animata e calda. Applicando una tale riflessione a Niebuhr, pria d'ogni altro non può non riconoscersi e lodarsi la purissima verità, che si appalesa come in tutta la sua esistenza, così pure nel suo stile. Niente vi si rinviene di falso ed artefatto, ma le sue parole sono l'espressione semplice di quello, che vive nel suo animo come pensiero e sentimento, sicchè anche qui rimane intemerata la purità della sua natura morale ([2]). Per una tale espressione egli aveva grandissima la capacità e la disposizione. Molte cose nella sua Storia sono rappresentate con tanta eccellenza, che meritano di essere annoverate fra le più nobili e felici nella nostra lingua. Ma io voglio pure concedere, che il suo modo di esporre non riesca sempre della medesima per-

([1]) V. I. p. 513.
([2]) V. I. p. 510.

fezione. Molti brani tornano difficili a comprendere, non perchè il pensiero istesso non si presti ad una chiara espressione, ma perchè nel legame delle parole vi si asconde un'ambiguità al tutto fortuita, e che avrebbesi potuto evitare: è questo veramente un difetto, giacchè per vincere la difficoltà esterna fa mestieri al lettore spendere una forza che meglio e più utilmente potrebbesi applicare alla considerazione delle idee. Ma frequenti non sono questi squarci.

Merita pure considerazione l'importanza del lavoro di Niebuhr per la scienza del dritto. La sua Opera è sì importante per il dritto romano, e suppone notizie tanto estese delle Fonti di esso, che riesce di non poco interesse conoscere, per quali mezzi l'Autore abbia acquistata una tale conoscenza. Nel complemento storico delle presenti Lettere è detto, che Niebuhr nell'està del 1794 diede opera allo studio dell'Enciclopedia, ed udì nel seguente inverno le Istituzioni di Cramer ([1]). Una tale notizia relativamente alla Enciclopedia è confermata dalle Lettere istesse di Niebuhr ([2]), e per le Istituzioni sarebbe pruovato da quello ch'egli scrive nell'està del 1794, che probabilmente avrebbe udite le Instituzioni nell'inverno seguente ([3]). Ma da una lettera posteriore parrebbe da credere, che un tale intendimento non fosse stato attuato, giacchè in un racconto delle lezioni realmente udite nell'inverno non è parola delle Istituzioni ([4]). Questo però potrebbesi spiegare con una negligenza al tutto fortuita, giacchè io ho presente un prezioso scritto di mano di Niebuhr, e trascritto da Cramer sul lavoro di Hopfner sulle Istituzioni di Einneccio. Certamente le giunte che vi si contengono fatte ad un libro sì poco importante, son esse pure di nessuna importanza, e Niebuhr non poteva essere a quel tempo molto innanzi nella conoscenza del dritto. Sicchè potremmo con sicurezza affermare, che la sua co-

([1]) V. I. p. 34.
([2]) V. I p. 41.
([3]) V. I. p. 51.
([4]) V. I. p. 60.

noscenza del dritto si fondasse in maggior parte sullo studio speciale delle Fonti. Ed una tale affermazione è pure confermata da un discorso tenuto da Niebuhr ad Hugo, nel quale diceva di aver cominciato ad udire le lezioni di dritto, ma che queste non avevano incontrato il suo gusto ([1]). Per tradurre in poche parole la specialità d'un merito tanto nobile e personale, diciamo, che le parti egregie della sua natura erano fra loro armonicamente combinate con molta maggiore eccellenza, che non si scorga nei più degli scrittori.

Havvi molti uomini dotti e rinomati, la cui capacità scientifica sta come una forza speciale, e quasi senza contatto colle altre potenze della loro anima. In Niebuhr pensiero, sentimento ed azioni erano indissolubilmente connessi; la medesima unità informava le sue tanto svariate conoscenze; e quantunque volte operava, vi si applicavano le potenze tutte ed indivise dell'uomo. Ed anche alla sua straordinaria memoria non può non riconoscersi una natura più che comune ed ingegnosa. I pensieri, che vi si acchiudevano, non istagnavano come morta materia, ma costantemente e per contatto scambievole e vivo si riproducevano in novelli pensieri. Ma questa stessa potenza, ch'emanava dalle forze compiute ed indivise del suo spirito, e che si ammira in lui e come scrittore e come dotto, si appalesava in simigliante modo in tutti gli altri rapporti della sua vita. Per essa facevasi come professore amare dai suoi uditori, e questa istessa rendeva la sua amicizia tanto grata, istruttiva, e nobile, il che si lascia osservare anche da un estraneo lettore delle Lettere, che noi abbiam qui presenti: ed è pure ragione, che la sua morte aprisse un vuoto per coloro, che vissero con lui da vicino, cui niente altro varrebbe a colmare.

Niebuhr influì doppiamente sul pubblico, e come uomo politico e come professore. Sotto il primo rapporto egli ebbe a ritrarre vantaggi straordinari dalle

([1]) Hugo, *Magazzino civile* v. 6. p. 512.

sue svariate e profonde per quanto rare conoscenze. E quanto sia ciò vero, potrebbero giudicarlo solamente coloro, che lo assistettero da vicino negli affari: ed anche in un tale giudizio dovrebbesi fare attenzione alla sua imparzialità. E perchè io stesso mi astengo dal giudicarne, non posso concedere, che altri si permetta di pronunziare un simigliante giudizio sul fondamento di semplici voci. Egli stesso non ebbe mai l'occasione di operare individualmente ed indipendetemente, in modo che i risultati della sua attività avessero potuto essere publicamente manifesti. Posso però ricordare un fatto, che torna per lui sommamente onorevole. Come ambasciatore in Roma fu tenuto nella più grande considerazione sì dal nobile Papa Pio VII, come dall'intelligente Consalvi; che anzi godeva d'una sì rara fiducia, ch'era chiamato a parte di tutti i segreti che la Corte Romana intratteneva cogli altri Stati Tedeschi, perchè fosse largo del suo consiglio. Noi parlammo già delle sue Lezioni in Berlino: queste furono di troppo breve tempo, per lasciare sul publico una impressione durevole. Tutt'altro è a dire dopo il suo ritorno dall'Italia in Bonna, dove gli furono resi omaggi straordinari, che anzi tutta straordinaria vi fu la sua posizione. Dalle sue Lezioni gli uditori acquistarono un criterio squisito a giudicare della dignità dei lavori scientifici; e questo solo fatto, astrattamente dalle comunicate conoscenze, basterebbe a rendere altamente meritevole tutta la sua vita.

Per tanti risultati, per tanta influenza, ch'egli esercitò, potrebbesi credere che sarebbe stato molto più vantaggioso addirsi costantemente fin dalla gioventù all'ufficio di professore. Ed egli stesso riconobbe sovente la scienza come la vocazione speciale della sua vita [1]; ed è pure indubitato, che non distratto da essa avrebbe eseguite opere più grandiose. Ma dall'altra parte non può pure sconoscersi, che la partecipazione agli affari influì nobilmente a formare e a svolgere il suo ingegno, e potè non poco ad educare in lui una capacità

[1] V. I, p. 437. 441. 443.

politica molto maggiore e più imparziale di quella, che una occupazione puramente scientifica suol dare. È particolarmente l'aver sopravvissuto nello Stato Prussiano all'anno 1813 fu per lui d'un pregio superiore a qualunque altro immaginabile vantaggio, che gli avesse potuto avvenire nel corso della vita.

Ci sia concesso conchiudere riportando le impressioni, che dalle Opere di Niebuhr sentì un uomo, al quale noi tutti facciamo onore come a maestro; io intendo parlare di Göthe, fra le cui rare ed eccellenti qualità deesi annoverare una vivissima sensibilità per tutto quanto è grandezza dello spirito, quando pure fosse applicata ad una sfera per lui estranea. Per tutt'altro testimonio, che riconoscesse e si facesse propugnatore del merito inpareggiabile di Niebuhr, potrebbesi sempre sospettare che fosse partigiano di lui per amicizia, per simiglianza di studi, o per inesperta giovinezza, dal quale sospetto sarebbe grandemente affievolita l'importanza del giudizio: ma per Göthe manca pure la possibilità di un tal dubbio.

Immediatamente dopo l'invio della prima parte della Storia Romana Niebuhr riceveva da Göthe la seguente lettera.

» Se alcune volte per ritardo nel rispondere mi rendo colpevole verso gli amici e le persone a me benevole, mi piace ora meglio di affrettarmi, ed anche prima che ricevessi la vostra Opera anticiparvi i miei ringraziamenti per la gioja, che la vostra lettera mi produce. Voi portate un nome, che io appresi a venerare fin dalla mia giovinezza, e di voi molti amici mi dissero cose tanto buone, grate ed eccellenti, che io m'immagino conoscervi molto più da vicino, e posso con certezza assicurarvi, che immensamente bramo fare la vostra personale conoscenza.

» Sono intanto persuaso, che l'Opera, che voi mi annunziate, sarà per me un intrattenimento di diletto e d'istruzione: ed invero che cosa può riuscire più piacevole, che vedere una materia sì sovente e tanto indefessamente elaborata rappresentarsi sotto no-

velli punti di veduta, e per novelle ricerche quasi rigenerarsi! Quanto meno fu a me concesso nella mia vita menare a perfezione lavori, che sommamente m'interessano, tanto maggiormente mi sento inchinato a venerare coloro, che hanno la capacità e la costanza di farlo.

» Spero, che vogliate accogliere amorevolmente un sì breve ringraziamento, e che avrete buona memoria di me. Jena 27 Novembre 1811.

Göthe.

Io condussi meco la presente lettera da Jena a Weimar, dove trovai l'eccellente vostra Opera, e mi detti subito a leggerla. Ora ne sono alla fine, ed amerei, prima che mi facessi a rileggerla (il che penso sommamente necessario e per trarne maggiore vantaggio e per meglio comprenderla), rendervi grazie non pure generali e sentite, ma particolari e ragionate. Pria che ciò mi riuscisse, passerà forse buon tratto di tempo, e non ostante la mia buona volontà mi è forza rimetterlo ad altre occasioni. Non voglio però rimanermi dal dirvi, che il mio pensiero ricorse ad un tempo, nel quale in Roma istessa cento occasioni mi facevano avvertito della necessità di simiglianti investigazioni; ma sentiva ad ogni passo la propria come l'insufficienza altrui. E perchè fin da quel tempo io distraeva la mia attenzione da simili materie, la vostra Opera mi giunge sommamente desiderata, perchè mi risolve tanti enigmi. Ci si fa chiaramente conoscere la condizione dell'Italia prima del l'epoca romana, come pure le conseguenze dello scontro di molte popolazioni in un medesimo luogo. La distinzione fra tutto quanto è poesia e storia avanza ogni lode; giacchè niuna di queste ci è falsata; di ciascuna si riconosce il merito e l'importanza; ed è pure immensamente importante vedere, come entrambe si accordarono, e vicendevolmente influirono l'una sull'altra. Così fosse che tutti questi avvenimenti della storia del mondo fossero trattati in simigliante modo!

Vi abbisognano forse molte parole per dimostrare che lo svolgimento dei rapporti politici e finanzieri come pure quello delle relazioni colla Grecia, l'incerta condizione di Roma dopo la cacciata dei re, che tutto in somma torna a nostro insegnamento? E quando io volessi entrare nei particolari, e ricordare la favola di Anco Marzio, la scoverta dei Libri della Sibilla, e parlare anche particolarmente dei poemi di Lucrezia e di Coriolano, scriverei un libro sopra un libro, e questi fogli non vi arriverebbero mai colla posta. Siate pure persuaso, che un gran dono è stato il vostro per me, del quale vi sarò grato per la vita; ne attendo ansiosamente la continuazione, e per farmi degno di essa, studiosamente mi occupo e procuro di far mie le idee del primo volume.

Mi raccomando alla vostra grata memoria ed amicizia. Weimar 17 dicembre 1811.

Göthe.

Rimettendoglisi la seconda parte, Göthe scriveva la seguente lettera, che Niebuhr istesso riporta nella presente raccolta (v. I. p. 533.).

Quando io ricevei la vostra cara lettera in Carlsbaden, desiderava che vi si accompagnasse anche la seconda parte della vostra Opera, giacchè là mi erano concessi alquanti giorni liberi, e quale migliore occupazione di questa? Ora sono già da otto settimane in Weimar, e da tre in Jena, e poche volte mi riuscì fissare per poche ore ed in continuazione i miei pensieri sopra uno stesso obbietto. Ed anche ora solamente di sfuggita e per risoluto volere mi vien fatto d'intrattenermi con Voi.

Il mio interesse per i vostri lavori è il medesimo, o meglio è sempre più crescente: concedetemi di esprimermi in generale senza andare per i particolari. Il passato può appalesarsi come presente ai nostri occhi ed ai nostri sensi interni per monumenti e scritti contemporanei, per annali, cronache, documenti, memorie, ed altre cose di simile ragione. Essi ci rappresentano qualche cosa d'immediato, che ci colpisce, e che cer-

chiamo descrivere variamente a seconda della diversità delle tendenze e delle opinioni proprie. Noi invero studiamo e rappresentiamo il passato agli altri; ma ciò facciamo da poeti e da retori. È questo avvenuto fin dai tempi i più remoti, e grandi ne sono anche ora gli effetti; essi ci preoccupano la forza immaginativa ed il sentimento, esaltano l'animo, afforzano il carattere, ed inducono ad operare. È un secondo mondo, che ha soffocato il primo. Che ognuno s'immagini qual sentimento dee essere quello degli uomini, quando questo secondo mondo è distrutto, senza che il primo si rilevi chiaramente alla intelligenza.

Per coloro che amerebbero ritornare alle prime percezioni altamente desiderata riesce la critica, che rimuove tutto quanto è secondario, e quando non le vien fatto di ricostruire l'esistenza primitiva, l'ordina almeno a frammenti, e ne lascia presentire l'insieme.

Se avessi avuto il bene di vivere con Voi, di apprendere fin da molti anni dalle vostre ricerche, io mi sarei fatto a consigliarvi ad apporre al vostro Scritto il seguente titolo alla maniera del nobile e caro Ste-Croix: *Critica degli scrittori, che ci tramandarono la Storia Romana:* Per me il libro sta nel libro, ed a Voi è ben noto, che i titoli sono un ritrovato tutto moderno. Pensate la mia gioja scorgendo di accordarmi colla vostra opinione per tutto quanto principalmente riguarda il mondo ed i popoli, ed abbiatevi i miei ringraziamenti per avermi ridonato il gusto della Storia Romana, giacchè Voi vi fate un dovere di richiamare in piena luce l'epoche stazionarie o retrograde di essa. Qual'uomo ingegnoso vorrà negare, che il suo pensiero non si accorasse considerando, che le cento volte ripetute Iliadi, che un tanto numero di eccellenti eroi, compresivi i quattro mila Fabii, in quattro cento anni non valsero ad impedire, che la Città e lo Stato, che dopo sforzi giganteschi avevano appena trionfato dei Filistei di Vejo, non rovinassero poi debolmente ad Allia, sicchè fu forza ricostruirli novellamente. Ma considerati questi avvenimenti secondo le

vostre idee, essi non sono ingiuriosi, ma onorevoli per quel popolo. Passo ad un altro punto.

Voi apponete agli aristocratici la colpa della rovina di Roma, e v'interessate della plebe; e questo è giusto ed è anche permesso ad uno scrittore non partigiano in un tempo, in cui e l'una e gli altri più non sono.

Ancora un'altra osservazione generale, e farò fine! Ogni giovine Stato è aristocratico: potrà esso estendersi solamente per mezzo delle masse, che saranno però frenate e depresse, finchè non si eleveranno ad eguaglianza di dritti: da questo momento si costituisce la monarchia, e che potrà pure in mille modi ondeggiare retrocedendo o avanzando: questi tre Stati (stato è una parola al tutto insignificante, giacchè nulla sta, ma tutto si muove), questi tre rapporti si modificano per mezzo del movimento, che si prende giuoco di ogni dritto e grandezza, d'ogni male, d'ogni perdita, purchè tutto si muova.

In tal modo (mi riporto un momento indietro) spero farvi persuaso, che niuno potrà mai prendere al pari di me una tanto intima parte ai vostri lavori ed ai particolari di essi. I vostri due volumi ed il terzo, e gli altri tutti che seguiranno, mi accompagneranno sempre, dovunque io mi muova, nè Voi nè io stesso potrei concepire quanto siavi obbligato: il solo incitamento è per se stesso abbastanza benefico.

Montagne e valli mai si scontrano, ma ben possono scontrarsi gli uomini emigranti! e perchè non dovrei io sperare d'incontrarmi con voi dovunque sia? Concedetemi, che a questo foglio come lo vorrei volontieri per qualunque altro, che vi venisse da me, poter aggiungere la *clausolam salutarem*, perchè ravvisiate in esso se non capacità e sufficienza d'ingegno, almeno una buona intenzione. Con desideri cordiali, Jena 27 Novembre 1812.

Göthe.

La rimessa della seconda edizione della prima parte dava occasione alla seguente lettera di Göthe:

Storia romana di Niebuhr:

Parrebbe pretensione la mia, quando io osassi affermare d'avere scorsa quest'Opera importante dal principio alla fine durante le notti e le sere, d'averne tratto il maggiore profitto che per me si poteva: una tale proposizione sarebbe giustificata, e non le si potrebbe non aggiustar fede, quando si sapesse, che io mi era già occupato attentamente della prima edizione, studiandone sì la materia, che lo spirito.

Quando si consideri che in un secolo sì civile si manchi di vera critica in molte cose, ci gode l'animo per un tanto capolavoro, che attentamente considerato ci fa concepire quello che propriamente debba intendersi per critica. E quest'Opera ci è pruova bastante, che un amore vivo e potente della verità ha guidato l'Autore per questo laberinto. Veramente non può dirsi, ch'egli continui le sue prime ricerche, ma tiene un medesimo metodo e contro gli antichi scrittori e contro se stesso, assicurando in tal modo alla verità un doppio trionfo. Havvi di eccellente in questa dovunque si appalesi, ch'essa ci apre e ci rinfranca lo sguardo ed il petto, ci fa guardare intorno liberamente anche nella sfera, nella quale abbiamo ad operare, e ci fa respirare un fresco alito di vita dalle rinnovate credenze storiche.

Deggio sinceramente confessare, che dopo una celere lettura molti altri particolari mi rimangano ad apprendere, ma prevedo, che l'impressione ricevuta dall'insieme dell'Opera non potrà mai essere maggiore.

Pertanto non poco incoraggiamento ne ho preso, e di nuovo e di cuore mi è dato allegrarmi d'ogni sforzo lealmente fatto, nè più mi lascio governare dai trasporti della collera per gli errori ed inganni dominanti nelle scienze, ed in particolare per il falso sistematicamente continuato, come pure per le verità alterate dal velo dei paralogismi, benchè non possa astenermi da un certo scontento per ogni oscurantismo, che sventuratamente cambia di maschera a seconda degl' individui, e variamente velandosi si affatica a soffocare la fecondità del vero, ed ad ottenebrare anche agli sguardi sanissimi la chiara luce del giorno.

La presente era confusa fin dall' otto febbrajo fra molte carte inutili ; io non pensava farne alcun uso, giacchè nulla dice del libro , che è cagione di questi pensieri , ma esprime solamente e passionatamente lo stato del mio spirito e del mio animo. Pure mi decideva, inviando al venerato autore di questa opera qualche mio tenue lavoro , comunicargli confidentemente un frammento di questa lettera , giacchè non può essere per lui al tutto senza importanza vedere , come i suoi lavori individuali universalmente influiscano, e mentre sono d'insegnamento valgono a ravvivare e ed ispirare la più eccellente delle impressioni , la lealtà dell' animo e la fede nel vero.

Weimar 4 aprile 1827.

Questa era destinata ad accompagnare l'ultimo scritto sull' *Arte* e sull' *Antichità ;* ma perchè ho bisogno ancora di tempo per compierlo , mi limito ad annunziarlo.

Weimar 15 aprile 1827.

L' amico leale. Göthe.

Poco innanzi la sua morte Niebuhr inviava a Göthe la seconda parte della sua Storia. Da ciò prendeva occasione la seguente lettera di Göthe a Zelter , che io estraggo dal carteggio stampato fra entrambi per presentare in una connessione compiuta quello che Göthe ne pensava ([1]).

A Zelter.

Dall' impareggiabile Niebuhr io riceveva sono circa tre settimane una bella lettera in accompagnamento della seconda parte della sua Storia Romana; era scritta nella piena fiducia , che io gli fossi amico , e che riconoscessi il suo merito.

Questo libro importante mi veniva appunto in un tempo , nel quale io posava da qualunque altro lavoro. Potetti perciò nuovamente e volontieri riportarmi a quegli antichi tempi, ed indefessamente mi preoccupai dell' opera, il che è indubitatamente necessario, perchè potesse aversi un' intelligenza vera di quei tempi.

([1]) V. VI, p. 145.

Non è certo delle mie forze penetrare fino ad un certo grado con chiarezza e con evidenza nelle tenebrose ragioni della storia, ma per amore d'un tanto uomo, poichè ho conosciuti i suoi sforzi, le sue opinioni, i suoi studi, e le sue affezioni sono addivenute anche mie: veramente io mi occupai di Niebuhr e non della storia Romana. Sicchè è il sentimento profondo e lo studio indefesso d'un tanto uomo, che s'instruisce. Tutte le leggi agrarie punto non m'interessano, ma il modo ond'egli le chiarisce, onde rende evidenti rapporti sì complicati è ciò, che mi è d'incitamento, e che m'impone il dovere di affaticarmi con modi egualmente coscienziosi in tutto quanto mi applico.

Egli usa d'uno scetticismo tutto particolare, che non muove da spirito di contradizione, ma che è proprio d'un uomo, che abbia un sentimento tutto speciale di svelare il falso, quando il vero non gli è ancor noto.

È già un mese, che io mi trattengo in tal modo con lui, come se mi fosse d'innanzi presente e vivo. Ho scorso la sua Opera, ho profondamente versato nel laberinto di essere e non essere, di leggende e tradizioni, di favole ed autorità di leggi e rivoluzioni, di pubbliche cariche e cambiamenti di esse, di mille altre contradizioni e contrarietà, ed era già pronto ad inviargli un'amichevole risposta, e tale che non avrebbe potuto ricevere la simile da alcuno lontano o vicino collega, da nessun dotto di qualunque classe. Giacchè come io per amore di lui ho letto e studiato il suo libro, così pure meglio di qualunque altro sarei nel caso di dire ed esprimere quello che ha operato in me, e ch'è appunto tutto quanto egli intendeva produrre giacchè mi appago di quello ch'egli afferma, mentre gli uomini leggierissimi cominciano a lor modo a dubitare di quello, a cui egli conchiude.

Questa falsa ed inattesa tendenza è quella, che fra tutto quando mi colpisce ed accora, mi riesce sommamente dispiacevole: io non conoscerei alcun altra anima cara e passionata, nella quale potessi trasfon-

dere in pari modo la mia. Tutte le persone educate hanno un carattere proprio e veggono differentemente le medesime cose o almeno le considerano sotto un differente rapporto o connessione: la cara gioventù procede a tentone, ed amerebbe pure trovare d'un modo proprio tutto quanto è vero: la volontà è buona, ma non vi basta la capacità: io non trovo compagni alle mie particolari convizioni, come mai potrei sperare di accordarmi coi pensieri altrui? In questo stato sebbene per me in alcun modo non importi quello che di Roma e del Lazio, de'Volsci e dei Sabini, del Senato e del popolo e della plebe si pensi, è per me d'incoraggiamento ad un più sicuro progresso l'averne riportato qualche cosa di nobile, d'importante, d'universalmente umanitario, a cui la memoria del degnissimo uomo intimamente si connette.

Weimar 17 gennaro 1831.

Göthe.

A questa lettera rispondeva concordemente Zelter il 20 gennaro 1831 ([1]); sono notabili le seguenti parole « Wolfio era mal soddisfatto della prima parte della Storia Romana: quanto non ne sarebbe stato ora contento »?

In discorso mi è avvenuto sentire, che Göthe avesse scritto, o che intendeva scrivere qualche cosa sulla Storia Romana. Io dimandai il suo assenso, che il suo giudizio precedesse il terzo volume della Storia, ch'era già in pronto, e ne ricevei il seguente scritto.

Sul mio rapporto coll'ultimo lavoro di Niebuhr vi ha quanto siegue. Il terzo volume della sua Storia Romana ([2]) mi veniva fortunatamente in un tempo, nel quale io era libero di decidermi per qualunque obbietto, che meglio m'interessasse: mi preoccupava perciò di quest'Opera, e ne trassi a mio modo molto profitto ed insegnamento. Quello che realmente convertivasi a mio utile è per me chiaro, ed ho pure coscienza di quello di cui era mio proposito e desid-

([1]) V. VI, p. 111.
([2]) Seconda edizione della seconda parte.

rio avvantaggiarmi, e perchè io scorreva l'Opera intera conversando quasi coll' autore, e mi studiava il più che possibile farmi lui stesso presente, perciò i miei primi giudizii sopra di lui furono animati e formolati a modo di dialogo. Ed ora che tutto è con vivacità ordinato nella mia mente ed io mi allegrava d'avere sì vivamente presente un' Opera tanto importante, che ciascuno si figuri il mio dolore, quando mi giungeva l' inattesa nuova della sua morte. Io mi vedeva senza aiuti, senza salvamento: giacchè col solo autore mi era dato parlare in tal modo, con un terzo nol potrei. E come sarebbe mai possibile, che una terza persona avesse nello stesso tempo e modo versato al pari di me nel medesimo libro? E quando pure un tale si trovasse, egli non sarebbe che un semplice lettore ed avrebbe ritratto da una tale lettura solo tanto o quello, che meglio conveniva al suo carattere ed alle sue conoscenze. E per questo che io non mi provai una sol volta a stendere una linea su questa Opera, ma per lungo tempo ed in me stesso elaborai il già letto. Sentii ben tosto però che mi era forza deviarmi, e volgere altrove le mie affezioni perchè pensieri sì tristi e turbolenti perennemente non mi travagliassero. Così dunque all' infuori del vantaggio reale ritratto dal libro, si è dileguato tutt' altro, che per commmicazione o partecipazione scambievole poteva darmi una vita più animata nella scienza.

Mi giova sperare che accoglierete amichevolmente questa lunga manifestazione dei miei pensieri: essa è per me qualche cosa di tristo e pur consolante, giacchè mentre mi addolora di non poter dare un testimonio più duraturo del mio interesse per un uomo sì da vicino a noi congiunto, mi gode dall' altra parte l' animo di deporlo nelle nostre mani per uno scopo sì bello, e che mentre fo cosa grata a Voi, ciò potrà forse stabilire un rapporto durevole e stabile fra noi.

Weimar 21 ottobre 1831 L' amico sincero
Göthe.

Questi giudizii espressi in diversi anni e dettati dal sentimento sono tanto più notevoli che in essi l' argo-

mento è considerato da differenti lati. Anche in lui sorse alcune volte il pensiero, che molti ventilarono contro la Scuola Storica, quasi per questa noi divenissimo più poveri di credenze in tutto quanto è grande nella storia, ed egli esprime un tale pensiero parlando appunto di Niebuhr. Ma dalle lettere che precedono può però rilevarsi, come un tal giudizio si cambiasse nella sua anima dopo riflessioni più posate e larghe.

Lettre adressée aux rédacteurs de la Thémis sur l'histoire de Cujas par M. Berriat-Saint-Prix.

Messieurs.

La plupart de ceux qui ont écrit la vie de célébres jurisconsultes, n'ont publié que des compilations plus ou moins laborieuses, et c'est ce qui a un peu discrédité ce genre d'ouvrages.

Pour enrichir l'histoire littéraire de la jurisprudence, et pour la rendre utile à la science elle-même, il ne suffit pas d'avoir le goût du travail; il faut connaître les points dignes d'être recherchés, remonter aux sources, et combiner les faits pour constater ou expliquer les uns par les autres. — Voilà les moyens par lesquels l'*Histoire de Cujas*, récemment publiée par vôtre savant collaborateur M. Berriat-Saint-Prix, est devenue véritablement un modèle en ce genre. — On y trouve tant de nouveaux faits, tant d'erreurs rectifiées, une critique si saine et si judicieuse, un esprit de recherches si infatigable et si libre de toute prévention, que j'ai éprouvé, en la lisant, non seulement un vif intérêt, mais même un sentiment d'admiration.

Cependant, Messieurs, ce n'est point pour payer publiquement à M. Berriat ce juste tribut d'éloges, que j'ai l'honneur de vous écrire cette lettre; je sais trop que le suffrage d'un étranger, vraisemblablement inconnu parmi vous, ne peut rien ajouter à sa célébrité. Mais, un ouvrage si bien fait mérite qu'on cherche à le perfectionner encore, et c'est, à mon avis, un devoir pour tous ceux que le hasard a mis en possession de notices relatives à un sujet scientifique, de les mettre à la disposition du savant qui s'est, en quelque sorte, approprié ce sujet par la manière habile avec laquelle il l'a traité.

Dans cette occasion, je me trouve, peut-être plus que tout autre, à portée de remplir ce devoir, ayant eu moi-même autrefois l'intention d'écrire la vie de Cujas.

Dépuis que l'ouvrage de M. Berriat a paru, je n'ai point hésité à renoncer à mon projet ; mais, je me féliciterai si du moins j'ai l'avantage de contribuer au succès d'une nouvelle édition, en offrant à l'auteur quelques matériaux qui ont pu échapper à ses savantes recherches.

Dans l'histoire de la jurisprudence moderne, il n'y a pas d'époque plus brillante que celle du 16.e siècle. C'est alors que la science du droit eut véritablement un grand et noble caractère qu'elle n'a jamais retrouvé depuis.

Nous en voyons la preuve dans le respect général que Cujas inspirait à ses contemporains, princes, hommes d'état, savans en tout genre. On croirait que Cujas était alors le seul jurisconsulte vraiment distingué : et pourtant combien de noms illustres viennent, dans le même âge, se placer à côté du sien.

En réfléchissant sur l'éclat dont brillait cette glorieuse époque, on s'aperçoit bientôt qu'il ne faut pas l'attribuer à une cause particulière ou isolée; des circonstances diverses et très-compliquées y ont concouru : la principale cause est, sans contredit, le génie et le caractère même des individus ; mais il faut en reconnaître une autre bien puissante, dans les institutions qui existaient alors. En comparant les écoles da ce temps-là aux écoles françaises d'aujourd'hui, je remarque surtout une différence qui me parait très-importante : c'est qu'alors les professeurs ainsi que les étudians jouissaient, quant aux études, d'une très-grande liberté : les professeurs formaient eux-mêmes le plan de leur enseignement, et les étudians choisissaient les maîtres et les leçons dont ils espéraient profiter le plus. Sans cette liberté, la méthode de Bartole n'aurait peut-être jamais cédé le pas à celle de Cujas, et les plus beaux ouvrages de cet homme illustre n'auraient probablement jamais paru.

M. Berriat commence par l'énumération des auteurs qui ont traité le même sujet (p. 373. 488. et suiv.).

On pourrait ajouter, d'abord, à sa liste, un *Eloge de Cujas* qui se trouve dans un petit *Recueil d'élo-*

ges (p. 157 — 204.), dont je ne connais point le titre, parce que je ne possède pas le volume entier; on m'a dit que M. de Tresséol en etait l'auteur. Au reste, cet éloge est de peu d'importance. — Mais il y a d'autres écrits qui n'ont jamais été publiés, et qui méritent mieux notre attention.

1° Etienne Clavière, secrétaire de Cujas, connu par plusieurs ouvrages imprimés, a écrit la vie de son ancien maître. C'est du moins ce qui résulte d'une note de la main de Cathérinot: *Claverius scripsit Cujacii vitam, ut didici ex epistola Claverii* (¹).

2° Ménage a traité le même sujet (voyez *Menagiana*, t. I, p. 37. de l'édition de Paris, 1729, *in*-12.). J'ai trouvé, à Vienne, une lettre de Ménage à Nublé, datée du 15 mars 1647, où il dit: » M. Cramoisi ne commençera pas sitôt à imprimer les oeuvres de M. de Cujas, et il sera pour le moins un an à les imprimer; de sorte que j'aurai du temps à faire la vie de cet auteur (²). » — Cette vie était donc destinée à faire partie de l'édition de Fabrot; probablement elle n'aura pas été finie à temps, et je n'en connais pas d'édition séparée. — Peut-être ces deux ouvrages se trouvent-ils encore dans quelque bibliothèque de France.

3. Philibert de la Mare, conseiller au parlement de Dijon, mort en 1687. La vie de Cujas qu'il a écrite, est citée dans le *Menagiana*, t. I., p. 37., et par Papillon, t. II, p. 29.; ce dernier en a publié un passage (tom. I, p. 336.), que M. Berriat a inséré dans son ouvrage, p. 448. Cette vie de Cujas se trouve actuellement dans la Bibliothèque du Roi, manuscrit n.° 6069 E. Il est vrai que dans ce volume le nom de l'auteur n'est pas indiqué, mais plusieurs raisons ne permettent pas de douter que ce ne soit M. de la Mare. Non-seulement le volume vient de sa biblio-

(¹) Manuscrit de la Bibliothèque du Roi, n° 6069 E. — Je parlerai plus amplement de de volume.

(²) Bibliothèque impériale de Vienne, manuscrits Hohendorf, 133., ep. 173.

thèque, mais l'écriture est absolument la même que celle de ses lettres autographes, et l'anecdote du président Jeannin, que Papillon dit avoir tirée de l'ouvrage de M. de la Mare, s'y trouve effectivement.— Ce volume est composé de deux parties différentes : l'une, reliée, est l'ouvrage même de M. de la Mare, et cet ouvrage mérite peut-être le jugement défavorable, que Papillon en a porté; l'autre partie, bien plus intéressante, consiste en feuilles détachées, contenant des lettres autographes ou copiées, des contrats, et enfin, des mémoires de Nublé, de Marville, de Cathérinot et de J. Broé. — Ce n'est qu'après que M. Berriat aura fait usage de ce recueil, qu'on pourra juger de toute son importance.

4° Jean Broé, professeur à Bourges, fils de François Broé, également professeur à Bourges. Jean Broè était professeur depuis 1652 ([1]), et il vivait encore en 1675 ([2]). Il a publié divers traités de jurisprudence peu estimés ([3]). Personne n'a fait la remarque qu'il eût écrit sur la vie de Cujas; mais, dans les manuscrits de la Bibliothéque du Roi on trouve un petit volume in-4° (n° 6248 A.), qui traite de ce sujet, et dont il est incontestablement l'auteur. C'est ce qui est prouvé par la comparaison de l'écriture de ce volume avec ses lettres autographes, dont une se trouve dans le n.° 8585 des manuscrits, et une autre dans le n.° 6069 E. Dans cette dernière lettre, datée de 1660, et adressée à M. de la Mare, J. Broé parle de son recueil de manière à ne laisser aucun doute que ce ne soit effectivement le n.° 6248 A. Enfin, dans ce recueil même, l'auteur parlant des Basilisques achetées par le Président de St.-Jery, dit : *Meminit parens meus juris historiae quam praefixit expositionibus suis in libros IV. Institutionum*; et ce passage se trouve en effet dans l'ouvrage de François Broè, père de Jean Broé. Ce recueil, quoique bien moins riche

([1]) Cathérinot, *Schol. Bitur. inscr.* p. 5.
([2]) V. la lettre de J. Broé, dans le manuscrit n° 8585.
([3]) Meerman, *Thesaurus* T. 4., préface.

que celui de M. de la Mare, ne manque pas de détails intéressans ; il contient entre autres un extrait des *adversaria* de Cujas, que Jean Broé possédait en entier.

Séjour à Toulouse. Refus d'une chaire dans cette université (p. 378., p. 481., sq.). — C'est, sans contredit, le point le plus obscur de l'histoire de Cujas, et peut-être celui sur lequel M. Berriat a répandu, par ses profondes recherches, le plus de lumières. Dans le recueil de M. de la Mare, se trouve une pièce extrêmement interessante, écrite de la main de Jean Broé, et qui mérite d'être publiée en entier. C'est le discours de Cujas, lors de sa réception à Bourges. Après avoir parlé avec grand respect de Ferrier, son maître, il continue en ces termes : » *Porro, schola eo decedente in senatum, quodam mihi veluti sole erepto, aliquandiu memoria repetens ea quae a praeceptore didiceram, privato loco delitui. Post demum emersi, et publice jus civile profiteri coepi: qua in parte cum, ita faciente et dante domino, bonam de me in futurum spem commovissem, evocor inde ab illustribus quibusdam viris, interiori consilio Regis assidentibus; et certis de causis apud eos aliquandiu in aula principis commoratus, adjunctis quibusdam ex eorum familia nobilibus viris, Tolosam redeo, ibique, cum privatim tum publice jus civile interpretando, quadriennio pene consumpto, rursus in principis aulam revertor, ubi et si multorum seriis sermonibus nec simulatis pollicitationibus non exiguorum mihi commodorum spem injecerint, malui tamen ipse scholam repetere quam vitae aulicae genus consectari. Itaque Tolosam reversus, majore quam antea contentione animi, ad juris civilis interpretationem aggredior, nec multo post etiam, eruditissimi juris civilis professoris Corbeyrandi Fabri nominatione, in professorum publicorum collegium cooptatus sum. Quod tamen, nihil enim astutiae reticebo, ex eo ordine quidam juris canonici professor, cum cedente Fabro professione juris civilis, eam sibi functionem, sua derelicta et*

jus esse optandi contenderet, atque adeo rem omnem perturbaret atque distraheret; opportune Antonius Goveanus summus amicus meus, qui per idem tempus Cadurcorum ducebat scholam, accessitus a Valentinis, me, approbantibus Cadurcis, successorem sibi delegit atque designavit, etc. » Il y a quelque chose de singuliere dans ces différens voyages à la cour, faits par un jeune homme sans naissance et qui devait être encore presque inconnu. Peut-être pourra-t-on découvrir les personnes, par qui Cujas dit y avoir été attiré. — Quant à l'affaire de Toulouse, il y restera quelque obscurité tant qu'on n'aura pas développé en détail l'ancienne constitution de cette université : quels genres de docteurs ou précepteurs existaient alors à Toulouse, ainsi que dans les autres universités de France ? comment parvenait-on à ces places ? quelle était l'influence qu'exerçaient dans ces vocations, le professeur *nommant* (ou *cooptant*, suivant le récit de Cujas), le collége des docteurs, le conseil municipal, le parlement, enfin le Roi lui-même? Voilà des questions, auxquelles ceux, qui ne sont pas à même de consulter les archives de vos Universités, sont hors d'état de répondre, l'histoire de ces mêmes Universités ayant été jusqu'ici presque entièrement négligée.

Nomination de Cujas à l'université de Cahors (p. 380.). — J'ai trouvé la notice suivante, écrite de la main de Mérille, au dos d'un ms. de la Bibl. du Roi, n. 4536, contenant le Code de Justinien : « *Pervenit ad me Edmundum Merillium, eo tempore quo in academia Cadurcensi versabar, beneficio C. V. Antonii de Petrulia ex antecessore ejusdem academiae, et tunc universae Cadurcorum jurisdictionis praesidis, judicis majoris et judicis criminalis, affinis mei per uxorem, et nepotis Antonii de Petrulia, qui de viribus juramenti scripsit ad* L. 1., D. de Jurejur., *cujusque auctoritate Cujacius utitur ad* C^t 9, *X* de Jurejur., *et filii Ludovici de Petrulia antecessoris ejusdem academiae*, qui Cujacium, repulsam passum in acad. Tolosana praelato Forcatulo,

in Cadurcensem accersendum curaverat. *In quo quidem Antonio (Ludovici filio) id contigit posteritati non ignorandum, quod anno XVI. aetatis inter antecessores academiae Cadurcensis adlectus fuerit et regiis stipendiis inter ceteros ea aetate meruerit, etc.*»

Premier mariage de Cujas (p. 386.). — Le contrat de ce mariage, daté du 22. mars 1557, se trouve dans le ms. n° 6069. E. — Le beaupère était médecin, non à Avignon, mais à Valence même, et c'est dans sa maison que le contrat fut fait.

Voyage de Montluc en Pologne (p. 400., p. 528.).— Cujas et Roaldès avaient été invités d'accompagner Montluc dans ce voyage. Voyez une lettre de J. Regnauld de Lyon à Dupuy, datée du 25. août 1572, dans le ms. de Dupuy, n. 808.

Renouvellement de CONDUITE *avec la ville de Valence* (p. 405., note 147.). — Ce renouvellement, que M. Berriat a révoqué en doute, a eu lieu le 23 mars 1574, et l'acte, qui en a été dressé, se trouve dans le manuscrit n° 6069. E. La ville y promet à Cujas un appointement annuel de 1600 livres, outre 60 livres pour le louage d'une maison; et à Roaldès 800 livres par an; les deux professeurs, de leur côté, s'engagent par serment, à *lire* à Valence pendant cinq ans, à dater du 1er octobre 1574.

Troisième professorat à Bourges, en 1575 (p. 406.). — Cathérinot a fait l'extrait du contrat passé le 28. mai 1575, et cet extrait se trouve dans le n.° 6069 E. Cujas s'y engage pour l'espace de dix ans, et la ville lui promet 1200 livres pour la première année, 1600 pour les autres, une maison, l'exemption de toutes les charges; et « moyennant que pendant icelui temps, il ne sera reçu aucun docteur à la régence, qui ne lui cédera la place de doyen. »

Vente de la charge de conseiller à Bourges (p. 415.). — Cette charge fut vendue à M. Labbé, sieur de Champ-Grand, ajeul du père Labbé jésuite, pour la somme de 500 écus d'or sol. (Notice de M. de la Marc, manuscrit n° 6069 E.)

Second meriage de Cujas, *en* 1586 (p. 416., p.

601.). Le contrat de ce mariage, passé le 17. novembre 1586, se trouve dans le manuscrit n° 6248 A),

Audience du Roi, *en* 1588 (p. 417. , p. 603.). — M. Berriat parle des discours *latins* prononcés à cette occasion par Cujas et par le Roi. Je crois plutôt, que ces discours ont été tenus en français, et que Clavière n'en donne que la traduction afin de les assimiler à son ouvrage écrit en latin. Voici le passage de Claviére ([1]) : » . . . *Cujacii oratiunculam ad Henricum III. . . . habitam, cum responso ejusdem principis nativi sermonis elegantia admirabili*, *hic apponam. Adfui autem Doctori nostro Reginae matris, ubi Rex consiliabat*, *sacrarium inituro.* HORUM HAEC LATINA EST SENTENTIA , *quantum ex ipso postea elicere potui. Habuit vero chartulam, ubi haec fere delineata erant*, *ad memoriae*, *si opus fuisset*, *subsidium*, *quam per transennam vidi cum staret pro foribus sacri cubiculi.* »

Éditions des OEuvres de Cujas (p. 463. p. 607.). — C'est encore en ce point que l'on doit beaucoup à l'exactitude des recherches de M. Berriat. Quel travail surtout pour découvrir la véritable date des premiers ouvrages ! Assurément il a très-bien fait de ne pas se fier aux frontispices des éditions, qui souvent sont peu exacts. Cependant, la publication de ces frontispices est quelquefois utile pour retrouver et comparer les éditions mêmes. — Je n'ai que les additions suivantes à offrir pour cet article :

1° L'édition des Novelles, de 1570 (p. 468., p. 369.), ne comprend pas seulement les livres 10 et 11 des *Observations*, mais aussi le 9° livre.

2° Les *Paratitles* du Code (p. 471.) ont été imprimés séparément in-16, et cette édition paraît être la première, car on a mis sous le privilége du Roi la notice suivante : » *Excudebatur Lutetiae hoc opus Idibus Mart.* 1579. » Mais ce qui est assez singulier, c'est que sous le même frontispice et sous la même date (*Idibus Mart.* 1579), on en a fait deux impres-

([1]) *A. Claverii, Miscella ad Claudianum.* Paris, 1602, in-4°, p. 18.

sions différentes, dont l'une a quatre pages entières remplies d'*errata*; dans l'autre, non seulement on ne trouve pas ces quatre pages, mais on a corrigé les fautes dans le texte même, ce qui prouve incontestablement une nouvelle impression; par contre, on a laissé se glisser, dans cette seconde impression, de nouvelles fautes; par exemple, le privilége du Roi est daté de 1676 au lieu de 1576; tandis que la véritable année se trouve dans la première impression.

3° Nivelle a fait, pendant la vie de Cujas, en 1584, une édition de ses OEuvres. Nous ferons observer qu'en général, c'est la répétition de l'édition de 1577, à laquelle elle correspond même dans le nombre et la distribution des pages. On y a ajouté les pièces suivantes: le second tome contient les *Paratitles* du Code (publiés en 1579), mais ces Paratitles y ont un frontispice séparé et une nouvelle pagination; le frontispice du cinquième tome porte: » *Observationum et emendationum, libri XX.* » (au lieu de *libri XVII.* comme dans l'édition de 1577); les livres 18-20 des *Observations* ont une nouvelle pagination.

4° L'édition du Code Théodosien, de Nivelle, 1586. in-fol., doit être aussi rangée parmi les OEuvres de Cujas, et il y a même des exemplaires, dont le frontispice offre ces mots: » *Curante Jac. Cujacio* » ([1]).

5° Après la mort de Cujas, sa traduction des livres 38 et 39 des Basiliques a été publiée par M. Labbé, à Paris, 1609, in-fol. L'autographe de cette traduction se trouve dans la Bibliothèque du Roi, manuscrits de Baluze, 7e armoire, 2e paquet, n° 3. Cujas a ajouté l'indication des titres des livres 38-42, et Labbé y a mis la note suivante: » *Hi posteriores libri subrepti fuerunt a plagiario quodam, cui commodati fuerant.* »

6. Il y a deux livres qui portent à tort le nom de Cujas. Ce sont les *Epistolae graecanicæ mutuæ, etc.*, *Aureliæ. Allob.*, 4606, in-fol., dont la traduction la-

([1]) Hugo, *Index editionum fontium corp. j. civ.*, p. 164., et *Civilist. Magazin*, tome II., p. 235.

tine lui est attribuée par l'éditeur ([1]), et les *Collect. ant. decretalium*, *Paris. ap. S. Cramoisy*, 1621, *f.*, « *Quibus accesserunt huic novae editioni*, *Jacobi Cujacii Ic. Cel. et aliorum notae* ». On n'aperçoit aucune note de Cujas dans cette édition, et M. Labbè, dans la Préface de 1608, dit seulement qu'il a corrigé le texte de ces décrétales « *ope codd. clarissimorum celeberrimorumque virorum*, *Jac. Cujacii et Nicolai Fabri.* »

Permettez-moi, Messieurs, d'exprimer, en terminant cette lettre, le voeu, que, dans la nouvelle édition de son ouvrage, qui, sans doute ne tardera pas à paraître, M. Berriat veuille bien nous donner :

1° Une histoire complète et spéciale des différens ouvrages de Cujas, y compris les Leçons, qu'on a imprimées depuis sa mort, et dont la chronologie pourrait être fixée, du moins en partie. — On pourrait y ajouter la notice des manuscrits de ces mêmes leçons, au moins de ceux qui exsistent encore. Je trouve dans le recueil de M. de la Marc la notice suivante : « Dans les manuscrits de Dupuy, qui sont à présent chez M. de Thou, il y a une pièce de M. Cujas contre Bodin ; elle n'est pas énoncée dans le grand catalogue de M. Dupuy, mais bien dans un petit in-4°, où sont *Perroniana*, *Scaligerana* et *Thuana*. » — J'ai cherché en vain cet ouvrage dans les manuscrits de Dupuy qui sont actuellement dans la bibliothèque du Roi. Peut-être M. Berriat serait-il plus heureux.—Enfin on pourrait y ajouter l'indication des livres imprimés, aux marges desquels on trouve des notes autographes de Cujas. Je crois, qu'il en existe dans les différentes bibliothèques de Paris. A la bibliothèque de Berne, on trouve de semblables notes en marge des livres suivans : *Collatio legum Mos. et Rom.*, *Plinii Hist. naturalis*, *Quintiliani declamationes*, *Cassiodorus* ([2]).

2° Un *Codex diplomaticus* de la vie de Cujas. Il faudrait y comprendre les actes publics, contrats, etc.,

([1]) Fabricii, *bibl. graeca*, *Ed. Harles*, vol. 1., p. 674-676.
([2]) Cramer, *Hauschronik*, *Hamburg*, *1822*, *in-8°*, p. 156.

appartenant à son histoire, et toutes les lettres imprimées ou manuscrites qu'on pourrait trouver, sans y rien omettre. On trouve de ces lettres dans les recueils de Ph. de la Mare et de Broé. Il y en a cinq dans les manuscrits de la bibliothèque publique de Berne, n° 141 et n° 450 (¹), une dans ceux de la bibliothèque de Dresde (²), et une à Munich (³).—Dans les collections générales de lettres imprimées, il n'y en a que très-peu de Cujas (⁴).

D'après ce que M. Berriat a déjà fait pour l'histoire littéraire, on se sent naturellement porté à de nouvelles espérances plus étendues encore. — S'il voulait écrire l'histoire générale des jurisconsultes français du seizième siècle, ce serait un travail digne de ses lumières, et qui serait accueilli avec enthousiasme, tant en Allemagne qu'en France, vos grands jurisconsultes ayant chez nous bien autant d'admirateurs que parmi vos compatriotes. — Il y a un autre sujet essentiellement lié à celui, dont je viens de parler, et très-intéressant en soi-même; c'est l'histoire détaillée de vos Universités, et surtout le développement de la constitution, qu'elles ont eue aux différentes époques, et du plan d'enseignement qu'on y successivement adopté.

Agréez, Messieurs, l'expression de la plus parfaite considération, etc.

(¹) Une de ces lettres, adressée à Jean Hasten, est datée de Bourges, *Idibus Dec.* 1559.

(²) Elle est adressée à Joachim Berger, et datée de Paris, le 1er février 1583.

(³) Dans la bibliothèque autrefois Palatine, n° 658, fol. 4. Il n'y a ni adresse, ni indication d'année.

(⁴) Il en existe une dans les *Epist. philologicae e Bibl. Goldasti*, *Francof.*, 1610, *in* 8°, n° 75; une autre dans Colerus, *de Ratione discendi juris civ.*, *Francof.*, 1603, *in*-8°, p. 19.

FINE DELLA PARTE SECONDA.